Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 10 luglio 2002 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 24 aprile 2002. Decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2002, n. 096/Pres. Legge regionale 43/1981. Determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali.

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001. Decreto del Direttore del Servizio per la gestione faunistica e venatoria 26 ottobre 2001 n. 739. Autorizzazione dell'istituzione della «Zona cinofila di Soleschiano» in Comune di Manzano.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 123 del 28 maggio 2002)

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo dell'ufficio provinciale di Udine. Comunicato.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 29 maggio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine. Comunicato.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2002, n. 124 - Serie generale n. 113 del 29 maggio 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo». Comunicato.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 del 7 giugno 2002)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della protezione civile

ORDINANZA 3 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3217). Comunicato.

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2002, n. 16.

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

approva

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

CAPO II

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

CAPO III

PIANI DI BACINO REGIONALI

CAPO IV

PROGRAMMI DI INTERVENTO

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE PICCOLE DERIVAZIONI

CAPO III

DEMANIO IDRICO REGIONALE

SEZIONE I

PRINCIPI E TUTELA

Art. 32 - Principi

Art. 33 - Norme di tutela

SEZIONE II

GESTIONE E PROCEDURE

Art. 34 - Gestione

Art. 35 - Iscrizioni di beni al demanio idrico regionale

Art. 36 - Sdemanializzazioni

Art. 37 - Attività estrattive di materiali litoidi

Art. 38 - accolta di legname trasportato e abbandonato dalle acque nel demanio idrico regionale

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE NELLE MATERIE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

CAPO I

ATTRIBUZIONI E STRUTTURE

Art. 39 - Attribuzioni delle Direzioni regionali

Art. 40 - Strutture regionali

Art. 41 - Organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento

Art. 42 - Ufficio idrografico e mareografico regionale

CAPO II

DELEGHE DI FUNZIONI

Art. 43 - Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo

Art. 44 - Funzioni delegate ai Comuni in materia di gestione del demanio idrico

Art. 45 - Attività conferite ai Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo

Art. 46 - Poteri sostitutivi

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 47 - Rapporti con lo Stato e la Regione del Veneto

Art. 48 - Rapporti con gli Stati confinanti

Art. 49 - Rapporti con le Università degli studi

TITOLO V

NORME SANZIONATORIE

CAPO I

DIVIETI E SANZIONI

Art. 50 - Divieti

Art. 51 - Deroghe

Art. 52 - Sanzioni

CAPO II

COMPETENZE SANZIONATORIE

Art. 53 - Polizia idraulica e lagunare

Art. 54 - Procedura sanzionatoria

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55 - Gestione fuori bilancio

Art. 56 - inanziamento di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale

Art. 57 - Canoni

Art. 58 - Tariffe per la divulgazione di dati e informazioni

Art. 59 - Riscossione delle entrate

Art. 60 - Entrate

Art. 61 - Destinazione delle entrate

Art. 62 - Norme finanziarie

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - Assunzione di personale

Art. 64 nquadramento di personale statale

Art. 65 - Alloggi demaniali

Art. 66 - Disciplina transitoria dei canoni demaniali

Art. 67 - Programmi annuali di intervento nella fase transitoria

Art. 68 - Abrogazioni

Art. 69 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalità e solidarietà, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. La presente legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

4. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. In conformità al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni, nonché tutte le funzioni amministrative relative ai beni demaniali trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 265/2001.

2. In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, e, in particolare, le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 112/1998;

c) ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni, ivi compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 37/1994;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 112/1998;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 10 della legge 183/1989, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 584/1994, e, in particolare, le funzioni relative:

a) alla delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza;

b) alla collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali, e all'adozione degli atti di competenza;

c) alla formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale;

e) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo interregionale, in collaborazione con la Regione del Veneto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

Art. 3

(Bacino di rilievo interregionale)

1. La delimitazione del bacino del fiume Lemene, classificato bacino idrografico di rilievo interregionale dall'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 183/1989, è attuata, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 183/1989.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta la proposta di delimitazione di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Regione del Veneto.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 183/1989 sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, previa intesa con la Regione del Veneto.

5. Le intese di cui ai commi 2 e 4 sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

6. Le variazioni della delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4

(Bacini di rilievo regionale)

1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:

a) il bacino idrografico del torrente Slizza;

b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;

c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.

2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

CAPO II

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Art. 5

(Istituzione)

1. Per i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge, secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione.

2. L'Autorità di bacino regionale ha sede nel Comune di Palmanova.

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico;

c) il Segretario generale.

Art. 7

(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Regione ovvero, su sua delega, dall'Assessore regionale all'ambiente, ed è composto:

a) dagli Assessori regionali all'ambiente, alla pianificazione territoriale, alle foreste, ai parchi, all'agricoltura, alla protezione civile e alla viabilità e ai trasporti;

b) dai Presidenti delle Province territorialmente interessate o da assessori da essi delegati competenti per materia.

2. Alle riunioni del Comitato istituzionale partecipano con funzioni consultive il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e il Segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, o un suo rappresentante.

3. Il Comitato istituzionale:

a) individua criteri, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sub-bacini e a piani-stralcio relativi a specifici settori funzionali;

b) adotta il piano di bacino e le necessarie norme transitorie di attuazione e di salvaguardia;

c) controlla l'attuazione del piano di bacino;

d) approva i programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano di bacino;

e) nomina, con propria deliberazione, il Segretario generale e i componenti del Comitato tecnico;

f) regolamenta il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla presente legge.

4. Il Comitato istituzionale è costituito con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale ed è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

2. Sono membri del Comitato tecnico:

a) sette dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e in possesso di requisiti tecnico-professionali coerenti con le problematiche della difesa del suolo e della gestione degli ecosistemi naturali, designati in numero di uno rispettivamente dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dei parchi, dalla Direzione regionale dell'agricoltura, dalla Direzione regionale della protezione civile e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

b) tre dipendenti esperti nelle materie di cui alla legge 183/1989 designati in numero di uno da ciascuna delle Province presenti nel Comitato istituzionale;

c) due membri designati in numero di uno ciascuno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) tre esperti di elevato livello scientifico e professionale designati dal Comitato istituzionale;

e) un esperto designato dai Consorzi di bonifica;

f) un dipendente di elevato livello scientifico designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

g) un esperto designato dall'Ente tutela pesca.

3. Il Comitato tecnico può essere occasionalmente integrato da esperti in discipline inerenti alla trattazione di specifiche problematiche, indicati dal Comitato medesimo.

4. Le Direzioni regionali provvedono alla designazione del dipendente prescelto e, contestualmente, del suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

5. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di omessa o ritardata designazione, il Comitato tecnico é validamente costituito se risultano designati almeno la metà dei componenti di cui al comma 2.

6. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute ed è rinnovato ogni cinque anni.

7. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico e amministrativo del Comitato istituzionale e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;

b) elabora il progetto dei piani regionali di bacino, i progetti dei piani-stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 15, il bilancio idrico e i programmi di intervento;

c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo.

8. Con deliberazione del Comitato istituzionale sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti di cui ai commi 2, lettera d), e 3, in relazione alla partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico.

Art. 9

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale è scelto tra laureati competenti nelle materie relative alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche, che siano in possesso dei requisiti di comprovata esperienza professionale.

2. Il Segretario generale:

a) adempie le funzioni attribuite all'Autorità di bacino regionale dalla presente legge e dalla vigente normativa, svolge le competenze delegate dal Comitato istituzionale e provvede altresì agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino medesima;

b) provvede all'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino;

d) assicura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati, alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte delle amministrazioni interessate, nonché agli interventi da attuare nell'ambito del bacino qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

e) cura i rapporti e collabora con le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale alla stesura dei relativi piani di bacino.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.

4. Il Segretario generale presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione fuori ruolo, in conformità all'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero in aspettativa senza assegni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui al citato articolo 13, comma 1.

5. Il Segretario generale è equiparato ai direttori regionali.

Art. 10

(Segreteria tecnico-operativa)

1. Il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su conforme deliberazione del Comitato istituzionale, istituisce, definendone contestualmente il funzionamento, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale.

2. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da personale comandato dagli enti rappresentati nel Comitato istituzionale, secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza o in mobilità da altre pubbliche amministrazioni mediante selezione al fine dell'accertamento dei requisiti di alta specializzazione, ovvero assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile.

3. La Segreteria tecnico-operativa è equiparata a tutti gli effetti a un Servizio autonomo dell'Amministrazione regionale.

4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste e ai compiti da svolgere, il Comitato istituzionale, sentito il Segretario generale, definisce i requisiti di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale regionale da distaccare.

5. La Segreteria tecnico-operativa:

a) cura gli adempimenti di competenza del Comitato tecnico, fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento;

b) svolge le attività istruttorie e preparatorie nelle materie di competenza del Segretario generale;

c) svolge le attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Autorità di bacino regionale.

Art. 11

(Consulta di bacino)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 183/1989, al fine di consentire la consultazione di enti, organismi e associazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta del Comitato istituzionale, istituisce la Consulta di bacino e ne nomina il Presidente.

2. La Consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al Comitato istituzionale, relativamente ai progetti di piano di bacino e alle norme di salvaguardia.

3. La Consulta è presieduta da un Presidente di Provincia, il quale può convocare ulteriori soggetti interessati non rappresentati nella Consulta stessa.

4. L'Autorità di bacino regionale assicura le funzioni di segreteria della Consulta.

5. La Consulta rimane in carica per un periodo di cinque anni.

CAPO III

PIANI DI BACINO REGIONALI

Art. 12

(Finalità e contenuti)

1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell'ambito lagunare, nonché la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 della legge 183/1989 e, in particolare, contiene:

a) il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio pre-

viste dagli strumenti urbanistici, nonché dei vincoli in materia idrogeologica e in materia di tutela ambientale e paesaggistica;

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonchè la pianificazione territoriale;

d) l'indicazione delle opere necessarie nei settori geologico, idraulico, idraulico-agrario, idraulico-forestale, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, distinte in funzione sia dei pericoli, della gravità ed estensione di dissesti, sia del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione della laguna e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

f) l'individuazione delle opere indicate alle lettere d) ed e), qualora siano già state intraprese;

g) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche e criteri e direttive che ne assicurino la tutela, in coordinamento con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

h) l'individuazione delle prescrizioni e dei vincoli di ogni altra azione o norma d'uso finalizzati alla difesa e conservazione del suolo e del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente;

i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente, della protezione dai rischi degli insediamenti antropici e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) gli indirizzi e le prescrizioni atti a preservare dagli inquinamenti il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate prelevate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni di cui alla lettera p), distinte per tipologie d'impiego e secondo le relative quantità;

s) le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

t) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche;

u) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree della laguna di Marano-Grado;

v) l'indicazione delle aree a rischio idrogeologico, dei relativi vincoli territoriali e delle relative norme;

z) i piani di rilevamento e monitoraggio delle risorse idriche.

Art. 13

(Valore e ambito di applicazione)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.

2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.

3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.

4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.

Art. 14

(Elaborazione, adozione e approvazione)

1. I progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale sono predisposti dal Comitato tecnico, sentite le competenti Autorità d'ambito

per i contenuti di cui alle lettere g), n), p) ed r) del comma 2 dell'articolo 12. Per la predisposizione dei progetti citati il Comitato tecnico può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, l'Amministrazione regionale può elaborare e approvare un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali.

3. Il progetto di piano di bacino è adottato dal Comitato istituzionale.

4. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di piano sono trasmesse all'Autorità di bacino regionale entro i successivi quarantacinque giorni dal giorno di scadenza della consultazione.

5. Il Comitato istituzionale si esprime sulle osservazioni di cui al comma 4 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare al piano adottato.

6. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comitato istituzionale, e ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Le modifiche ai piani di bacino sono approvate con le modalità di cui al presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.

Art. 15

(Norme di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.

CAPO IV

PROGRAMMI DI INTERVENTO

Art. 16

(Programmi triennali di intervento)

1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.

2. Il programma triennale di intervento è approvato dal Comitato istituzionale, su proposta del Comitato tecnico.

3. Nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.

4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.

5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 17

(Presupposti per la concessione di derivazione d'acqua)

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio di acquedotto ovvero dal consorzio irriguo per le utilizzazioni a scopo di irrigazione.

3. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 2 oppure qualora i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

4. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti d'acqua, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

6. L'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque idonee al predetto consumo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere assentito, nei termini di cui all'articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo 275/1993 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 258/2000, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

7. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.

8. In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE PICCOLE DERIVAZIONI

Art. 18

(Principi)

1. Nel rispetto dei principi di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, il presente capo reca norme relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, i riconoscimenti, i rinnovi, i subingressi e le varianti, nonché le licenze di attingimento e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.

Art. 19

(Definizione e procedimenti relativi alle utenze minori)

1. In attuazione dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, con regolamento approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate ulteriori semplificazioni delle procedure di cui al presente capo II per le utenze minori, con una portata inferiore o uguale a venti litri al secondo. Sono fissati dal regolamento, in particolare, l'ammontare delle spese di istruttoria, di sorveglianza e del deposito cauzionale, nonché le forme di pubblicità.

2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria, relative alle utenze di cui al comma 1, è fissato al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

Art. 20

(Spese per l'istruttoria e sorveglianza)

1. All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 250, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria e l'esame della domanda, indicate dall'articolo 11, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di quelle occorrenti per la sorveglianza e il collaudo dei lavori, indicate dall'articolo 16, primo comma, numero 3, lettera k), del regio decreto medesimo.

2. All'atto della presentazione della domanda di licenza di attingimento, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con le modalità di cui al comma 1, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 50, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria.

3. Relativamente alle derivazioni ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o attualmente in istruttoria, le somme depositate in contabilità speciale sono restituite agli interessati, detratti gli importi previsti rispettivamente al comma 1 ovvero al comma 2.

4. Le somme già prelevate dalla contabilità speciale sono computate in detrazione degli importi dovuti ai sensi, rispettivamente, del comma 1 ovvero del comma 2.

5. Qualora le somme già prelevate superino, rispettivamente, gli importi di cui al comma 1 ovvero al comma 2, è soggetto a restituzione il solo importo residuo depositato in contabilità speciale. Gli importi residui non sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro ammontare sia inferiore a euro 25.

Art. 21

(Pubblicazione)

1. L'avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee, previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/1999, nonché dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del richiedente, nonché all'albo pretorio del Comune sul cui territorio è prevista la derivazione.

2. Nei casi di domanda di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione é altresì pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione locale, a spese del richiedente.

3. Le domande di concessione di derivazione di acque superficiali presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stata rilasciata la prescritta concessione o non siano ancora avviati i lavori per la realizzazione delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2002. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i seguenti dati principali della richiesta derivazione:

a) luogo di presa;

b) quantità d'acqua;

c) luogo o luoghi di restituzione e d'uso della derivazione.

4. Gli adempimenti relativi all'avvio del procedimento amministrativo, previsti nel titolo I, capo III, del testo unico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si intendono completati mediante la pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Gli obblighi di pubblicità previsti nel testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, nonché nel testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, relativi al rilascio, rinnovo e varianti della concessione, nonché al subingresso nella medesima, sono assolti dall'amministrazione procedente mediante la pubblicazione, esclusivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un estratto del decreto di concessione nel quale sono riportati il nome del concessionario, il luogo di presa della derivazione, la quantità d'acqua, il luogo di restituzione e la durata della concessione.

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Nei casi in cui la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, in sede di visita locale di istruttoria l'amministrazione procedente può convocare una conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul progetto preliminare e di concordare le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta.

2. Qualora a seguito della visita locale di istruttoria e delle determinazioni assunte sulle eventuali osservazioni e opposizioni non siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter istruttorio, e la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, il richiedente è invitato a presentare il progetto definitivo.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 22 del testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, l'amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate. Per le iniziative in materia di attività produttive indìce la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

4. Le determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate assunte nella conferenza di cui al comma 3 e risultanti da apposito verbale sostituiscono a tutti gli effetti le intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

Art. 23

(Deposito cauzionale)

1. Il disciplinare di concessione é sottoscritto dal richiedente previo deposito di una cauzione pari a una annualità del canone vigente, e comunque non inferiore a euro 100.

2. Non sono soggetti ad adeguamento gli importi già corrisposti a titolo di cauzione concernenti le derivazioni già concesse ovvero relativamente a quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati sottoscritti i relativi disciplinari di concessione.

Art. 24

(Rinnovi, subingressi e varianti)

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo o di subingresso relativo alla concessione di derivazione di acque pubbliche, ovvero dell'eventuale diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.

2. Nei casi di variazione della ragione sociale, la ditta interessata è tenuta esclusivamente a darne tempestiva comunicazione all'autorità concedente.

Art. 25

(Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale)

1. In relazione alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale pervenute entro il 30 giugno 2002, è data notizia su un quotidiano locale del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di riconoscimento o di concessione preferenziale, sono individuati gli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acque pubbliche.

3. Il riconoscimento o la concessione preferenziale avvengono nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente concesse e hanno scadenza al 31 dicembre 2007.

4. Alla scadenza di cui al comma 3, qualora la necessaria dotazione idrica possa essere assicurata dalle strutture pubbliche o consortili esistenti, non si dà luogo al rilascio della nuova concessione.

5. La decorrenza dei canoni demaniali prevista dall'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000 e da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001, si applica a tutte le derivazioni per le quali sono state presentate le domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

6. I canoni eventualmente già corrisposti, relativi a periodi antecedenti alla data di decorrenza di cui al comma 5, sono detratti, all'atto dell'emissione del relativo decreto, dagli importi dovuti per le annualità successive, fino a totale scomputo delle somme pagate in eccedenza, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.

7. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento o di concessione preferenziale, ovvero dell'eventuale loro diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.

Art. 26

(Domande di concessione in sanatoria)

1. Su richiesta degli interessati, da inoltrare entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono equiparate alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale le domande intese a ottenere la concessione in sanatoria di derivazioni di acque dichiarate pubbliche in forza del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e successive modificazioni, purché relative a utilizzazioni poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 36/1994 e successive modificazioni ed entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze in sanatoria dall'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001.

Art. 27

(Funzioni consultive)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite all'Amministrazione regionale, in armonia con le finalità di semplificazione delle procedure, nei casi in cui il testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni preveda il pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i relativi pareri sono da ritenersi facoltativi e sono espressi da apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sei membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche, uno dei quali con profilo professionale giuridico-amministrativo e uno con funzioni di segretario.

Art. 28

(Licenze di attingimento)

1. Fermi restando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993, l'attingimento è consentito esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili.

2. La licenza si intende in tutti i casi accordata fino alla scadenza dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda, previo pagamento dell'intera annualità del canone demaniale, e può essere rila-

sciata una o più volte anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993.

3. Il presente articolo si applica ai prelievi di acqua necessari all'attività dei rifugi alpini e delle malghe, anche nel caso in cui i prelievi siano effettuati, senza alterare il profilo dell'alveo, con dispositivi fissi o edicole di presa di modesta entità.

Art. 29

(Ricerca di acque sotterranee)

1. Nel caso di derivazione di acque sotterranee, con il provvedimento di concessione si intende rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933.

2. Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

Art. 30

(Utilizzi domestici)

1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente.

3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. E' fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal Comune.

4. Al fine di emanare direttive tecniche sugli utilizzi domestici di cui al presente articolo, allo scopo di conseguire ogni possibile forma di risparmio della risorsa idrica sotterranea, la Direzione regionale dell'ambiente provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle Università degli studi, alla sperimentazione dei sistemi di emungimento utilizzando pozzi esistenti di soggetti pubblici o privati, ovvero mediante la realizzazione di pozzi di studio. Le direttive tecniche di cui al presente comma sono emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, di concerto con l'Autorità di bacino di rilievo nazionale.

5. Per la tenuta e l'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 la Regione impegna con apposito capitolo di bilancio somme annuali individuate con la legge finanziaria regionale.

Art. 31

(Rogge ornamentali)

1. Le derivazioni di acque pubbliche funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge da parte dei Comuni per sole finalità ornamentali, con l'esclusione di ogni utilizzo avente finalità economiche, non sono soggette alla disciplina di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni.

CAPO III

DEMANIO IDRICO REGIONALE

SEZIONE I

PRINCIPI E TUTELA

Art. 32

(Principi)

1. E' istituito il demanio idrico regionale.

2. Il demanio idrico regionale è disciplinato dalla presente legge e, per quanto da essa non previsto, dalle norme che disciplinano i beni demaniali dello Stato.

3. La Regione riconosce che le aree del demanio idrico sono un bene fondamentale da tutelare, con riguardo al buon regime delle acque, alla salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, e alla fruibilità dell'ambiente fluviale, lacuale e lagunare da parte dei cittadini.

4. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

Art. 33

(Norme di tutela)

1. E' consentita la sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale esclusivamente nei casi in cui le stesse abbiano definitivamente perso ogni funzione idraulica e non possano in alcun modo essere riutilizzate per finalità di tipo idraulico.

2. Le aree del demanio idrico di nuova formazione, ai sensi dell'articolo 942 e seguenti del codice civile, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. I progetti di sistemazione e di regimazione dei corsi d'acqua, o aventi comunque a oggetto la realizzazione di manufatti lungo i corsi d'acqua, devono in ogni caso rispettare i principi di conservazione e salvaguardia delle aree del demanio idrico regionale.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica subregionale e ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza.

SEZIONE II

GESTIONE E PROCEDURE

Art. 34

(Gestione)

1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono iscritti in apposito registro, alla tenuta del quale provvede la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. I beni di cui al comma 1 sono intestati, nei registri e negli elenchi tenuti dagli Uffici tavolari e dalle Conservatorie dei registri immobiliari, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la denominazione «demanio idrico».

3. Le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione anche allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o comunque a interventi di ripristino e di recupero ambientale. In tali casi, qualora il concessionario sia un ente pubblico, la concessione è gratuita.

4. Il piano del bacino di rilievo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), individua le finalità e i criteri di sostenibilità ai quali sono assoggettate le concessioni per finalità inerenti all'utilizzo turistico, naturalistico, di pesca e di acquacultura.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, le concessioni di cui al comma 4 sono assentite tenuto conto del rispetto degli usi civici e delle pari opportunità tra gli aventi diritto.

6. Sono fatte salve le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio fino all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le modalità e le direttive per l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 32, comma 4, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

8. I sedimi di rogge appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano perso ogni funzione idraulica, possono, previo parere tecnico della Direzione regionale dell'ambiente, essere ceduti gratuitamente ai Comuni interessati, per finalità pubbliche, con le procedure di cui all'articolo 35.

Art. 35

(Iscrizioni di beni al demanio idrico regionale)

1. Per l'iscrizione di nuovi beni al demanio idrico regionale si procede con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 36

(Sdemanializzazioni)

1. Per la sdemanializzazione dei beni del demanio idrico regionale, acquisito il parere tecnico vincolante della Direzione regionale dell'ambiente, si procede con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 37

(Attività estrattive di materiali litoidi)

1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di iner-

ti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;

d) lavori di pronto intervento idraulico e idraulico-forestale dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;

f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;

g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;

h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;

i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con regio decreto 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al Servizio decentrato competente per territorio.

5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 44.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla Direzione regionale dell'ambiente.

7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.

Art. 38

(Raccolta di legname trasportato e abbandonato dalle acque nel demanio idrico regionale)

1. E' consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene e pertinenze idrauliche demaniali, nonché negli specchi lacuali e lagunari.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE NELLE MATERIE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

CAPO I

ATTRIBUZIONI E STRUTTURE

Art. 39

(Attribuzioni delle Direzioni regionali)

1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).

2. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.

3. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.

5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale riorganizza le attività delle Direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica Direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.

6. A decorrere dall'1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono attribuite alle Province, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

Art. 40

(Strutture regionali)

1. Con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, alle dipendenze della Direzione regionale dell'ambiente, l'Ufficio idrografico e mareografico regionale cui sono attribuite le competenze previste dall'articolo 42 della presente legge, nonché i seguenti Servizi, definendone le relative funzioni amministrative:

a) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine;

b) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Pordenone;

c) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Gorizia.

2. Le funzioni dei Servizi decentrati sono coordinate dalla Direzione regionale dell'ambiente, allorché queste facciano riferimento a corsi d'acqua o loro tratte, costituenti confini provinciali, regionali o nazionali.

3. Le funzioni amministrative di livello decentrato relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate unitariamente dal Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine.

4. I Servizi di cui al comma 1 si avvalgono, per l'adempimento delle funzioni conferite, di personale che svolge le proprie mansioni presso le sedi delle rispettive strutture e di personale idraulico, dislocato presso i magazzini idraulici regionali, che esplica, quale mansione primaria, i servizi di polizia idraulica, di sorveglianza e di guardia degli ambiti fluviali, lacuali, lagunari, nonché di bonifica, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle successive modificazioni.

Art. 41

(Organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento)

1. La Direzione regionale dell'ambiente provvede, attraverso le proprie strutture decentrate, all'espletamento dei servizi di piena e pronto intervento sui tronchi dei corsi d'acqua arginati con opere idrauliche classificate di prima e seconda categoria ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937.

2. In attuazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 10 ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le tratte dei corsi d'acqua arginati, classificate in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, alle quali estendere i servizi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, emana, con propria deliberazione, apposite direttive concernenti i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, nonché le modalità di coordinamento organizzativo con gli analoghi servizi predisposti dalla Regione del Veneto sui corsi d'acqua a carattere interregionale e con i servizi di protezione civile operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 42

(Ufficio idrografico e mareografico regionale)

1. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale esercita le seguenti funzioni:

a) raccolta, trasmissione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;

b) conservazione, manutenzione, adeguamento tecnologico ed estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonchè degli impianti fissi di rilevamento;

c) studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acqui-

fere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, di istituti di ricerca, di altri enti pubblici e di studi privati specialistici.

3. Al fine di raccogliere, elaborare e pubblicare in modo unitario i dati di rilevamento concernenti le risorse idriche regionali, è fatto obbligo alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che gestiscono a qualsiasi titolo stazioni di rilevamento idrologico e mareografico, di trasmettere annualmente i dati rilevati all'Ufficio idrografico e mareografico regionale.

4. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale e l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) assicurano con continuità e immediatezza il mutuo scambio dei dati di comune interesse ai fini delle rispettive attività istituzionali.

CAPO II

DELEGHE DI FUNZIONI

Art. 43

(Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;

c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;

d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.

3. In situazioni di pericolo incombente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica.

Art. 44

(Funzioni delegate ai Comuni in materia di gestione del demanio idrico)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni rivieraschi, fatti salvi i diritti dei terzi, il rilascio ai residenti dell'autorizzazione al prelievo manuale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli per usi domestici e senza finalità commerciali, per una quantità annuale massima di metri cubi 20 per ciascun nucleo familiare. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente Servizio decentrato della Direzione regionale dell'ambiente. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi sopravvenuti inerenti alla gestione del demanio idrico, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'attività di cui al comma 1.

3. I prelievi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna altra autorizzazione.

Art. 45

(Attività conferite ai Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo)

1. I Consorzi di bonifica concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei Consorzi di bonifica

nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 523/1904;

b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);

c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. A richiesta delle Amministrazioni comunali, i Consorzi di bonifica possono eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'articolo 43.

Art. 46

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di grave e persistente inerzia da parte degli enti di cui all'articolo 43 nell'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere, assegnando un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta stessa dispone sul compimento degli atti relativi.

2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività, ovvero di inosservanza delle direttive e degli indirizzi forniti dalla Regione, la Regione medesima avoca a sé le funzioni delegate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 47

(Rapporti con lo Stato e la Regione del Veneto)

1. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 265/2001, nonché per l'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo medesimo.

2. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998, lungo i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la regione Veneto, ferme restando le competenze dello Stato in ordine alla titolarità del demanio idrico nei medesimi tratti dei corsi d'acqua sopra menzionati.

Art. 48

(Rapporti con gli Stati confinanti)

1. Il Presidente della Regione stipula intese con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica d'Austria in conformità ai principi di cui all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.

Art. 49

(Rapporti con le Università degli studi)

1. Per lo studio di problematiche di carattere scientifico inerenti alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale promuove rapporti di collaborazione con le Università degli studi, mediante apposite convenzioni, e tramite il finanziamento di dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di analoghi strumenti previsti dagli statuti delle Università medesime.

2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

TITOLO V

NORME SANZIONATORIE

CAPO I

DIVIETI E SANZIONI

Art. 50

(Divieti)

1. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 152/1999, sono vietate:

a) la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ovvero da ragioni di rilevante interesse pubblico;

b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

Art. 51

(Deroghe)

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 523/1904 e successive modificazioni gli interven-

ti consistenti nella posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, a condizione che le medesime siano rigorosamente contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto interessato dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente, allegando il relativo progetto, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

3. Qualora i manufatti di attraversamento debbano essere rimossi per superiori esigenze di carattere idraulico, nessun indennizzo spetta al soggetto esecutore o proprietario o comunque gestore del servizio che utilizza la tubazione o canalizzazione di cui al comma 1, il quale deve altresì provvedere, a propria cura e spese, alla relativa rimozione.

Art. 52

(Sanzioni)

1. La violazione dell'articolo 50, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, nonché l'obbligo di demolizione del manufatto abusivamente realizzato e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

2. La violazione dell'articolo 50, comma 1, lettera b), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, comporta l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

CAPO II

COMPETENZE SANZIONATORIE

Art. 53

(Polizia idraulica e lagunare)

1. Sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente le competenze di controllo e sanzionatorie in materia di polizia delle acque previste:

a) dal testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e successive modificazioni;

b) dal regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 e successive modificazioni;

c) dal testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni;

d) dall'articolo 52 della presente legge.

2. Le competenze di controllo e vigilanza in materia di polizia lagunare previste dalla legge 366/1963 e successive modificazioni sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, fatte salve le competenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti in materia di porti e vie navigabili.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di cui al comma 1 e dalla legge 366/1963 e successive modificazioni provvede il Direttore regionale dell'ambiente.

Art. 54

(Procedura sanzionatoria)

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia delle acque, previste dal testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e successive modificazioni, dal regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 e successive modificazioni, dal testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, nonché dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni.

2. E' fatta salva la procedura prevista dagli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'adozione di provvedimenti eventualmente necessari per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti contestati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55

(Gestione fuori bilancio)

1. E' costituito un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, per le seguenti tipologie di attività di competenza della Direzione regionale dell'ambiente:

a) lavori, dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 146 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, di riparazione, di manutenzione straordinaria e di ripristino di manufatti di difesa e di regimazione idraulica lungo i corsi d'acqua e nella laguna di Marano-Grado;

b) rilevamenti topografici e morfologici di corsi d'acqua ai fini del costante monitoraggio della dinamica degli alvei in relazione agli eventi di piena;

c) consulenze e studi specialistici finalizzati alle attività di cui alle lettere a) e b);

d) spese straordinarie di funzionamento dell'Ufficio idrografico e mareografico regionale e delle reti di rilevamento idrologico, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;

e) spese straordinarie per il funzionamento del servizio di piena e per i lavori di pronto intervento idraulico di cui all'articolo 147 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;

f) interventi di rimessione in pristino a seguito di abusi, in attuazione dell'irrogazione di sanzioni.

2. Al fondo speciale di cui al comma 1 sono iscritti gli stanziamenti corrispondenti:

a) al finanziamento stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale;

b) ai finanziamenti assegnati dallo Stato per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1;

c) a ogni altra entrata eventuale.

3. L'organo di gestione del fondo di cui al comma 1 è il Direttore regionale dell'ambiente.

Art. 56

(Finanziamento di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa, anche parziale, per la realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale.

Art. 57

(Canoni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

2. I canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto.

3. Il prelievo dell'inerte è soggetto al pagamento dei prescritti canoni demaniali anche se impiegato per la realizzazione di opere pubbliche.

4. In relazione a esigenze di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua nell'area montana della regione, per l'estrazione di materiale litoide la Giunta regionale può fissare canoni inferiori rispetto a quelli vigenti, con limite inferiore pari a zero, individuando altresì i tratti di corsi d'acqua dove detti canoni trovano applicazione.

5. L'eventuale impiego del materiale litoide in lavori in amministrazione diretta da parte di organismi regionali, provinciali e comunali o enti delegati non comporta la corresponsione dei canoni per quantitativi non superiori a metri cubi 2.000 per ogni singolo intervento.

6. Il materiale litoide asportato dal demanio idrico regionale per l'esecuzione di lavori di carattere idraulico o idraulico-forestale dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 dai competenti organismi regionali, provinciali, comunali o dagli enti territoriali delegati è esente dal pagamento dei prescritti canoni, qualora non sia riutilizzato a titolo oneroso per le amministrazioni o enti territoriali delegati appaltanti. La cessione a privati del suddetto materiale può avvenire a titolo oneroso, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di carattere idraulico e idraulico-forestale, qualora comportino prelievi di materiale litoide dal demanio idrico, per quantità non superiori a metri cubi 5.000 possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere dell'intervento, con il valore dell'inerte estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

8. Sono esenti dal pagamento dei canoni i materiali di risulta di ogni genere provenienti dall'esecuzione degli interventi, nel demanio idrico, di cui all'articolo 43, qualora gli stessi rimangano nelle disponibilità dell'ente attuatore.

9. E' esente dal pagamento dei canoni il prelievo manuale di limi, sabbie, ghiaie, ciottolame, per usi propri, effettuato con le modalità e i quantitativi previsti dall'articolo 44.

10. I canoni demaniali relativi all'estrazione di inerti possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate bimestrali di uguale importo, con rata minima pari a euro 5.000 da corrispondersi anticipatamente rispetto al prelievo dei corrispondenti quantitativi di materiale, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del provvedimento di concessione.

11. La decorrenza dei pagamenti dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche è riferita all'anno solare. I relativi versamenti sono effettuati entro il mese di febbraio dell'annualità in corso. Decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.

12. Ai fini della decorrenza dei pagamenti dei canoni, le scadenze delle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, se infrannuali, sono riferite all'anno solare; gli utenti sono quindi tenuti, per l'an-

nualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'importo rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

13. In caso di mancato rinnovo o di scadenza della concessione di derivazione, il soggetto concessionario è tenuto al pagamento dell'ultima rata del canone nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio e la data effettiva di scadenza.

14. In caso di rinuncia o di pronuncia di decadenza prima della scadenza della concessione di derivazione, è trattenuto l'intero importo già versato a titolo di canone demaniale per l'annualità in corso.

15. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini della riscossione dei canoni non corrisposti relativi ad annualità pregresse, qualora il debito complessivo superi l'importo di euro 3.000, è consentita, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione concedente, la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo, con contestuale applicazione del tasso di interesse legale e con rata minima non inferiore a euro 1.500.

16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.

17. Non è soggetta alla corresponsione di canoni demaniali la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico regionale necessarie per la realizzazione di manufatti comunali, provinciali e regionali di attraversamento dei corsi d'acqua anche in subalveo.

18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 58

(Tariffe per la divulgazione di dati e informazioni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate le tariffe da applicare per la divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché per l'accesso ad altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico.

Art. 59

(Riscossione delle entrate)

1. La riscossione dei proventi relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche può essere effettuata per il tramite di apposito concessionario, da individuarsi previo esperimento di gara a evidenza pubblica.

Art. 60

(Entrate)

1. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), relative alle estrazioni di materiale litoide, e alle funzioni di cui alla lettera i) del medesimo comma, inerenti alle utilizzazioni di acque pubbliche, i proventi derivanti dalle relative concessioni sono introitati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.

2. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.

3. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati all'attività di gestione del demanio idrico trasferito, i proventi derivanti dalle concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio.

Art. 61

(Destinazione delle entrate)

1. I proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche sono destinati con le modalità previste dalla presente legge al finanziamento, prioritariamente, degli interventi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera i), nonché al finanziamento di inter-

venti di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche; parte dei proventi medesimi può essere altresì destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.

2. I proventi dei canoni, relativamente all'attività di asporto dei materiali inerti dai corsi d'acqua, sono destinati nella misura del 20 per cento, e comunque per un importo a metro cubo non inferiore a quello fissato per le attività estrattive dall'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e dai decreti di attuazione emanati dall'Assessore regionale all'ambiente, ai Comuni nei cui territori è esercitata l'attività.

3. In caso di canoni fissati a un valore inferiore a quello vigente, deve essere comunque garantita la quota da destinarsi ai Comuni nella misura di cui al comma 2.

4. I proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la manutenzione della rete idrografica e per la difesa dell'ambiente.

5. Per esercizio dell'attività si intende anche quella conseguente alla movimentazione dei materiali estratti.

6. Le quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 e le modalità di versamento dei relativi importi sono stabilite nel provvedimento di concessione.

7. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono destinati al finanziamento delle attività di studi e ricerca, di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e informazioni, nelle medesime materie.

8. Per i proventi di cui agli interventi previsti dall'articolo 37, comma 2, lettera i), possono trovare applicazione le disposizioni agevolative di cui all'articolo 57, comma 4.

Art. 62

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), per quanto di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1159 (3.7.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Proventi connessi all'istruttoria delle concessioni di derivazioni d'acqua, nonché delle licenze di attingimento e delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee».

3. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 4, 42, comma 2, e 49, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2487 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione «Spese per attività di studio e sperimentazione in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, anche in rapporto convenzionale con Università degli studi o altri soggetti specialistici e mediante finanziamento di dottorati di ricerca e di collaborazione» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2003.

4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.9.2.278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1428 (1.1.210.3.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - spese d'investimento - con la denominazione «Spese per l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua» e con lo stanziamento di euro 250.000 per l'anno 2002.

5. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 37, comma 2, e 61, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 2488 (2.1.210.3.10.15) - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione «Spese per interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali, situati nelle zone montane e parzialmente montane, che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio».

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa

complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2481 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione «Spese per la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche e degli impianti fissi di rilevamento - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, la cui denominazione è modificata in «Spese per studi, monitoraggi e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche», con riferimento al capitolo 2482 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione «Spese per studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado» e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

8. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.777, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.5, con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore ambientale», con riferimento al capitolo 1404 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di difesa del suolo e demanio idrico».

9. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2491 (2.1.210.3.10.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione «Finanziamenti del Fondo speciale per interventi urgenti e di pronto intervento in materia di regimazione idraulica dei corsi d'acqua e della laguna di Marano-Grado, ivi compresi rilevamenti, studi, materiali e attrezzature» e con lo stanziamento di euro 50.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1160 che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.2 - con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali e utilizzazioni nel settore ambientale» con riferimento al capitolo 1183 (3.2.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali relative alle estrazioni di materiale litoide e alle utilizzazioni di acque pubbliche».

11. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 60, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.1.666, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.1 - con la denominazione «Proventi da servizi in materia di difesa del suolo e demanio idrico», con riferimento al capitolo 1403 (3.1.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi in materia di difesa del suolo e di demanio idrico».

12. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 (3.2.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali».

13. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di

euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2002 denominata «Interventi di parte corrente dell'Autorità di bacino regionale» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 4 - programma n. 4.1 - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con riferimento al capitolo 9901 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per l'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 2003, alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 -2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

15. Agli oneri complessivi pari a euro 2.564.000, suddivisi in ragione di euro 300.000 per l'anno 2002, di euro 1.182.000 per l'anno 2003 e di euro 1.082.000 per l'anno 2004, derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, mediante storno di pari importo dai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati o mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del medesimo documento tecnico (partita n. 25 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) intendendosi corrispondentemente ridotte/revocate le relative autorizzazioni di spesa:

a) relativamente agli oneri per l'anno 2002 previsti dai commi 4 e 9:

U.P.B.	cap./S	2002	2003	2004
53.6.8.2.9	9710/25	-300.000	-	-

b) relativamente agli oneri previsti dai commi 3 e 7:

U.P.B.	cap./S	2002	2003	2004
4.1.22.1.89	2240	-	-516.000	-416.000

c) relativamente agli oneri previsti dal comma 6:

U.P.B.	cap./S	2002	2003	2004
4.1.22.2.93	2267 (M1)	-	-416.000	-416.000

d) relativamente agli oneri previsti dal comma 13:

U.P.B.	cap./S	2002	2003	2004
4.1.22.1.89	2249	-	-250.000	-250.000

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

(Assunzione di personale)

1. In relazione alle maggiori competenze regionali definite dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale tecnico e amministrativo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, nel limite massimo di quaranta unità.

2. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di realizzare interventi di particolare rilevanza e complessità sui corsi d'acqua, l'Amministrazione regionale provvede, con carattere di priorità, a sopperire alle esigenze di personale mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, anche con riguardo a figure professionali specialistiche per progetti-obiettivo individuati con deliberazione della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente.

3. In esito a quanto disposto al comma 1, le riduzioni di organico previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, sono attuate dall'Amministrazione regionale, soltanto nella misura del 10 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 64

(Inquadramento di personale statale)

1. L'Amministrazione regionale assicura l'efficienza e la continuità amministrativa nell'ambito del trasferimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 265/2001 e a tal fine favorisce il trasferimento di tutto il personale dell'amministrazione periferica dello Stato che, al 30 giugno 2001, svolgeva attività inerenti alla gestione tecnica e amministrativa del demanio idrico della regione Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento al personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al personale dell'Agenzia del demanio, settore demanio pubblico.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, mediante avviso pubblico distribuito anche presso gli uffici periferici dello Stato, informa tutti i dipendenti dell'avvio della procedura di trasferimento del personale potenzialmente coinvolto dalla presente legge, dando contestualmente notizia dell'inquadramento economico e funzionale potenzialmente conseguibile.

3. Entro i trenta giorni successivi, il personale interessato al trasferimento presenta domanda presso gli uffici regionali competenti allegando alla stessa un'apposita autocertificazione riguardante l'inquadramento economico-funzionale e le mansioni svolte.

4. La determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. Per la garanzia della continuità degli atti amministrativi sono istituiti, presso le direzioni periferiche dell'Amministrazione regionale, appositi uffici decentrati relativi alla gestione del demanio idrico.

Art. 65

(Alloggi demaniali)

1. I contratti di comodato relativi agli alloggi demaniali, già stipulati dallo Stato, per gli effetti di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 2669/1937, con gli addetti ai tronchi di vigilanza, restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza dei tronchi idraulici gli alloggi demaniali che si rendono disponibili o che vengono acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge.

Art. 66

(Disciplina transitoria dei canoni demaniali)

1. Fino all'assunzione di nuove determinazioni da parte della Giunta regionale in materia di canoni relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate di beni demaniali e di acque pubbliche, si applicano in via transitoria i canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiorazioni dei canoni demaniali nei termini di cui all'articolo 12 bis, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000, si applicano alle nuove concessioni di derivazione da rilasciare con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.

Art. 67

(Programmi annuali di intervento nella fase transitoria)

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, gli interventi relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale sono attuati in base a programmi annuali di intervento.

2. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale sono approvati con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale, qualora non sia ancora costituita l'Autorità di bacino regionale, ovvero i programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo interregionale e nazionale, finanziati con fondi del bilancio regionale, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposte formulate, rispettivamente, dalle Direzioni regionali dell'ambiente, delle foreste, dell'agricoltura e della viabilità e dei trasporti, previo coordinamento tra le stesse, sentita la Direzione regionale della protezione civile.

4. I programmi annuali di intervento di cui al comma 1 sono approvati nei limiti delle risorse annualmente assegnate sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, prescindendo dall'assunzione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2002, e nel rispetto delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18/1996, nel precedente esercizio finanziario, sempre che, rispetto alle precedenti direttive, non ricorra la necessità di definire particolari obiettivi o priorità da conseguire, individuando le relative risorse, né di emanare nuove direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

Art. 68

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42;

b) articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76;

c) articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

d) legge regionale 17 agosto 1985, n. 38.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 luglio 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, reca: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo».

- La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 265/2001 è il seguente:

Art. 2

(Trasferimento di funzioni amministrative)

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che già non le spettino.

2. Sono, altresì, delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverrà d'intesa con lo Stato in conformità a modalità preventivamente stabilite.

- La legge 5 marzo 1963, n. 366, reca: «Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado».

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 265/2001 è il seguente:

Art. 1

(Trasferimento di beni demaniali)

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto.

2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 265/2001 è il seguente:

Art. 3

(Funzioni conferite alla regione)

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

- Il testo dell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, è il seguente:

Art. 88

(Compiti di rilievo nazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) (abrogata).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

- Il testo dell'articolo 91 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 91

(Registro italiano dighe – RID)

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

- Il testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, reca: «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie».

- Il regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, reca: «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica».

- Il testo dell'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402 («Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali»), come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 37/1994, è il seguente:

Art. 6

Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

- Il testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, reca: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici».

- Il testo dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 112/1998, è il seguente:

Art. 29

(Funzioni e compiti conservati allo Stato)

(omissis)

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 è il seguente:

Art. 43

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'ac-

qua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 183/1989, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 584/1994, è il seguente:

Art. 10

(Le regioni)

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 15 della legge 183/1989, come modificato dall'articolo 4 della legge 253/1990, è il seguente:

Art. 15

(Bacini di rilievo interregionale)

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);

3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);

7) Sangro (Abruzzo, Molise);

8) Trigno (Abruzzo, Molise);

9) Saccione (Molise, Puglia);

10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);

2) Fiora (Toscana, Lazio);

3) Sele (Campania, Basilicata);

4) Noce (Basilicata, Calabria);

5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1994, reca: «Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale».

- Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 183/1989 è il seguente:

Art. 4

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

(omissis)

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 16 della legge 183/1989 è il seguente:

Art. 16

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

Nota all'articolo 8

- Per il titolo della legge 183/1989 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 («Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), è il seguente:

Art. 13

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

Nota all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 10 della legge 183/1989 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 3 della legge 183/1989 è il seguente:

Art. 3

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 («Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»), è il seguente:

Art. 44

(Piani di tutela delle acque)

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'àmbito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

a) i risultati dell'attività conoscitiva;

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 22 della legge 183/1989, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/1933, è il seguente:

Art. 22

(Adozione dei programmi)

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel

caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Note all'articolo 17

- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

- Il testo dell'articolo 12 bis del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo 275/1933 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

Art. 12-bis

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

Nota all'articolo 18

- Per il titolo del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 («Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale»), è il seguente:

Art. 28

(Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)

1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici».

10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli inter-

venti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate».

Nota all'articolo 20

- Il testo degli articoli 11 e 16, primo comma, n. 3, lettera k), del regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche») è il seguente:

Art. 11

Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in genere per l'esame della domanda.

Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del Genio civile.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammesse ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese di istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Art. 16

Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

(omissis)

3° Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

(omissis)

k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione sia esente, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.

Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

(omissis)

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 7 del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

Art. 7

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

- Il testo dell'articolo 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 («Disposizioni in materia di risorse idriche») è il seguente:

Art. 23

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Il capo III del titolo I del testo unico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso») reca: «Partecipazione al procedimento amministrativo».

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 22 del testo unico di cui alla legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 3/2001, è il seguente:

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 21, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate:

a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;

c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla Giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.

2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella `prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla Giunta regionale.

8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

9. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è nominato dalla Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 («Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), è il seguente:

Art. 9

(Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, al fine di coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.

2. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i Consorzi di sviluppo industriale, l'Ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali.

3. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono attraverso quali forme, previste dai commi 1 e 2, gestire lo sportello unico nel territorio di competenza.

4. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

5. Lo sportello unico è costituito da un'unica struttura, alla quale è affidato l'intero procedimento di coordinamento. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000 e da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001, è il seguente:

Art. 23

(Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

(omissis)

6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.

(omissis)

Note all'articolo 26

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche».

- Per il titolo della legge 36/1994 vedi nota all'articolo 21.

- Per il testo dell'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999 vedi nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 27

- Per il titolo del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 56 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993, è il seguente:

Art. 56

Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.

Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.

La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 è il seguente:

Art. 95

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Nota all'articolo 31

- Per il titolo del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 942 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 37/1994, è il seguente:

Art. 942

(Terreni abbandonati dalle acque correnti)

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Note all'articolo 37

- Il testo degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 («Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni»), è il seguente:

Art. 146

(Lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 147

(Provvedimenti in casi di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

- Il testo dell'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 è il seguente:

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

(omissis)

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

- La legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, reca: «Disciplina delle attività estrattive».

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 («Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali»), è il seguente:

Art. 8

(Procedura di trasferimento)

1. La Giunta regionale presenta annualmente entro il 30 giugno, al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 9, il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e alle Province, da attuare nell'esercizio finanziario successivo.

2. Il programma di cui al comma 1 concerne le materie di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è formulato in conformità agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7.

3. Il programma contiene la previsione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali da trasferire ai Comuni e alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto a funzioni e compiti amministrativi conferiti e al contempo deve comportare la parallela previsione della soppressione o del ridimensionamento delle corrispondenti strutture dell'amministrazione regionale.

4. Le competenti commissioni consiliari e l'Assemblea delle Autonomie locali esprimono il proprio parere sul programma di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere medesimo. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il programma è attuato con successive leggi regionali di riordino settoriale, nonché, nei casi consentiti, individuati dal programma medesimo, con regolamenti emanati, previo parere positivo delle commissioni consiliari competenti, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2. Al riordino delle strutture regionali si provvede con le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 5, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, è il seguente:

Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.

Note all'articolo 41

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 4, comma 10 ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 («Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»), convertito, con modificazioni, dalla legge 677/1996, è il seguente:

Art. 4

(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili)

(omissis)

10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità.

Note all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), è il seguente:

Art. 54

(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)

(omissis)

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

(omissis)

- Per il testo dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 45

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 47

- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 265/2001 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 265/2001 è il seguente:

Art. 4

(Trasferimento degli uffici)

1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza può avvalersi degli uffici della regione.

- Il testo dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998 è il seguente:

Art. 89

(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Note all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 («Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»), è il seguente:

Art. 4

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

- Il testo dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 («Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»), è il seguente:

Art. 51

(Università e ricerca)

(omissis)

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

(omissis)

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 152/1999 è il seguente:

Art. 41

(Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Note all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 523/1904, come modificato dall'articolo 22 della legge 774/1911, è il seguente:

Art. 2

Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'articolo 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

- Il testo dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 è il seguente:

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Note all'articolo 53

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo della legge 366/1963 vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 54

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 vedi nota all'articolo 2.

- Per il titolo del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 2.

- La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

- Il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 è il seguente:

Art. 18

L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'ufficio del Genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.

Art. 19

L'ingegnere capo del Genio civile, riconosciuta la regolarità delle denunce, allorché lo reputi necessario ed opportuno, fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio.

Avverso il procedimento dell'ingegnere capo, è ammesso ricorso in via gerarchica al ministero dei lavori pubblici.

Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Nei casi d'urgenza, qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

Note all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), è il seguente:

Art. 15

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

- Per il testo degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 57

- Per il testo dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 vedi nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 («Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi»), è il seguente:

Art. 7

(Oneri di coltivazione o ricerca)

1. A decorrere dall'1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall'articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 25/1992, a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa.

2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale.

3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'articolo 10 della presente legge, e il rela-

tivo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attività svolta dall'1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.

5. L'onere di coltivazione, come regolamentato dai commi precedenti, costituisce l'unica forma legittima di ristoro economico per l'utilizzo del territorio.

6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

8. La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell'onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l'estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

Note all'articolo 63

- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 («Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici»), è il seguente:

Art. 3

(Rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale)

1. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.

Nota all'articolo 64

- Per il titolo del decreto legislativo 265/2001 vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 2669/1937 è il seguente:

Art. 5

(Magazzini idraulici o di bonifica e depositi)

Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi.

Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le lire 50.000, alla seconda tutti gli altri.

A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.

Nota all'articolo 66

- Per il testo dell'articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 vedi nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2002, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Note all'articolo 68

- La legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, reca: «Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inonda-

zioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi».

- La legge regionale 23 dicembre 1980, n.76, reca: «Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979 n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognali, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi».

- La legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, reca: «Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento».

- La legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, reca: «Interventi regionali in materia di opere idrauliche».

LAVORI PREPARATORI

• Proposta di legge n. 20

- d'iniziativa dei consiglieri Mattassi, Alzetta, Gherghetta e Petris, presentata al Consiglio regionale in data 26 ottobre 1998, e assegnata alla IV Commissione permanente in data 29 ottobre 1998.

• Proposta di legge n. 63

- d'iniziativa dei consiglieri Violino, Arduini, Bortuzzo, Fasola, Follegot, Franz, Guerra, Londero, Narduzzi, Seganti, Vanin e Zoppolato, presentata al Consiglio regionale in data 24 marzo 1999, e assegnata alla IV Commissione permanente in data 30 marzo 1999.

• Disegno di legge n. 199

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2001 e assegnato alla IV Commissione permanente in data 27 marzo 2001.

• Proposta di legge n. 212

- d'iniziativa dei consiglieri Antonaz e Pegolo, presentata al Consiglio regionale in data 28 giugno 2001, e assegnata alla IV Commissione permanente in data 3 luglio 2001;

- proposte di legge nn. 20 e 63 esaminate dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 10 novembre 1999, 18 gennaio 2001, 15 febbraio 2001 e 22 marzo 2001; abbinate dalla IV Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 10 novembre 1999, con nomina di un Comitato ristretto effettuata nella seduta del 22 marzo 2001;

- disegno di legge n. 199 esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 5 aprile 2001, 2 maggio 2001, 4 luglio 2001 e 11 settembre 2001; abbinato alle proposte di legge nn. 20 e 63 dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 5 aprile 2001;

- proposta di legge n. 212 esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 12 luglio 2001 e 11 settembre 2001; abbinata alle proposte di legge nn. 20 e 63, nonché al disegno di legge n. 199, dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, nella seduta del 12 luglio 2001;

- proposte di legge nn. 20, 63, 212 e disegno di legge n. 199 esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute dell'11 e 20 settembre 2001, 4, 12 e 25 ottobre 2001, 15 novembre 2001 e 22 gennaio 2002; testo unificato approvato dal Comitato ristretto, all'unanimità, nella seduta del 22 gennaio 2002;

- esaminati dalla IV Commissione permanente, nel testo unificato approvato dal Comitato ristretto, nelle sedute del 14 e 21 marzo 2002; testo approvato dalla IV Commissione permanente, a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 21 marzo 2002, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Londero e Mattassi e, di minoranza, del consigliere Puiatti;

- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla IV Commissione permanente, nelle sedute del 21, 22, e 23 maggio 2002, nonché nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 e 29 maggio 2002; testo approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 29 maggio 2002;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 6/4314-02 del 20 giugno 2002.

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 14 giugno 2002, n. 13.

Amministrazione separata beni di uso civico di Tualis-Noiaretto di Comeglians. Nomina Commissario straordinario.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

ATTESO che l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Tualis-Noiaretto di Comeglians (Udine) è gestita da un Comitato di Amministrazione composto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 278 del 17 aprile 1957, di cinque membri compreso il Presidente;

VISTO il decreto n. 10, prot. n. 4264/1.9.60 del 15 aprile 2002, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha convocato per il giorno 9 giugno 2002 i comizi elettorali per la ricostituzione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Tualis-Noiaretto di Comeglians (Udine);

ATTESO che, come comunicato dal Segretario comunale del Comune di Comeglians con nota dell'11 giugno 2002, non è stato raggiunto, nelle suddette ele-

zioni, il quorum richiesto dall'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTI altresì gli articoli 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 3 ter della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13;

CONSIDERATO che gli articoli suddetti sanciscono la nullità della elezione in mancanza del raggiungimento del quorum richiesto dalle norme medesime;

VISTO l'articolo 85, terzo comma del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che qualora le elezioni siano risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dal sopracitato articolo 60, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando il Consiglio comunale non venga rinnovato con altra elezione;

VISTO l'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278, in base al quale per le elezioni dei Comitati frazionali, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, il quale ha trasferito alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato;

VISTO, altresì, l'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo 9/1997, il quale sancisce che le succitate funzioni amministrative sono trasferite alla Regione con decorrenza dal 15 marzo 1997;

VISTO l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare la continuità amministrativa dell'Amministrazione separata da Tualis-Noiaretto di Comeglians (Udine) a mezzo di apposito Commissario, sino alla rinnovazione del Comitato frazionale con altra elezione;

DECRETA

il sig. Gracco Armando, nato a Comeglians il 26 aprile 1949, residente a Comeglians (Udine), frazione Tualis, n. 46, è nominato Commissario straordinario dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Tualis-Noiaretto di Comeglians (Udine), sino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Al nominato Commissario viene attribuito, a titolo di rimborso spese, un compenso mensile forfettario lordo di euro 200 (duecento) che farà carico al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Lo stesso Commissario è incaricato della comunicazione del presente decreto a tutti gli enti ed uffici interessati e della pubblicazione all'albo del Comune di Comeglians e dell'Amministrazione separata di Tualis-Noiaretto di Comeglians.

Il presente decreto sarà trasmesso al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e alla Prefettura di Udine, nonchè pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 giugno 2002

CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 14 giugno 2002, n. 14.

Amministrazione separata beni di uso civico di Pesariis di Prato Carnico. Nomina Commissario straordinario.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

ATTESO che l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Pesariis di Prato Carnico (Udine) è gestita da un Comitato di Amministrazione composto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 278 del 17 aprile 1957, di cinque membri compreso il Presidente;

VISTO il decreto n. 10, prot. n. 4264/1.9.60 del 15 aprile 2002, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha convocato per il giorno 9 giugno 2002 i comizi elettorali per la ricostituzione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Pesariis di Prato Carnico (Udine);

ATTESO che, come comunicato dal Segretario comunale del Comune di Prato Carnico con nota del 10 giugno 2002, non è stato raggiunto, nelle suddette elezioni, il quorum richiesto dall'articolo 60 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTI altresì gli articoli 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 3 ter della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13;

CONSIDERATO che gli articoli suddetti sanciscono la nullità della elezione in mancanza del raggiungimento del quorum richiesto dalle norme medesime;

VISTO l'articolo 85, terzo comma del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che qualora le elezioni siano risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dal sopracitato articolo 60, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando il Consiglio comunale non venga rinnovato con altra elezione;

VISTO l'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278, in base al quale per le elezioni dei Comitati frazionali, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 3, il quale ha trasferito alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato;

VISTO, altresì, l'articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo 9/1997, il quale sancisce che le succitate funzioni amministrative sono trasferite alla Regione con decorrenza dal 15 marzo 1997;

VISTO l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali, che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli Ogani periferici dello Stato;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare la continuità amministrativa dell'Amministrazione separata di Pesariis di Prato Carnico (Udine) a mezzo di apposito Commissario, sino alla rinnovazione del Comitato frazionale con altra elezione;

DECRETA

il sig. Gonano Orlando, nato a Fleurier (Svizzera) il 27 marzo 1963, residente a Prato Carnico, frazione Pesariis, n. 138, è nominato Commissario straordinario dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Pesariis di Prato Carnico (Udine), sino all'insediamento dell'Organo ordinario a norma di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali, come definiti dalla nota prot. n. 8090/1.9.60 del 19 giugno 2001 della Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli usi civici e della nota prot. n. 348 UC/2001 del 28 maggio 2001 del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.

Al nominato Commissario è dovuto, a titolo di rimborso spese, un compenso mensile forfettario lordo di euro 200 che farà carico al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Lo stesso Commissario è incaricato della comunicazione del presente decreto a tutti gli enti ed uffici interessati e della pubblicazione all'Albo del Comune di Prato Carnico e dell'Amministrazione separata di Pesariis.

Il presente decreto sarà trasmesso al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e alla Prefettura di Udine, nonchè pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 giugno 2002

CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 giugno 2002, n. EST. 489-D/ESP/4699. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Varmo, per la realizzazione dei lavori di manutenzione strade, vie, piazze, marciapiedi, costruzione pista ciclabile e marciapiedi nella Frazione di Madrisio e nel Capoluogo.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Varmo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Varmo - Frazione di Madrisio - Provincia di Udine

legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5 bis

Foglio 30

Partita (CT) 939, mappale 33
superficie mq.: 2.200
consistenza: prato
superficie da espropriare: mq. 340
R.D. 23,29 x 10 = euro 232,90
al mq. = euro 0,10
indennità:

$$\frac{\text{V.V. euro/mq 17,60 + R.D./mq. euro 0,10}}{2}$$

= euro 8,85

euro/mq. 8,85 x mq. 340 =	euro	3.009,00
- 40% =	euro	1.203,60
	euro	1.805,40

Ditta catastale: Prebenda Parrocchiale di S. Redegonda di Madrisio di Varmo.

Partita (CEU) 1000416, mappale 37
superficie mq.: /
consistenza: area di pertinenza di fabbricato
superficie da espropriare: mq. 10
R.D. / x 10 = euro /
al mq. = euro /
indennità:

$$\frac{\text{V.V. euro/mq 17,60 + R.D./mq. euro /}}{2}$$

= euro 8,80

euro/mq. 8,80 x mq. 10 =	euro	88,00
- 40% =	euro	35,20
	euro	52,80

Ditta catastale:

Istituto Diocesano per il sostentamento del clero con sede in Udine.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 14 giugno 2002

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2002, n. 1052.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione di competenza del Servizio del volontariato per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 64, che individua le funzioni e le competenze del Servizio del volontariato;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta regionale il compito di definire annualmente, gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed assegnando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO inoltre l'articolo 6, comma 1 quater della citata legge regionale 18/1996 come inserito dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, legge finanziaria 2001, ed in particolare l'articolo 8, comma 52 come modificato dall'articolo 7, comma 41 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, legge finanziaria 2002;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002;

VISTE, in particolare, le previsioni recate, nell'ambito dei provvedimenti finanziari suddetti, per gli interventi di competenza del Servizio del volontariato nell'esercizio 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione e cultura, agli affari europei e al volontariato,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'attuazione degli interventi di competenza del Servizio del volontariato per l'esercizio finanziario 2002, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il Direttore del Servizio del volontariato provvede all'adempimento degli obblighi finanziari conseguenti, imputando i pagamenti a carico dei capitoli della rubrica di corrispondenza del Bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direttive generali, obiettivi e programmi di attività per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma

1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Premessa

Il settore del volontariato nel Friuli-Venezia Giulia è in grande espansione: lo dimostra il numero di iscrizioni al Registro generale, che attualmente supera le 700 associazioni operanti in tutti i settori, sociale, culturale, dei diritti civili ecc.

Lo strumento legislativo con cui la Regione interviene in questo comparto è la legge regionale 12/1995 concernente la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato; il riferimento comunque è rappresentato dalla legge 266/1991 «Legge quadro sul volontariato». Il comparto stesso, che rappresenta una specificazione delle ONLUS, e, in termini usuali, del non-profit, è in rapida evoluzione: l'attuazione della legge-quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali apre prospettive nuove per il volontariato assistenziale e sanitario mentre la legge 383/2000 concernente l'associazionismo di promozione sociale rende necessario un intervento legislativo regionale per la disciplina delle Associazioni di promozione sociale nel Friuli-Venezia Giulia e necessariamente anche un adeguamento della legge regionale 12/1995 sul volontariato.

Programmi

Per il raggiungimento degli obiettivi generali, l'attività amministrativa del Servizio del volontariato nel 2002 si esplica essenzialmente in due direzioni: la prima attiene specificatamente all'esplicazione di attività gestionale, in particolare la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 con le prescritte revisioni periodiche, il raccordo e la consulenza nei confronti delle altre istituzioni pubbliche al fine della valorizzazione del volontariato, la gestione della banca dati del volontariato, i rapporti con il Comitato regionale del volontariato ed i collegamenti con le altre strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia e con il Centro di servizio di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/1995 operante ormai da oltre un anno; la seconda comprende gli interventi di sostegno al settore del volontariato come di seguito specificati.

Va considerata infine l'attività relativa alle spese funzionali volta a far fronte alle esigenze operative e correnti del Servizio.

Per quanto riguarda l'attività prettamente di gestione, si ravvisa la necessità di procedere alla prima revisione del Registro che per legge deve avvenire con cadenza biennale. Con apposito atto regolamentare sarà disciplinata la tenuta del Registro stesso, attraverso disposizioni il più possibile semplificate ed essenziali per l'iscrizione, per la revisione e la cancellazione dal Registro. In particolare saranno sottoposte a revisione le Associazioni via via iscritte fino al 31 dicembre 1999 con la finalità di verificare, se del caso anche con controlli diretti, la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti.

1. Interventi di sostegno al settore del volontariato

Capitolo 5010 (spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento, la formazione ed aggiornamento dei volontari) - UPB 8.5.45.1.260.

Riferimento normativo: legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, articolo 8 e Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 22 gennaio 2001.

Risorse anno 2002: euro 669.753,28.

Soggetti beneficiari: le Associazioni di volontariato iscritte al Registro generale. Inoltre ai sensi dell'articolo 5 comma 60 della legge finanziaria l'importo di 50.000 euro è destinato al sostegno dell'attività svolta dall'Associazione «Progetto aggregazione giovanile» al fine dell'affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.

Obiettivi programmatici

Gli obiettivi, in particolare per la promozione della solidarietà e per la formazione dei volontari, consistono:

- nel favorire l'attività svolta dalle Organizzazioni di volontariato per la promozione della cultura della solidarietà, la sensibilizzazione verso il volontariato e per aggiornare e formare i volontari;
- nell'avvicinare al volontariato il maggior numero di persone e nel consentire, attraverso i progetti di formazione e aggiornamento, il raggiungimento da parte dei volontari della preparazione necessaria e più rispondente alle varie esigenze ed attività svolte dalle Associazioni.

Priorità e direttive

La maggior parte del finanziamento va riservata all'attività formativa e di aggiornamento dei volontari; una parte residuale va riservata alle manifestazioni, convegni o altro per la promozione della cultura della solidarietà e la sensibilizzazione verso il volontariato.

Per quanto riguarda la formazione ed aggiornamento dei volontari le priorità e direttive consistono:

- nel consentire gli interventi da parte del più ampio numero di Associazioni richiedenti, limitando l'importo massimo del contributo in considerazione che sono sufficienti progetti formativi di dimensioni e costi economici abbastanza contenuti;
- nel favorire i progetti presentati nel settore sociale, assistenziale, della tutela dei diritti piuttosto che culturale o sportivo che già godono di contributi specifici;

- nel favorire i progetti presentati congiuntamente da più associazioni che operano nello stesso settore, in modo da utilizzare al meglio le risorse e razionalizzare gli interventi;
- nel valutare i progetti sotto l'aspetto della validità dell'iniziativa in considerazione della professionalità dei docenti, dei costi e del numero dei volontari da formare.

Per quanto riguarda la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari le priorità e le direttive consistono:

- nell'assicurare lo svolgimento sul territorio regionale di un certo numero di manifestazioni, limitando il contributo in considerazione che di massima i costi sono abbastanza contenuti;
- nel favorire le iniziative che, per la partecipazione di più associazioni e/o l'adesione di Enti pubblici, danno maggiori garanzie in termini promozionali, sociali ed educativi;
- nel valutare i progetti sotto l'aspetto della validità in rapporto ai costi, all'ambito territoriale, ai settori ai quali si rivolgono per i quali avranno priorità quello socio-assistenziale e delle situazioni di disagio, infermità e di soggetti svantaggiati.

Per quanto riguarda il rendiconto dei contributi erogati, il Servizio procederà a verifiche e controlli a campione nell'ordine di almeno il 10% per ambedue le tipologie di intervento.

La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996 come inserito dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001, delega al Direttore del Servizio autonomo del volontariato le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 5010 stanziate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 8.5.45.1.260.

Capitolo 5016 (contributi per la costituzione di un «Fondo rischi a favore di Consorzi di Garanzia Fidi tra organizzazioni di carattere economico-sociale senza fini di lucro») - UPB 8.5.45.2.262.

Riferimento normativo: articolo 4, comma 8, legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 e articolo 5, comma 81, legge regionale 3/2002 (legge finanziaria 2002).

Risorse anno 2002: euro 826.331,04.

L'obiettivo programmatico è di facilitare anche per il settore del non profit l'accesso al credito, come avviene per altri settori.

Si tratta di informare e sensibilizzare le Associazioni, anche attraverso il Centro servizi e l'Assemblea annuale sull'importanza della costituzione di tale Consorzio ed ai benefici che ne possono derivare alle varie Associazioni.

2. Acquisti funzionali all'attività di servizio

Capitolo 5005 - UPB 52.3.45.1.1623.

Riferimento normativo: articolo 8, comma 52, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - legge finanziaria 2001 - (spese per l'acquisto di materiale e attrezzature d'ufficio, libri, riviste ecc. e per la partecipazione del personale a corsi, convegni ed altro per la formazione e l'aggiornamento) come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001 - Regolamento approvato con decreto n. 0259/Pres. dell'11 luglio 2001.

Risorse anno 2002: euro 15.000,00.

Obiettivi, priorità e direttive

Consistono nel rendere più incisiva l'operatività del Servizio mediante:

- la tempestività nell'approvvigionamento di beni connessi ad esigenze specifiche del Servizio quali materiali ed apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- la formazione del personale, attraverso la partecipazione dei dipendenti con qualifica non inferiore a Segretario a specifici corsi, seminari, convegni ed altre iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale in ordine alle tematiche attinenti ai compiti del Servizio o comunque ritenute di volta in volta utili per lo sviluppo professionale nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura.

La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996 come inserito dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001, delega al Direttore del Servizio autonomo del volontariato le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 5005 stanziate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.45.1.1623.

SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

Programma 2002

Schema ricognitivo (nota 2979 dell'8 marzo 2002 della Ragioneria generale)

Capitoli delegati: 5010-5005

Capitolo riservato alla Giunta regionale: 5016

Osservazioni

Nessuna variazione rispetto al programma precedente.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1652.

Legge regionale 10/1997, articolo 4. Indirizzo programmatico per l'anno 2002 relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 10 del 1997 prevede che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi che si intendono attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della citata legge regionale 10/1997 la Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo;

PRESO ATTO dell'avvenuta consultazione delle parti sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 10/1997, giusta comunicazione trasmessa con nota prot. 1475/3.2/SASM dell'11 aprile 2002;

CONSIDERATO che analoga comunicazione è stata trasmessa alle Comunità montane ed all'Agemont con nota prot. 1476/3.2/SASM;

RILEVATO che in relazione ai criteri relativi al riparto dei fondi destinati alle iniziative previste all'articolo 15 della legge regionale 13/2001 con note prot. 1700/3.2/SASM del 18 aprile 2002 e prot. 1852/3.2/SASM del 30 aprile 2002 sono state sentite le Amministrazioni provinciali;

VISTO il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2002, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 3 e 4 della più volte citata legge regionale n. 10 dell'8 aprile 1997, con riferimento all'utilizzo delle risorse nel medesimo evidenziate;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (assestamento bilancio 2001) ed in particolare l'articolo 5, commi 10 e seguenti;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 10 dell'8 aprile 1997, il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2002, relativo alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, nel testo allegato al presente Provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale;

- la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PROGRAMMA ANNUALE D'IMPIEGO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2002

1. Considerazioni preliminari

L'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la Giunta regionale approvi il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, definendo, in relazione agli interventi che si intendono attuare, gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari.

Le finalità del Fondo, dettate dall'articolo 4 della legge regionale 10/1997 e per effetto delle successive modifiche legislative apportate al medesimo, si sostanziano in un'attività volta a:

- finanziamento di progetti integrati, settoriali ed intersettoriali, di sviluppo territoriale o tematico, compresi gli aiuti alle imprese;
- finanziamento di progetti aventi le caratteristiche dei precedenti, in attuazione di iniziative comunitarie o statali;

- concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna;
- aiuti alle imprese commerciali, compresi gli esercizi pubblici, dell'area montana finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;
- interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), finanziati con le risorse affluite dal Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 97/1994. In quest'ultima categoria rientrano i seguenti interventi, previsti dalla legge regionale n. 13 del 24 aprile 2001 emanata in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, considerato che la norma stessa prevede che alla relativa spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato:

  a) contributi ai Comuni montani per il sostegno del servizio di trasporto pubblico locale (articolo 15);

  b) costituzione del Centro internazionale di ricerca sulla montagna (articolo 16);

  c) contributi quinquennali agli insegnanti per il trasferimento della residenza nei Comuni montani (articolo 17).

Con riferimento all'intervento di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 3/2002 (Finanziaria 2002), l'attività contributiva è esercitata dalle Province. Il medesimo articolo prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le Province siano individuati dalla Giunta regionale nell'ambito della programmazione assunta dalla Giunta per il Fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 10/1997 come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6, commi 210 e 211 della legge regionale 2/2000. Per tale attività l'articolo 4, comma 30 della legge regionale 3/2002 destina una spesa annua di 258.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Con il Fondo si finanziano inoltre i programmi d'intervento per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, compresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone (stanziamento annuo di euro 516.461,90 disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, disciplinato dall'articolo 5, commi 10, 11 e 12 della legge regionale 23/2001).

2. Risorse

Ai sensi e per gli effetti delle richiamate disposizioni normative le attuali disponibilità finanziarie sono:

a) stanziamento iscritto al capitolo 1050 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi regionali; euro 4.791.969,00

b) stanziamento iscritto al capitolo 1052 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi statali (Terremoto); euro 2.954.076,36

c) stanziamento iscritto al capitolo 1053 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 - fondi statali (Fondo nazionale per la montagna): attualmente non è definito l'importo dell'assegnazione statale per l'anno 2002; risulta peraltro da utilizzare un importo residuo relativo all'assegnazione per l'anno 2001, non ancora iscritto in bilancio all'atto dell'ultima delibera di programmazione per l'anno 2001 ed attualmente disponibile in conto competenza 2002; euro 43.505,45

d) stanziamento iscritto al capitolo 1640 del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 - (finanziamenti alle comunità montane per programmi d'intervento nei comuni in cui è insediata la minoranza slovena); euro 516.461,90

e) stanziamento iscritto al capitolo 1055 del bilancio di previsione per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 Fondi statali (ex articolo 7, comma 2, legge

19/1991) in conto competenza derivata dall'esercizio 2001; euro 32.376,79

f) giacenze di cassa, riutilizzabili per nuove iniziative: euro 336.678,13

f.1 per minori spese nell'esercizio precedente euro 32.817,81

f.2 «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura» (articolo 4, comma 2, lettera b ter), legge regionale 10/1997 disponibilità residua a seguito dell'esaurimento della graduatoria euro 303.860,32

g) interessi sulle giacenze di cassa sullo speciale conto di tesoreria intestato al Fondo relativi al periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001; euro 111.224,17

per un totale di euro 8.786.291,80

3. La programmazione dell'anno 2002 e le direttive d'ordine generale

Premessa

Le precedenti programmazioni delle risorse del Fondo hanno individuato delle specifiche linee di intervento finanziario da parte dell'Amministrazione regionale, che in parte vengono riprese anche con il presente documento, riviste alla luce delle attuali esigenze del territorio montano interessato e delle disposizioni legislative intervenute.

Considerato che vi è esigenza di una complementarietà degli interventi finanziati con il Fondo e di quelli previsti nell'ambito della programmazione nelle aree interessate dall'obiettivo 2 e dagli altri programmi comunitari per gli anni 2000-2006, si ritiene opportuno che gli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna costituiscano finanziamenti di accompagnamento o complementari a particolari e significative misure previste dai diversi programmi comunitari gestiti dalla Regione, in particolare l'obiettivo 2.

Per quanto riguarda le fonti statali a destinazione vincolata ed i fondi attribuiti alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994, le somme disponibili saranno utilizzate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione.

Per quanto riguarda le altre risorse, si intende innanzitutto:

1. dare continuità all'azione di sostegno degli esercizi commerciali, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 10/1997, con riferimento ai costi sostenuti dalle aziende nell'anno 2001;
2. destinare un ulteriore importo al finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, previsti al punto B.1 della D.G.R. 1968/2000;
3. destinare un ulteriore importo al finanziamento degli oneri di riscaldamento sostenuti dai nuclei familiari dell'area montana negli anni 2000 e 2001.

Si conferma inoltre l'indirizzo programmatico già adottato nelle delibere di programmazione per gli ultimi anni, che vede attribuita alla Giunta regionale la possibilità di definire un programma intersettoriale di interventi, contemperando le diverse esigenze prospettate dal territorio, rispetto al quale l'Amministrazione regionale si configura quale soggetto attuatore.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sostituito dal comma 211 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, di seguito alla descrizione di ciascun intervento vengono dettate le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del presente programma annuale.

Nell'attuazione degli interventi si seguiranno inoltre le disposizioni recate dal Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi

A) Interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per la montagna (capitolo 1053).

La quota del Fondo nazionale per la montagna per la Regione Friuli Venezia Giulia, relativa all'anno 2002, non ancora assegnata, formerà oggetto di successiva deliberazione.

Si ritiene di destinare la somma residua relativa all'assegnazione per l'anno 2001 a valere sul Fondo nazionale per la montagna, pari ad euro 43.505,45, al finanziamento dei Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui al successivo punto C.1.2., cui si rinvia.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

Con riferimento alle iniziative finanziate a valere sui fondi assegnati dallo Stato, ed oggetto di precedenti programmazioni sono date le seguenti direttive ed indirizzi:

1. Contributi ai Comuni per servizi di trasporto locale (articolo 15 legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 3/2002)

Con deliberazioni della Giunta regionale. n. 1621/2001 e n. 4043/2001, relativa alla programmazione 2001 del Fondo, è stato destinato all'intervento un importo complessivo di euro 413.165,52.

I criteri stabiliti per il riparto della somma disponibile, sentite le Amministrazioni provinciali interessate con note prot. SASM/1700/3.2 del 18 aprile 2002 e n. SASM/1852/3.2 del 30 aprile 2002, sono i seguenti:

- il 50% viene ripartito in base alla superficie montana di competenza della Provincia;
- il 50% viene ripartito in base alla popolazione dichiarata montana dai Comuni afferenti alla Provincia.

I dati da prendere a base per il riparto sono i dati ufficiali più recenti attualmente disponibili (quali risultano dal compendio statistico della Regione edizione 1999 - Tavola 15.2.).

Sono altresì formulate le seguenti direttive per l'utilizzo dei fondi.

Appare opportuno, nell'ambito del potere di indirizzo e coordinamento riconosciuto all'Amministrazione regionale e, specificatamente alla Giunta regionale nell'ambito della gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, prevedere che nella gestione dell'intervento le Province operino in modo coordinato, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dell'utenza nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Ciò premesso sarà predisposto uno schema di Regolamento tipo, al quale le Amministrazioni provinciali dovranno attenersi nella predisposizione ed emissione degli atti di competenza, relativi all'intervento di che trattasi.

Lo schema di Regolamento tipo, sul quale saranno sentite le Amministrazioni provinciali interessate, sarà approvato dalla Giunta regionale come atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996.

Il Regolamento tipo disciplina in particolare i criteri generali di selezione delle domande, ferma restando la priorità stabilita dalla norma per gli interventi realizzati nei Comuni appartenenti alle zone C e B di cui alla classificazione adottata con deliberazione della Giunta regionale in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

2. Finanziamento Centro Internazionale di ricerca sulla montagna (articolo 16 della legge regionale 13/2001)

Con D.G.R. 1621/2001, punto A.2., relativa alla programmazione del Fondo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2001 è stata disposta l'assegnazione di euro 103.291,38 (pari a lire 200.000.000) a favore del Centro Internazionale di ricerca sulla montagna.

L'erogazione dell'importo relativo è subordinata alla presentazione da parte del neo-costituito Centro di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia semplice dell'atto costitutivo;
b) copia semplice dello Statuto;
c) programma delle iniziative previste nella fase di avvio corredato da previsione di spesa;
d) bilancio preventivo.

Per l'attuazione dell'intervento il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna opera secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 13/2001.

Relativamente all'assegnazione del contributo per l'anno 2002 al suddetto Centro, previsto dalla norma richiamata in euro 103.291,38 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, nell'ipotesi in cui non siano acquisiti in tempo utile i fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna, si fa fronte con le altre risorse del Fondo.

3. Contributi agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani (articolo 17 della legge regionale 13/2001).

All'intervento è stato destinato a valere sulla programmazione 2001 del Fondo, con le deliberazioni Giunta regionale n. 1621/2001 e n. 4043/2001, l'importo complessivo di euro 154.937,07.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, successivamente all'approvazione del «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei Comuni montani di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13», avvenuta con decreto del Presidente della Regione n. 0142/Pres. del 17 maggio 2002, provvede alla stipula di idonea convenzione con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca scientifica ed all'emissione del conseguente bando.

B) Interventi finanziati con fondi statali a destinazione vincolata.

B.1. Interventi a favore dei territori montani in cui è insediata storicamente la minoranza slovena (articolo 5, commi 10, 11 e 12 legge regionale 23/2001 - Capitolo 1640) euro 516.461,90

Con D.G.R. n. 4043 del 27 novembre 2001 sono stati individuati i criteri e parametri per il riparto dei fondi medesimi tra le Comunità montane interessate dall'intervento.

Si ritiene di confermare anche per il riparto 2002 i criteri a suo tempo adottati, fermo restando che nel riparto si utilizzerà quale popolazione di riferimento quella al 31 dicembre 2000, quale risultante dal Compendio statistico della Regione Friuli Venezia Giulia edizione 2000, e che i valori ripartiti vanno parzialmente variati per tener conto del passaggio all'euro.

La somma complessiva di euro 516.461,90 è stata così suddivisa:

- euro 232.410,00 ripartita in misura uguale sui 15 Comuni interessati dal riparto (euro 15.494,00 per ciascun Comune);
- euro 129.114,00 ripartita proporzionalmente alla superficie montana complessiva (montana e in C.B.M.) di ciascun Comune (quale risultante dal Compendio statistico del Friuli-Venezia Giulia edizione 1999);
- euro 154.937,90 ripartita proporzionalmente alla popolazione di ciascun Comune al 31 dicembre 2000 (quale risultante dal Compendio statistico del Friuli-Venezia Giulia edizione 2000) riparametrata per tener conto delle zone di svantaggio socio-economico con le stesse modalità previste nella citata D.G.R. 4043/2001.

Direttive Generali e atti di indirizzo amministrativo

Per l'intervento suddetto le risorse sono ripartite con le modalità qui sopra previste.

Le Comunità montane predispongono all'interno dei rispettivi programmi straordinari o programmi-stralcio annuali apposita «sezione di programma» comprendente le ipotesi di utilizzazione delle risorse assegnate, ai sensi degli articoli 19 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, atteso che la Giunta regionale nella seduta del 15 maggio 2002 ha approvato il d.d.l. «Norme urgenti in materia di Comunità Montane» (d.d.l. n. 264 presentato il 17 maggio 2002) con il quale, in particolare, si differisce la soppressione delle Comunità Montane al 1° gennaio 2003.

C) Interventi finanziati con le altre disponibilità del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

C.1. Rifinanziamento e continuazione di interventi

C.1.1 «Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura (articolo 4, comma 2, lettera b ter), legge regionale 10/1997) - anno 2001», euro 1.855.549,55

Nel corso del 2001 è stato adottato il Regolamento relativo ai criteri ed alle modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) ter, approvato con D.P.Reg. n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001.

Per tale finalità è destinata una spesa di euro 1.855.549,55, comprensiva della disponibilità residua di euro 303.860,32 sulle somme assegnate a fronte del bando relativo al medesimo intervento per l'anno 2000, a seguito dell'esaurimento della relativa graduatoria.

Direttive Generali e atti di indirizzo amministrativo

Per l'intervento sopra riportato si provvede all'emissione di apposito bando ai sensi del Regolamento adottato con D.P.Reg. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, relativo al contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura relativo all'anno 2001.

C.1.2. «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997», euro 559.965,45

Con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001, n. 073/Pres., sono state definite le modalità per il finanziamento dei progetti integrati indicati dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997.

Con decreto n. 63/SASM del 28 maggio 2001 è stato emanato il relativo bando. L'istruttoria delle domande è tutt'ora in corso.

Considerato l'elevato numero di progetti presentati si ritiene di dover incrementare le risorse già riservate per tale intervento di ulteriori euro 559.965,45 (compresi euro 43.505,45 di risorse statali di cui al precedente punto A), portando l'entità delle risorse complessivamente disponibili per l'iniziativa a euro 5.664.679,04.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

Nella gestione del suddetto intervento, si procede secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001 n. 073/Pres. e dal bando emanato con decreto n. 63/SASM del 28 maggio 2001.

C.1.3. «Contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico (contributo per anno 2001)», euro 1.032.920,00

Come stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 970 del 28 marzo 2002 concernente l'indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2002, si confermano gli interventi contributivi per il riscaldamento per la prima casa a favore dei nuclei familiari residenti in montagna, previsti a carico del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Si determinano in euro 1.032.920,00 le risorse da riservare alla finalità in parola.

L'importo andrà ad implementare le risorse ancora disponibili sulla D.G.R. 1621/2001 ammontanti a euro 2.472.174,35.

Direttive Generali e atti di indirizzo amministrativo

Con riferimento all'intervento suddetto si conferma quanto previsto nella D.G.R. n. 970 del 28 marzo 2002, relativa all'indirizzo programmatico relativo all'attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2002.

Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni modificative dell'articolo 4, comma 4 bis) della legge regionale 10/1997 e dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 13/2000, previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono riattivati mediante idonee modifiche regolamentari ed emanazione di apposito bando, i contributi per il riscaldamento della prima casa a favore dei nuclei familiari residenti in montagna.

Il nuovo bando riguarda le spese sostenute dalle famiglie nel corso dell'anno 2000. A tale finalità sono destinate anche le risorse residuali sulla D.G.R. n. 1621/2001.

C.1.4. «Insediamento di attività produttive in Comune di Paularo»

Con D.G.R. n. 1621/2001, punto D.5., è stato ammesso a finanziamento un primo lotto del progetto presentato dal Comune di Paularo per l'insediamento di attività produttive in località Aones.

Il Comune di Paularo ha successivamente segnalato la sopravvenuta indisponibilità del proprietario dell'area a suo tempo individuata a cedere i terreni e ha conseguentemente individuato un'area di propria proprietà in località Trottola nella quale è possibile realizzare l'intervento a suo tempo proposto.

Si autorizza pertanto la conferma in capo all'Amministrazione comunale di Paularo, del contributo a suo tempo concesso pari ad euro 206.582,76, per la realizzazione dell'intervento suddetto, in località Trottola anziché Aones, atteso che l'interesse pubblico è comunque raggiunto.

C.1.5. «Sostegno alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali»

Il primo finanziamento di lire 800.000.000 (pari ad euro 413.165,52) (utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0479/Pres. del 27 dicembre 2000 e del successivo bando approvato con decreto n. 7/SASM del 12 febbraio 2001), si inserisce in una iniziativa regionale più ampia di sostegno al settore delle utilizzazioni boschive che si raccorda con la misura «i» del Piano di sviluppo rurale.

Si è considerato che i beneficiari delle iniziative contenute nel Piano di sviluppo rurale sono gli stessi di quelli previsti dal sostegno finanziario di cui trattasi, così come molti degli interventi finanziabili sono presenti sia nel Regolamento comunitario che nel Regolamento regionale. Inoltre l'attuazione del Regolamento comunitario sta raggiungendo molti degli obiettivi prefissati da entrambi gli strumenti finanziari soprattutto per quanto attiene i beneficiari intesi come proprietari forestali pubblici e privati.

Per quanto sopraesposto, su specifica segnalazione della Direzione regionale delle foreste, con il finanziamento in oggetto verranno messe a bando solo alcune delle misure indicate nel Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 2000, al fine di dare più efficacia all'iniziativa e concentrare maggiormente il sostegno finanziario a favore delle imprese.

Il bando pertanto attiverà i seguenti interventi.

A) Per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del «Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo»:

1. utilizzazioni boschive in economia nelle forme dell'Amministrazione diretta e dei cottimi di lavorazione.

2. Vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione realizzata anche tramite la Borsa del legno regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE; l'aiuto copre soltanto le spese legate al servizio e non al funzionamento del soggetto delegato alla vendita.

3. Recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive.

B) Per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 del «Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo»:

4. scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione.

5. Manutenzione ordinaria della viabilità.

6. Realizzazione di viabilità secondaria, come definita dalla normativa regionale di cui alla delibera giuntale n. 1245 del 23 marzo 1990.

7. Recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive.

8. Operazioni di utilizzazione dei lotti boschivi condotte nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

Nella gestione dell'intervento di applicano le previsioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 27 dicembre 2000.

C.2 Interventi affidati direttamente all'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale intende finanziare inoltre singole iniziative che costituiscono specifici progetti operativi.

Gli interventi finanziati sono riuniti in aree settoriali in relazione ai contenuti progettuali.

AREA AGRICOLTURA

C.2.1. «Valorizzazione della carne locale - Filiera carne di qualità» euro 130.000,00

La Comunità montana della Carnia intende avviare, in collaborazione con la Comunità montana Canal del Ferro-Valcanale, che ha intrapreso un'analoga iniziativa finanziata dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con la programmazione 2001 (D.G.R. n. 1621/2000, punto D.1.), un progetto di sviluppo per la «Valorizzazione della carne locale - Filiera carne di qualità».

Il progetto si sostanzia nell'attivazione di un progetto pilota o studio conoscitivo per l'avvio della filiera ed un successivo progetto gestionale di mantenimento, consolidamento e valorizzazione della carne di qualità mediante la creazione di una struttura associativa tra produttori ed altri soggetti.

La Comunità montana ha chiesto un intervento finanziario a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per l'avvio del progetto pilota o studio conoscitivo, per il quale è prevista la durata di tre anni.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore della Comunità montana della Carnia, ammontano ad euro 130.000,00.

AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE
NEL SETTORE SECONDARIO

C.2.2. «Opere di urbanizzazione del costruendo Centro Servizi» a Maniago euro 135.000,00

Il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone intende realizzare a Maniago un tratto della rete fognaria di collegamento tra il costituendo Centro servizi del Consorzio medesimo e la rete principale a servizio della zona industriale di Maniago. Tale tratto di fognatura consentirà il collegamento di alcune Aziende insediate prive finora, per problemi di quote, di collegamento alla rete consortile.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, ammontano ad euro 135.000,00.

C.2.3. «Costruzione di un acquedotto» a Cimolais euro 180.000,00

Il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone intende procedere alla realizzazione in località Gotte del Comune di Cimolais, di un lotto della rete acquedottistica ad integrazione dell'esistente, a servizio della zona industriale di Cimolais-Pinedo. Tale acquedotto consentirà in parte di fornire acqua potabile anche al Comune di Cimolais per alcune aree ora difficilmente raggiungibili dalla rete esistente.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, ammontano ad euro 180.000,00.

C.2.4. «Stralcio del P.I.P. della zona artigianale industriale D2» a Cavasso Nuovo euro 135.000,00

L'Amministrazione comunale di Cavasso Nuovo sta realizzando opere nell'ambito del P.I.P. riguardante la zona artigianale e industriale D2 ed ha richiesto l'intervento regionale a fronte dell'attuazione di uno stralcio funzionale del P.I.P.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore Comune di Cavasso Nuovo, ammontano ad euro 135.000,00.

C.2.5. «Realizzazione struttura destinata all'accoglimento di attività produttive nel settore agroalimentare» a San Pietro al Natisone euro 258.228,45

La Comunità montana Valli del Natisone intende realizzare una struttura destinata all'accoglimento di attività produttive nel settore agroalimentare, con realizzazione di una struttura edile completa riferita alle strutture in elevazione nel P.I.P. di San Pietro al Natisone.

La Comunità montana ha chiesto l'intervento finanziario del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna a fronte di un lotto funzionale del progetto generale.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore della Comunità montana Valli del Natisone, ammontano ad euro 258.228,45.

C.2.6. «Adeguamento dell'acquedotto comunale con potenziamento della Sorgente Ambiesta» del Comune di Verzegnis euro 120.120,00

Nell'ambito della programmazione 2001 è stato ammesso a finanziamento a valere sul Fondo regionale per lo Sviluppo della montagna il primo lotto dei lavori di adeguamento dell'acquedotto comunale con poten-

ziamento della Sorgente Ambiesta del Comune di Verzegnis, con un contributo di euro 180.759,91.

L'Amministrazione comunale di Verzegnis chiede un ulteriore contributo sul secondo lotto dei lavori, necessari per assicurare, in particolare nel periodo estivo, l'approvvigionamento idrico delle Aziende insediatesi nella zona artigianale.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Verzegnis, ammontano ad euro 120.120,00.

C.2.7. «Completamento urbanizzazione P.I.P.» da parte del CO.S.IN.T. euro 808.265,00

Nell'ambito della programmazione 2001 è stato ammesso a finanziamento a valere sul Fondo regionale per lo Sviluppo della montagna un primo lotto delle opere di urbanizzazione dei P.I.P. di Cavazzo Carnico e Cercivento.

Il CO.S.IN.T. intende procedere al completamento delle opere di urbanizzazione dei P.I.P. di Cavazzo Carnico e Cercivento.

Gli interventi a Cavazzo Carnico riguardano un secondo lotto di infrastrutture nell'area P.I.P., per complessivi 5.000 mq., indispensabili per avviare una prima area produttiva, sulla quale è già stato formalizzato al Comune ed al Consorzio l'interesse di alcune aziende a poter edificare strutture industriali. Gli interventi riguardano la progettazione della strada di accesso all'area P.I.P. e l'acquisto delle aree. Il Consorzio ipotizza che a seguito dell'intervento potrebbero essere creati 23 nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda gli interventi in Comune di Cercivento, si tratta di potenziare con un secondo comparto l'area produttiva denominata «Glorie», individuata in prossimità del campo sportivo, mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per l'area che potrebbe accogliere quattro lotti a disposizione di nuove imprese o di imprese esistenti che intendono ampliare la loro attività.

Il Consorzio intende inoltre procedere alla costruzione in Comune di Verzegnis di un'arteria di collegamento della zona artigianale di Chiaulins con la strada provinciale della Val d'Arzino e con la strada provinciale n. 72 di Invillino.

Le risorse complessivamente destinate per gli interventi nei Comuni di Cavazzo Carnico, Cercivento e Verzegnis, a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo - CO.S.IN.T, ammontano a euro 808.265,00.

C.2.8. «Intervento di adeguamento area per sfruttamento acque oligominerali Fonte Arvenis» in Comune di Ovaro euro 250.114,45

L'Amministrazione comunale di Ovaro intende realizzare una serie di interventi al fine di uno sfruttamento economico delle acque oligominerali della Fonte da parte di privati concessionari, ed in particolare il rifacimento della rete di trasporto e dell'opera di presa relativa alla Fonte Arvenis.

L'intervento rappresenta il presupposto per l'insediamento di uno stabilimento di sfruttamento delle acque con conseguente ricaduta positiva per l'occupazione e l'economia locali e costituisce opera essenziale per lo sviluppo del territorio comunale.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Ovaro, ammontano a euro 250.114,45.

C.2.9. «Realizzazione di una struttura a servizio della imprese locali» in Comune di Rigolato euro 181.000,00

L'Amministrazione comunale di Rigolato intende realizzare una nuova struttura nella quale ospitare imprese locali, al fine di aumentare l'offerta di servizi alla collettività, non essendovi ad oggi a disposizione del Comune altri spazi idonei a norme di legge ed essendovi state richieste in tal senso da parte di giovani imprenditori locali.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Rigolato, ammontano a euro 181.000,00.

C.2.10. «Completamento ampliamento e ristrutturazione edificio ex I.P.S. «U. de Antoni»» in Comune di Comeglians euro 232.405,00

L'Amministrazione comunale di Comeglians ha già avviato i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'ex I.P.S. «U. De Antoni» che attualmente ospita alcuni servizi comunali e regionali oltre ad alcune imprese artigiane, al fine di potenziare e razionalizzare l'utilizzazione degli spazi disponibili.

Il Comune chiede l'intervento regionale per i lavori di completamento dell'intervento.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Comeglians, ammontano a euro 232.405,00.

C.2.11. «Acquisto e ristrutturazione di un capannone per attività economiche» in Comune di Forni di Sopra euro 258.230,00

L'Amministrazione comunale di Forni di Sopra si propone di realizzare lavori di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza dell'immobile dell'ex scuola media, di proprietà comunale, utilizzato per ospitare attività produttive.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Forni di Sopra, ammontano a euro 258.230,00.

C.2.12. «Riconversione opificio e uffici dismessi in località Cemur» di San Leonardo euro 258.053,00

La Comunità montana delle Valli del Natisone intende procedere alla riconversione di un opificio e di uffici dimessi in località artigianale di Cemur di San

Leonardo, destinandolo all'accoglimento di attività produttive del settore del legno. La Comunità montana ha richiesto un contributo a valere sui benefici previsti dalla legge regionale n. 50/1993, articolo 8 che, una volta concesso coprirà solo una parte dell'importo di spesa complessivo previsto nel progetto generale.

La Comunità montana chiede un ulteriore finanziamento del progetto a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per la copertura di una parte delle spese inerenti al progetto non coperte dal finanziamento eventualmente ottenuto a valere sulla legge regionale n. 50/1993, articolo 8.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone, ammontano a euro 258.053,00.

C.2.13. «Adeguamento alla normativa dell'edificio ospitante le scuole elementari e medie» in Comune di San Leonardo euro 26.000,00

L'Amministrazione comunale di San Leonardo intende realizzare dei lavori di adeguamento alla vigente normativa della centrale termica dell'edificio che ospita le scuole elementari e medie di San Leonardo.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di San Leonardo, ammontano a euro 26.000,00.

TURISMO

C.2.14. «Adeguamento tecnico e recupero tipologico di una strada in Frazione di Buttea» in Comune di Lauco euro 72.394,00

L'Amministrazione comunale di Lauco intende realizzare una serie di interventi di adeguamento tecnico (riguardanti il sistema fognario e le reti di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica) e recupero tipologico di una strada all'interno della Frazione di Buttea, con conseguente miglioramento delle condizioni di accesso e di servizio alla popolazione locale.

L'intervento costituisce un importante miglioramento ambientale per il Comune, anche a scopi turistici.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Lauco, ammontano a euro 72.394,00.

C.2.15. «Progetto recupero botteghe artigiane» in Comune di Sutrio euro 154.935,00

L'Amministrazione comunale di Sutrio intende procedere al recupero di una decina di locali a disposizione del Comune, che intende ospitarvi per periodi limitati ed a rotazione artigiani locali e delle Regioni dell'arco alpino, al fine di offrire al turismo locale la possibilità di conoscere ed apprezzare talune attività artigiane tradizionali dell'arco alpino.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Sutrio, ammontano a euro 154.935,00.

C.2.16. «Interventi diversi a fini turistici» in Comune di Zuglio euro 51.750,00

L'Amministrazione comunale di Zuglio intende procedere ad una serie di interventi di miglioramento dei servizi comunali al turismo locale. Si tratta, in particolare, del completamento dei lavori di sistemazione delle aree di accoglienza turistica relative al colle di San Pietro e nei centri di Zuglio, Formeaso, Sezza e Fielis, e del completamento dei servizi igienici presso la Pieve di San Pietro di Carnia.

Limitatamente a tali interventi, le risorse destinate a favore del Comune di Zuglio, ammontano a euro 51.750,00.

C.2.17. «Pitture murali sul campanile di Givigliana» in Comune di Rigolato euro 20.660,00

Il Comitato per la valorizzazione del Campanile di Givigliana ha indetto un concorso per l'ideazione e successiva esecuzione di pitture murali sulle quattro facciate della torre campanaria ispirate al tema «Givigliana e la Carnia».

Il Comune di Rigolato, in accordo con il suddetto Comitato, intende procedere, una volta concluso il concorso di ideazione, alla realizzazione delle pitture murali in questione, iniziativa che creerà una prospettiva di sviluppo socio-economico e di rilancio dell'immagine e dell'economia della Frazione di Givigliana.

Le risorse destinate quale concorso all'iniziativa, a favore del Comune di Rigolato, ammontano a euro 20.660,00.

C.2.18 «Valorizzazione turistica del Lago Raibl» a Tarvisio euro 154.940,00

L'Amministrazione comunale di Tarvisio ha adottato un progetto per la valorizzazione turistica del Lago di Raibl, mediante realizzazione di un sentiero di collegamento tra le aree balenabili dello stesso e la creazione di aree attrezzate per la balneazione, la sosta e il ristoro.

Le risorse destinate per l'intervento, a favore del Comune di Tarvisio, ammontano a euro 154.940,00.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto C.2 soprariportati il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, soggetto attuatore del programma d'interventi, concorderà con i proponenti delle singole iniziative specifici progetti operativi e/o la esatta determinazione dei costi e della loro quota a carico del Fondo.

Nel caso di opere e lavori è richiesta l'adozione, da parte del beneficiario, del progetto esecutivo.

Sulla base dei suddetti documenti, il Servizio autonomo trasferirà ai beneficiari dei finanziamenti le risorse nei limiti e secondo le modalità indicati nel regolamento per la gestione del Fondo.

C.3 Programma d'iniziativa comunitaria LEADER+ Programma aggiuntivo regionale, euro 1.291.000,00.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è «autorità di gestione» del Programma LEADER+ regionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) 3563 del 19 novembre 2001 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 3433 del 10 novembre 2000 e n. 4291 del 19 dicembre 2001. La spesa pubblica prevista fino a tutto il 2006 ammonta a 11.300.000 euro, ripartiti tra FEAOG (50%), Stato (35%) e Regione (15%).

A seguito dell'adozione del complemento di programmazione da parte del Comitato di sorveglianza, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 383 del 20 febbraio 2002, il Direttore del Servizio con decreto n. 22/SASM del 29 marzo 2002 ha provveduto ad emettere il bando per la selezione dei Piani di sviluppo locale, presentati da gruppi di azione locale (sezioni 1 e 2 dell'iniziativa comunitaria, finalizzate rispettivamente alla realizzazione di una strategia pilota di sviluppo territoriale integrato e alla cooperazione tra i territori rurali tanto in ambito nazionale che europeo).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2411 del 20 luglio 2001 è stata destinata al finanziamento di un programma aggiuntivo regionale per l'iniziativa comunitaria LEADER+, che dovrebbe accompagnare l'iniziativa per tutto il periodo di programmazione (annualità dal 2001 al 2006), una quota del Fondo di cui all'articolo 9, comma primo, lettera d) e all'articolo 23 della legge regionale 7/1999 pari a euro 222.436,61, in corrispondenza dell'annualità 2001.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 28 marzo 2002, il programma aggiuntivo regionale ha come finalità il finanziamento di progetti attinenti alle azioni contemplate nei Piani di sviluppo locale selezionati ai fini dell'iniziativa LEADER+. Si richiede, pertanto, ai gruppi di azione locale che nell'anno in corso presenteranno all'Amministrazione regionale i Piani di sviluppo locale, di proporre contestualmente ai predetti Piani anche i tipi di progetto che intenderebbero finanziare con il programma aggiuntivo, approvato dalla Giunta regionale.

La citata deliberazione n. 970 del 2002 stabilisce finalità e modalità attuative del Programma aggiuntivo regionale.

In considerazione dell'opportunità di assicurare nel territorio regionale un adeguato sviluppo dell'iniziativa LEADER+, che può avvalersi rispetto a LEADER II di minori trasferimenti comunitari e statali, e secondo un indirizzo politico contenuto nello stesso Programma LEADER+ regionale (paragrafo 5.1.8), con il presente atto vengono destinate per l'attuazione del programma aggiuntivo regionale di cui sopra, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, risorse per euro 1.291.000,00.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

All'attuazione del programma aggiuntivo regionale si procede secondo l'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 970 del 28 marzo 2002.

Non si osservano, tuttavia, per quanto riguarda l'Amministrazione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, le indicazioni della deliberazione n. 970 del 2002 relative alle modalità di presentazione della domanda di finanziamento, in quanto alle medesime si è già data attuazione con il bando emesso con il citato decreto n. 22/SASM del 2002.

A tal fine, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna richiederà ai gruppi di azione locale i cui Piani di sviluppo locale saranno stati selezionati, di formulare le proprie proposte di integrazione finanziaria dei suddetti Piani, accompagnate dalla formale richiesta di finanziamento, nelle forme già previste dal suddetto bando in relazione al programma aggiuntivo regionale.

C.4 Contributi per il mantenimento del servizio di distribuzione dei carburanti nei territori montani. Trasferimento dei fondi alle Province euro 103.300,00

Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, prevede che al fine di incentivare il mantenimento dei servizi di distribuzione dei carburanti nei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui alla legge regionale 13/2000 (definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000), le Province sono autorizzate a concedere contributi a favore dei soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Le risorse destinate all'iniziativa ammontano a euro 103.300,00.

Direttive generali e atti di indirizzo amministrativo

Per quanto riguarda gli interventi suddetti con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno definite le modalità di attuazione dell'intervento ed i criteri di riparto tra le Province dei fondi disponibili.

Quadro finanziario degli impieghi

Rif.	*Beneficiario / Intervento*	*Importo in euro*	*Note relative alle fonti di finanziamento*
A	Vedi successivo punto C.1.2		
B.1	Interventi a favore dei territori montani in cui è insediata storicamente la minoranza slovena	516.461,90	Fondi statali a destinazione vincolata (cap. 1640)
C.1.1.	Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura	1.855.549,55	
C.1.2	Progetti integrati di sviluppo territoriale e tematico di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 10/1997	559.965,45	Fondo nazionale per la montagna 2001 per euro 43.505,45 il resto con gli altri fondi
C.1.3	Contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico	1.032.920,00	
C.2.1	C.M. della Carnia – Filiera carne di qualità	130.000,00	
C.2.2	N.I.P. di Maniago – Interventi in Comune di Maniago	135.000,00	
C.2.3	N.I.P. di Maniago – Interventi in Comune di Cimolais	180.000,00	
C.2.4	Comune di Cavasso Nuovo – stralcio P.I.P.	135.000,00	
C.2.5	C.M. Valli del Natisone – Interventi a San Pietro al Natisone	258.228,45	
C.2.6	Comune di Verzegnis – Sorgente Ambiesta	120.120,00	
C.2.7	CO.S.IN.T. di Tolmezzo – interventi nei Comuni di Cavazzo Carnico, Cercivento e Verzegnis	808.265,00	
C.2.8	Comune di Ovaro – Fonte Arvenis	250.114,45	
C.2.9.	Comune di Rigolato – struttura a servizio aziende locali	181.000,00	
C.2.10	Comune di Comeglians – ex I.P.S. U. de Antoni	232.405,00	
C.2.11	Comune di Forni di Sopra – ex scuola media	258.230,00	
C.2.12	C.M. Valli del Natisone – Interventi in Comune di San Leonardo	258.053,00	
C.2.13	Comune San Leonardo – edifici scolastici	26.000,00	
C.2.14	Comune di Lauco – interventi in frazione Buttea	72.394,00	
C.2.15	Comune di Sutrio – progetto recupero botteghe artigiane	154.935,00	
C.2.16	Comune di Zuglio – interventi diversi a fini turistici	51.750,00	
C.2.17	Comune di Rigolato – campanile di Givigliana	20.660,00	
C.2.18	Comune di Tarvisio – Valorizzazione turistica Lago Raibl	154.940,00	
C.3	Leader+ - programma integrativo regionale	1.291.000,00	
C.4	Contributi per il mantenimento del servizio di distribuzione dei carburanti nei territori montani	103.300,00	
	TOTALE	**8.786.291,80**	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 2010 (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Forni di Sotto. Revoca D.G.R. 4669/1996, di autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

di revocare la propria deliberazione n. 4669 del 18 ottobre 1996, per le motivazioni in premessa riportate, e di ripristinare l'originaria destinazione ad uso civico del terreno censito in Comune censuario di Forni di Sotto al Foglio n. 27, mappale 153, di mq. 1.200 circa.

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 2012 (Estratto).

Corso di formazione teorico pratico di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale ex articolo 66 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. 270/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 riguardante «Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale»;

ATTESO che detto Accordo all'articolo 66 prevede:

- l'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale da conseguire attraverso un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi per un orario complessivo non inferiore a 300 ore da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico in base alla linee guida prevista dall'allegato P dell'Accordo stesso;
- ai punti 4) 5) e 6) i requisiti che i medici devono possedere per partecipare al corso di formazione;
- a conclusione del corso un giudizio finale con il rilascio di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende Sanitarie locali;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di programmare a livello regionale un corso di formazione teorico pratico di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale per un numero massimo di 20 medici della durata non inferiore a 300 ore di cui 1/3 circa di formazione teorico-pratica con addestramento su manichini e 2/3 di tirocinio pratico presso le strutture di emergenza della Regione per una spesa complessiva preventivata in euro 38.436,20;

VISTO il programma del corso organizzato secondo lo schema di cui all'allegato «A» facente parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che i medici in possesso dei requisiti dovranno presentare apposita domanda di disponibilità a frequentare il corso alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Riva Nazario Sauro n. 8 - Trieste (Cap. 34124) entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

ATTESO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sulla base delle domande pervenute nei termini, verificherà il possesso dei requisiti previsti dal sopracitato articolo 66 e formerà una graduatoria per l'ammissione di n. 20 medici idonei;

RITENUTO opportuno fissare la direzione del corso presso la sede del Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale in Monfalcone, quale struttura operativa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

PRECISATO che la gestione amministrativa-contabile delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'attuazione del corso, preventivati in euro 38.436,20 verrà effettuata dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina mediante l'utilizzo dei finanziamenti assegnati per la gestione complessiva delle attività del citato Centro regionale di formazione di Monfalcone, al cui interno è stata riservata una quota finalizzata alla realizzazione del corso in parola;

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale della sanità e delle politiche sociali,

all'unanimità

DELIBERA

1) è autorizzata, per quanto esposto nelle premesse, l'attivazione del corso regionale di formazione ex articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 sulla base del programma e secondo le modalità contenute nell'allegato «A» che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2) Sono ammessi a partecipare n. 20 medici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 66, commi 4), 5), 6) del citato D.P.R. n. 270/2000. La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata dagli interessati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Riva Nazario Sauro n. 8 - Trieste (cap. 34124) entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

3) La direzione del corso è fissata a Monfalcone presso il Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale quale struttura operativa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4) La gestione amministrativa-contabile delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'attuazione del corso, preventivati in euro 38.436,20, verrà effettuata dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina mediante l'utilizzo dei finanziamenti assegnati per la gestione complessiva delle attività del citato Centro regionale di formazione di Monfalcone, al cui interno è stata riservata una quota finalizzata alla realizzazione del corso in parola.

5) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

Allegato «A»

(omesso)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 2019.

Legge regionale 35/1981, articolo 14, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31/1984. Adeguamento di parametri per ricoveri di soggetti anziani ed inabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modifiche;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 14, ultimo comma, della citata legge regionale 35/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, il quale prevede che la Giunta regionale determini annualmente la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili, in proporzione al costo medio regionale per il servizio;

RICHIAMATE altresì, per quanto attiene all'aggiornamento del margine di autosufficienza economica di tali persone, le direttive giuntali in materia di assistenza sociale, approvate con deliberazioni n. 3127 del 30 luglio 1981, n. 6016 del 29 dicembre 1981, n. 545 dell'8 febbraio 1983, n. 2532 del 17 maggio 1983 e n. 4095 del 24 agosto 1984, per quanto applicabili;

FATTO RIFERIMENTO alla specifica previsione, contenuta nelle direttive giuntali, di un aggiornamento annuale rapportato all'aumento del costo della vita, come indicato dall'Istituto Centrale di Statistica ed al valore medio per il 2001 di tale aumento risultato pari al 2,6%;

PRESO ATTO degli aggiornamenti riferiti sia alla misura massima del contributo giornaliero in discorso che al margine di autosufficienza economica da assicurarsi ai ricoverati titolari di reddito, approvati con deliberazione giuntale n. 1609 dell'11 maggio 2001;

PRESA VISIONE delle rette comunicate dalle strutture residenziali con finalità assistenziali operanti nel Friuli-Venezia Giulia e riferite all'anno 2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per i fini indicati in premessa e salvo motivata deroga disposta dal Comune di competenza, la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili, relativo alla parte assistenziale-alberghiera, viene determinata per l'anno 2002 in euro 34,65 (trentaquattro/65).

2. Il margine di autosufficienza economica che dovrà venir assicurato al ricoverato titolare di redditi, è fissato per l'anno 2002 in un importo non inferiore a euro 83,74 (ottantatre/74) mensili; tale quota dovrà riguardare anche la tredicesima mensilità della pensione in godimento.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2002, n. 2022.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO in particolare, per quanto attiene alle modalità di nomina dei Direttori generali delle aziende - U.S.L. e delle Aziende ospedaliere, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonchè dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

ATTESO che in base a tali norme:

- le Regioni nominano i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

- la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 del già menzionato articolo 3 del decreto legislativo 502/1992;
- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonchè di «esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;

DATO ATTO che:

- con deliberazione giuntale n. 3468, del 18 ottobre 2001, è stato approvato un nuovo avviso, diretto all'acquisizione delle domande degli aspiranti Direttori generali, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché un estratto dell'avviso, da pubblicarsi su alcuni quotidiani nazionali e locali;
- sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 95, del 30 novembre 2001, è stato pubblicato l'avviso di cui sopra, unitamente ai modelli della domanda e del curriculum professionale;

DATO ATTO, altresì, che:

- il termine per l'acquisizione delle domande, espressamente qualificato come perentorio, è stato fissato in trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- detto termine, computato secondo il calendario comune, è scaduto in data 30 dicembre 2001, domenica, per cui è stato prorogato al successivo 31 dicembre 2001;
- sono state spedite, a mezzo lettera raccomandata, in data 2 gennaio 2002, la domanda del dott. Salvatore Guarneri, dall'ufficio postale di Pordenone, nonché la domanda del dott. Maurizio Serra, dall'ufficio postale di Parma;
- le direzioni regionali delle poste della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Emilia Romagna hanno chiarito, con le note del 17 aprile 2002 e del 16 aprile 2002, che, a seguito dell'introduzione dell'euro, è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici postali nell'intera giornata del 31 dicembre 2001;
- il 4 aprile 2002, presso la Presidenza della Giunta regionale, è pervenuta l'istanza del dott. Pier Alessandro Mazzoni, datata 29 marzo 2002;

ATTESO, quindi, che:

- la scadenza del termine per l'invio, a mezzo lettera raccomandata, delle istanze deve considerarsi prorogato al 2 gennaio 2002 e, conseguentemente, che le domande dei dott.ri Guarneri e Serra devono considerarsi inviate entro il termine di scadenza;
- la domanda del dott. Mazzoni è stata inviata oltre il termine di scadenza e, quindi, non può essere presa in considerazione ai fini della predisposizione dell'elenco di professionalità manageriali;

CONSTATATO, quindi, che sono ritualmente pervenute n. 69 domande;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha provveduto ad esaminare tali istanze, nonché la documentazione ad esse allegata, ed ha verificato la conformità delle stesse alle prescrizioni dell'avviso;

RILEVATO che:

- gli aspiranti si sono avvalsi della facoltà di autocertificare, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso del diploma di laurea nonché dell'esperienza professionale richiesta, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, per il conferimento dell'incarico di Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali;
- ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

RITENUTO, quindi, che l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali potrà procedere alle predette verifiche in ogni momento e, comunque, prima dell'effettivo conferimento degli eventuali incarichi di Direttore generale;

TUTTO ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

a) di approvare il seguente elenco alfabetico, formato da n. 69 nominativi, degli aspiranti alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali:

1. Balicchi Giuseppe
2. Baratti Gianbattista
3. Barbina Lionello
4. Basaglia Paolo
5. Biffoni Franco
6. Blasetti Giuliano
7. Bonet Giorgio
8. Bragonzi Gilberto

9. Cafaro Ludovico
10. Candido Mario Angelo
11. Cappelletti Piero
12. Carbone Giuseppe Antonio
13. Caroli Giuseppe
14. Castelletto Marco
15. Cecco Luciano
16. Cecco Luigino
17. Ceconi Sandro
18. Coscioni Bruno
19. De Antoni Giulio
20. Del Ben Giovanni
21. Della Puppa Piergiorgio
22. De Robertis Aldo
23. Di Bernardo Carmine
24. Di Tommaso Angela
25. Fabris Pierluigi
26. Fagiolo Mario
27. Favaretti Carlo
28. Ferri Roberto
29. Flego Andrea
30. Forte Luciano
31. Furlan Anna
32. Gallorini Francesco
33. Giuricin Claudio
34. Gnani Sergio
35. Gortanutti Ercole
36. Grassi Adriano
37. Grillone Sergio
38. Guadagni Giampaolo
39. Guarneri Salvatore
40. Iuretich Gianlauro
41. Marcolongo Adriano
42. Mattioni Renzo
43. Mingione Ciro
44. Mongelli Domenico Carmelo
45. Moroni Giancarlo
46. Napolitano Gianfranco
47. Nicolai Marino
48. Oleari Fabrizio
49. Orsini Arturo
50. Petris Giovanni
51. Petronio Lucio
52. Portolan Santo
53. Pullini Piero
54. Rinaldi Riccardo
55. Ros Giorgio
56. Saltari Paolo
57. Serra Maurizio
58. Stroili Manuela
59. Tellini Renzo
60. Temporale Carlo
61. Togni Giovanni
62. Tosolini Gino
63. Turchini Gianfranco
64. Veronesi Giancarlo
65. Verzegnassi Danilo
66. Vujovic Branka
67. Zampa Mariapia
68. Zigrino Franco
69. Zollia Vittorio;

b) di non inserire nell'elenco di cui al punto che precede il dott. Pier Alessandro Mazzoni, la cui domanda, datata 29 marzo 2002, è, di conseguenza, pervenuta oltre il termine di scadenza prescritto dall'avviso allegato alla D.G.R. n. 3468/2001;

c) di ritenere l'elenco indicato sub a) sostitutivo dell'elenco di cui alla deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2002, n. 2171.

Legge regionale 2/2002, articolo 13. Nomina della Commissione per il conferimento dell'incarico di Direttori delle agenzie di informazione e accoglienza turistica della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e successiva modificazione, recante la disciplina organica del turismo con la quale si è provveduto - tra l'altro - alla riforma dell'organizzazione turistica in ambito regionale;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 9 della succitata legge regionale n. 2/2002, le Aziende di promozione turistica, istituite con legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno assunto la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT);

VISTO l'articolo 23, comma 2, di detta legge regionale n. 2/2002 ai sensi del quale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa sono nominati i Direttori delle AIAT, l'insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della citata legge regionale n. 2/2002 il quale stabilisce che il Direttore dell'AIAT è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:

1. dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private;

2. persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico;

VISTA la generalità n. 672 del 4 marzo 2002 con la quale la Giunta regionale nel prendere atto dell'esigenza di ricoprire gli incarichi di Direttore delle succitate AIAT ha autorizzato, per l'acquisizione di disponibilità alla nomina, l'avvio delle procedure mediante avviso pubblico da pubblicare sulla stampa a garanzia del dovuto grado di conoscibilità dell'atto;

VISTO l'avviso pubblico per il conferimento di complessivi n. 6 incarichi di Direttore di AIAT rispettivamente presso l'Agenzia della Carnia, l'Agenzia di Grado e Aquileia, l'Agenzia di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, l'Agenzia di Piancavallo-Cellina-Livenza, l'Agenzia del Tarvisiano e di Sella Nevea nonchè presso l'AIAT di Trieste, pubblicato sia sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 20 marzo 2002 che sui quotidiani locali e nazionali;

RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande scadeva in data 4 aprile 2002 e che sono state considerate prodotte in tempo utile anche le domande con timbro dell'ufficio postale accettante con data del 4 aprile 2002;

FATTO PRESENTE che per la partecipazione all'incarico di cui trattasi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario sono pervenute complessivamente n. 106 domande di candidati, corredate dai relativi curricula;

RILEVATO che occorre provvedere alla nomina dei nuovi Direttori delle A.I.A.T. con la massima sollecitudine;

RITENUTA, quindi, l'opportunità di costituire un'apposita Commissione che verifichi in capo ai richiedenti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della legge regionale n. 2/2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'industria, al commercio, al turismo ed al terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

1) di affidare ad una Commissione costituita presso la Direzione regionale del commercio del turismo e del terziario, formata dai seguenti componenti:

- dott. Terzo Unterweger-Viani, Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario,
- dott. Giorgio Drabeni, Direttore regionale della pianificazione territoriale,
- dott. Franco Milan, Direttore del Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario,
- dott. Antonio Pulvirenti, consigliere g.a.l. presso l'Ufficio di Gabinetto,

l'esame di ammissibilità delle domande presentate per il conferimento di complessivi n. 6 incarichi di Direttore di AIAT, rispettivamente presso l'Agenzia di informazione e accoglienza turistica della Carnia, l'Agenzia di Grado e Aquileia, l'Agenzia di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, l'Agenzia di Piancavallo-Cellina-Livenza, l'Agenzia del Tarvisiano e di Sella Nevea, nonchè presso l'AIAT di Trieste, tenuto presente che tale esame dovrà avvenire mediante la verifica dei requisiti fissati dall'articolo 13 della legge regionale n. 2/2002. Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno svolte dal rag. Bruno Giorgessi, Direttore del servizio degli affari amministrativi e contabili.

2) di prevedere la comunicazione alla Giunta regionale dell'elenco delle domande ammissibili da parte della Commissione, riservando alla Giunta medesima la scelta per la nomina del Direttore delle rispettive Agenzie di informazione e accoglienza turistica a norma del più volte citato articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successiva modificazione.

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Avviso relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi 33-39 della legge regionale 4/1999, concernente il risparmio energetico nel settore produttivo.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la Direzione regionale dell'industria informa che il cap. 7650, relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi 33-39 della legge regionale 4/1999, concernente il risparmio energetico nel settore produttivo, è allo stato attuale privo di finanziamenti.

Qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, verrà data relativa comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Claudio Calandra di Roccolino

DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Avviso al pubblico per il conferimento di dieci incarichi di collaborazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende conferire, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, dieci incarichi di collaborazione a tempo determinato, finalizzati a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli Organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi. Per ciascuno di detti incarichi, vengono di seguito indicati: il numero di codice identificativo, l'oggetto, i requisiti soggettivi richiesti, la durata e la spesa prevista.

INCARICO COD. 501

- *Oggetto.* Supporto al Servizio affari comunitari della Direzione regionale degli affari europei per le attività connesse alla definizione delle procedure di avvio del programma obiettivo 2 e alla sorveglianza sulla corretta esecuzione e sul tempestivo avanzamento delle spese, coordinando le strutture regionali attuatrici, per garantire la puntuale osservanza delle prescrizioni comunitarie e la possibilità di una piena rendicontazione delle spese sostenute.
- *Requisiti.* Laurea in scienze politiche a indirizzo internazionale o, subordinatamente, a indirizzo economico, o in economia e commercio ed esperienza professionale di almeno due anni nell'assistenza tecnica ad amministrazioni pubbliche in materia di programmazione e attuazione di programmi comunitari cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 502

- *Oggetto.* Supporto al Servizio finanziario e del rendiconto della Direzione regionale degli affari europei per le attività connesse all'attivazione del neo istituito Servizio di cui sopra, che dovrà quanto prima iniziare a impostare tutte le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di certificazione della spesa comunitaria, ai fini dell'inoltro alla Commissione europea - entro i termini tassativi e con le precise modalità indicate dai Regolamenti comunitari - delle rendicontazioni necessarie a garantire l'attivazione dei finanziamenti comunitari e statali accordati, evitare il disimpegno (revoca) automatico degli stessi e concorrere all'assegnazione del premio di efficienza.
- *Requisiti.* Laurea in economia e commercio, oppure in scienze politiche a indirizzo economico e comprovata esperienza professionale di almeno due anni nell'assistenza tecnica ad Amministrazioni pubbliche in materia di monitoraggio e rendicontazione di programmi comunitari cofinanziati dai Fondi europei FESR, FEOGA, SFOP.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 503

- *Oggetto.* Supporto alla Direzione regionale dell'agricoltura in materia di politica agricola comunitaria per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste da programmi comunitari, con particolare riferimento al Piano di sviluppo rurale.
- *Requisiti.* Laurea in scienze agrarie o equipollente, esperienza almeno biennale nella predisposizione di documenti di programmazione comunitaria nel comparto agricolo con particolare riferimento agli interventi di tipo agroambientale e paesaggistico, nella predisposizione di documenti attinenti monitoraggio e/o valutazione di programmi comunitari di carattere agricolo, nell'elaborazione e nel trattamento di dati mediante strumenti informatici, nell'acquisizione e trattamento di dati territoriali anche da rilievo a distanza mediante ortofoto, immagini da riprese aeree o da satellite.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 504

- *Oggetto.* Supporto alla Direzione regionale dell'agricoltura in materia di valutazione di compatibilità delle norme regionali con la legislazione comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e di notifica all'Unione europea dei progetti di aiuto di stato nel settore agricolo di competenza dell'Amministrazione regionale.
- *Requisiti.* Laurea in giurisprudenza o equipollente; esperienza lavorativa almeno biennale in sede comunitaria con gli uffici della Commissione in mate-

ria di aiuti di stato nel settore agricolo; esperienza lavorativa almeno biennale nel campo della predisposizione e della notifica di progetti di aiuto nel settore agricolo.

- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 505

- *Oggetto.* Supporto al Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'attuazione dei programmi comunitari 2000-2006 Interreg III A (Italia-Austria e Italia-Slovenia e Adriatico orientale), Interreg III B (Cadses e Spazio alpino) e Interreg III C (Interregionale) e la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. Formazione del personale regionale che dovrà garantire nel futuro l'assolvimento delle specifiche funzioni nelle materie indicate nelle convenzioni.
- *Requisiti.* Laurea in scienze internazionali e diplomatiche o in economia e commercio; adeguata esperienza - da 5 a 10 anni - nel settore di competenza; adeguate conoscenze tecniche nel settore di competenza (stesura dei documenti di programmazione «DOCUP» e dei relativi complementi «CDP», gestione di gruppi di lavoro e dei Comitati di pilotaggio e sorveglianza, negoziati con la Commissione europea, comprovata esperienza nella gestione dei programmi finanziati con fondi strutturali, cooperazione internazionale, contabilità pubblica); capacità di trasferire il proprio specifico know how al personale regionale.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 51.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 506

- *Oggetto.* Supporto al Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'attuazione dei programmi comunitari 2000-2006 Interreg III A (Italia-Austria e Italia-Slovenia e Adriatico orientale), Interreg III B (Cadses e Spazio alpino) e Interreg III C (Interregionale) e la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. Formazione del personale regionale che dovrà garantire nel futuro l'assolvimento delle specifiche funzioni nelle materie indicate nelle convenzioni.
- *Requisiti.* Laurea in scienze internazionali e diplomatiche o in economia e commercio; adeguata esperienza - da 5 a 10 anni - nel settore di competenza; adeguate conoscenze tecniche nel settore di competenza (stesura dei documenti di programmazione «DOCUP» e dei relativi complementi «CDP», gestione di gruppi di lavoro e dei Comitati di pilotaggio e sorveglianza, negoziati con la Commissione europea, comprovata esperienza nella gestione dei programmi finanziati con fondi strutturali, cooperazione internazionale, contabilità pubblica); capacità di trasferire il proprio specifico know how al personale regionale.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 51.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 507

- *Oggetto.* Supporto al Servizio autonomo per i Rapporti internazionali per l'attuazione dei programmi comunitari 2000-2006 Interreg III A (Italia-Austria e Italia-Slovenia e Adriatico orientale), Interreg III B (Cadses e Spazio alpino) e Interreg III C (Interregionale) e la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. Formazione del personale regionale che dovrà garantire nel futuro l'assolvimento delle specifiche funzioni nelle materie indicate nelle convenzioni.
- *Requisiti.* Laurea in scienze internazionali e diplomatiche o in economia e commercio; adeguata esperienza - da 3 a 5 anni - nel settore di competenza; adeguate conoscenze tecniche nel settore di competenza (stesura dei documenti di programmazione «DOCUP» e dei relativi complementi «CDP», gestione di gruppi di lavoro e dei Comitati di pilotaggio e sorveglianza, negoziati con la Commissione europea, comprovata esperienza nella gestione dei programmi finanziati con fondi strutturali, cooperazione internazionale, contabilità pubblica); capacità di trasferire il proprio specifico know how al personale regionale.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 508

- *Oggetto.* Supporto al Servizio autonomo per i Rapporti internazionali per l'attuazione dei programmi comunitari 2000-2006 Interreg III A (Italia - Austria e Italia - Slovenia e Adriatico orientale), Interreg III B (Cadses e Spazio alpino) e Interreg III C (Interregionale) e la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. Formazione del personale regionale che dovrà garantire nel futuro l'assolvimento delle specifiche funzioni nelle materie indicate nelle convenzioni. Supporto alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura nell'elaborazione di documenti relativi all'attuazione delle azioni previste da progetti dell'obiettivo 2 e di Interreg nei settori dei Beni culturali - Attività culturali e Ricerca.

- *Requisiti.* Laurea in scienze internazionali e diplomatiche o in economia e commercio; adeguata esperienza - da 3 a 5 anni - nel settore di competenza; adeguate conoscenze tecniche nel settore di competenza (stesura dei documenti di programmazione «DOCUP» e dei relativi complementi «CDP», gestione di gruppi di lavoro e dei Comitati di pilotaggio e sorveglianza, negoziati con la Commissione europea, comprovata esperienza nella gestione dei programmi finanziati con fondi strutturali, cooperazione internazionale, contabilità pubblica); capacità di trasferire il proprio specifico know how al personale regionale.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 509

- *Oggetto.* Supporto alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato nell'esame e valutazione dei progetti presentati dalle imprese artigiane, con particolare riguardo all'aspetto dell'innovazione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria dell'iniziativa.
- *Requisiti.* Laurea in economia e commercio o equipollente ed esperienza almeno quinquennale nel settore degli interventi comunitari di sostegno all'innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico delle imprese artigiane.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 44.000,00 annui lordi.

INCARICO COD. 510

- *Oggetto.* Supporto alla Direzione regionale della Pianificazione territoriale nella preparazione e nello sviluppo dei progetti Interreg III B (Visionaris, Conspace e ISA - Map) e nell'attività di gestione amministrativa e tecnica dei programmi Interreg III A Italia/Slovenia ed Italia/Austria, relativamente alle azioni di pianificazione territoriale.
- *Requisiti.* Diploma di laurea conseguito con un percorso di formazione accademica inerente la materia della pianificazione territoriale e dei sistemi informativi territoriali, possibilmente con cognizione degli strumenti tecnici ed economici per lo sviluppo del territorio; buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza, sulla base di specifiche esperienze fatte, di durata almeno biennale, del quadro di riferimento comunitario in generale; disponibilità ad operare presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale a Trieste e ad effettuare tutti gli spostamenti necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* euro 35.000,00 annui lordi.

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, Servizio organizzazione e metodi, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro e non oltre le ore 17.00 del 31 luglio 2002, un'istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare, a pena di esclusione, il numero di codice identificativo dell'incarico o degli incarichi cui si aspira, cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico e alla quale dovranno allegare apposito curriculum a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'incarico o gli incarichi cui si aspira.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi.

- Struttura competente: Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, Direttore sostituto del Servizio organizzazione e metodi.

- Responsabile dell'istruttoria: dott. Sergio Schiafini telefono 040/3774283.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Michele Losito

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA'
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Domanda di partecipazione al corso per l'idoneità all'esercizio di emergenza territoriale ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2012 del 10 giugno 2002.

RACCOMANDATA

Alla
Direzione Regionale della Sanità e
delle Politiche Sociali
Riva N. Sauro, n. 8
34124 – TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ....

Nato/a a ....(Pr.......) il ....../....../......

Residente a...(Pr.......) CAP................

Via.. n°.................................

Telefono......................................E-mail ....

DICHIARA DI ESSERE

❑ Incaricato nei servizi di continuità assistenziale, in qualità di titolare, presso l'ASS N°........................ .... della Regione Friuli-Venezia Giulia a partire da ..../......../.......

❑ Incaricato nei servizi di continuità assistenziale, in qualità di sostituto, presso l'ASS N°................................... della Regione Friuli-Venezia Giulia a partire da ....../......../........

❑ Di essere in graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli-Venezia Giulia valida per l'anno 2001
(barrare con una X la casella che interessa)

CHIEDE

di partecipare al corso per l'idoneità all'esercizio di emergenza territoriale ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2012 del 10/06/2002.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalla legge in merito alle conseguenze penali, civili, amministrative e fiscali, in caso di dichiarazioni mendaci.

....
(Firma)

Data:...

Allegare: fotocopia di un valido documento di identità

(www.ceformed.it)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero - comparto n. 3».

Con deliberazione consiliare n. 35 del 29 maggio 2002, il Comune di San Giorgio di Nogaro ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, denominato «Piano di recupero - comparto n. 3», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 24 aprile 2002. Decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2002, n. 096/Pres. Legge regionale 43/1981. Determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 24 aprile 2002 nell'allegato al decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2002, n. 096/Pres., alla pagina 5203, seconda colonna, al punto n. 18, anzichè «d) .... e) ....» deve leggersi «a) .... b) ....»; alla pagina 5207, prima colonna, all'articolo 2, lettera b), nell'ultimo periodo anzichè «.... le tariffe di cui al punto 23)....» deve leggersi «.... le tariffe di cui al punto 17) ....».

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001. Decreto del Direttore del Servizio per la gestione faunistica e venatoria 26 ottobre 2001 n. 739. Autorizzazione dell'istituzione della «Zona cinofila di Soleschiano» in Comune di Manzano.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001 nel decreto del Direttore del Servizio per la gestione faunistica e venatoria 26 ottobre 2001, n. 739 di cui all'oggetto, nel sommario a pagina 10290 ed a pagina 10310, nel titolo, anzichè «Maniago» deve leggersi «Manzano».

Inoltre a pagina 10310, prima colonna, al punto 3, anzichè «Provincia di Pordenone», deve leggersi «Provincia di Udine».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 123 del 28 maggio 2002)

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo dell'ufficio provinciale di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore compartimentale per le Regioni Trentino-Alto Adige Veneto e Friuli-Venezia Giulia del 13 maggio 2002 con il quale si accerta il mancato funzionamento del polo catastale di Codroipo (Udine) dell'Ufficio provinciale di Udine per il giorno 16 aprile 2002.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 29 maggio 2002)

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia del 3 maggio 2002 con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone il giorno 16 aprile 2002.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia del 3 maggio 2002 con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 16 aprile 2002.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia del 3 maggio 2002 con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 16 aprile 2002.

DECRETO 3 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia del 3 maggio 2002 con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 16 aprile 2002.

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2002, n. 124 - Serie generale n. 113 del 29 maggio 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo». Comunicato.

Si rende noto che nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il parere favorevole alle modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», da parte del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini allegando allo stesso il testo di proposta.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 del 7 giugno 2002)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della protezione civile

ORDINANZA 3 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3217). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217, con la quale si dispone che il dott. Paolo Ciani, Assessore all'ambiente alla protezione civile e al personale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135 dell'11 giugno 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 24 aprile 2002, con il quale si riconosce che lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio con sede in Codroipo (Udine), Strada Napoleonica, è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 137 del 13 giugno 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio di tutela prosciutto di San Daniele e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del 26 aprile 2002, con il quale si riconosce che lo Statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «prosciutto di San Daniele», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I n. 34, è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 138 del 11 giugno 2002)

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

SENTITA la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni in materia di energia

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.

Art. 2

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonchè l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.);

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonchè gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le Regioni e gli Enti locali.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la Regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla Regione.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonchè, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la Regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della Regione.

Art. 3

Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti, ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli Organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.

2. E' trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonchè la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.

Art. 4

Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

1. La Regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonchè, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 5

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;

c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;

e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la Regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art. 6

Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.

Art. 8

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente.

2. La Regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.

3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1° gennaio 2002.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dello stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo è attestata da apposito verbale stilato dal Comitato di gestione in carica.

3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificherà l'articolo 49 dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.

Art. 10

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 è trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.

3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal Regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3.

5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la Regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.

Art. 11

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in lire 59.600.000 annue (pari ad euro 30.780,83) per ogni unità di personale.

2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei ministri

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

MARZANO, Ministro delle attività produttive

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e Regolamenti.

- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.

- L'articolo 65 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'articolo 2:

- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno della energia elettrica) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; l'articolo 3 concerne il «Gestore della rete di trasmissione nazionale».

Nota all'articolo 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624:

«Art. 27 - In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia e abilitato all'esercizio della professione.

Nelle attività estrattive, per luoghi di lavori che impiegano complessivamente fino a quindici addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse o in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

Nelle attività cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile che disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purchè in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3».

Nota all'articolo 6:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.

Nota all'articolo 8:

- La legge 18 ottobre 1995, n. 908 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1955, n. 245) è stata modificata ed integrata dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1970, n. 35).

Note all'articolo 9:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è citato nella nota all'articolo 6.

- La legge 18 ottobre 1955, n. 908, è citata nella nota all'articolo 8.

- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia):

«2 - Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione».

- Si riporta il testo dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 49 - Sono devolute alle Regioni le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa;

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis, aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella Regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.».

Note all'articolo 10:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 settembre 2000, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183.

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n. 446, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43; se ne riporta il testo dell'articolo 4:

«Art. 4 - 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie del fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».

Nota all'articolo 11:

- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, è riportato nelle note all'articolo 10.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Ripartizione delle quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero del lavoro, per i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di paesi candidati all'adesione alla Unione europea e di paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, tra le quattro Province.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO l'articolo 3 comma 4 del citato Testo unico sull'immigrazione, il quale prevede che annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio, vengano definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, autonomo e per garanzia;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro del 4 febbraio 2002 con il quale, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del citato decreto legislativo 286/1998, è stabilita per l'anno 2002 una quota massima di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto decreto ministeriale la quota sopracitata riguarda i soli lavoratori subordinati stagionali non comunitari di paesi candidati all'adesione alla Unione europea e di paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale;

ATTESO che con il medesimo decreto viene attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una quota pari a 1000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;

ATTESO che con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 7/2002 del 5 febbraio 2002 sono precisate le nazioni di provenienza dei lavoratori per i quali è possibile l'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale nella fattispecie Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Tunisia;

CONSIDERATO che la predetta circolare dispone che gli Uffici di livello regionale interessati provvedano «a ripartire le quote indicate tra le singole Province secondo i fabbisogni»;

CONSIDERATO che le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, sono state nell'anno 2001 complessivamente 1220 così suddivise:

	Autorizz. 2001	*%*
Gorizia	65	5,33
Pordenone	434	35,57
Trieste	14	1,15
Udine	707	57,95
Regione Friuli-Venezia Giulia	1220	100

CONSIDERATO che le autorizzazioni rilasciate nell'anno 2001 hanno consentito di soddisfare le necessità di tutte le Province;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare nella ripartizione alle singole Province delle 1000 quote destinate al Friuli-Venezia Giulia per il 2002 il criterio di mantenere invariata la percentuale di distribuzione nelle Province delle autorizzazioni rilasciate nel 2001;

ATTESO che, calcolando la ripartizione secondo il criterio sopra indicato, le quote risultano suddivise per Provincia come segue:

	Quote 2002	*Quote 2002 arrot.*
Gorizia	53,3	53
Pordenone	355,7	356
Trieste	11,5	11
Udine	579,5	580
Regione Friuli-Venezia Giulia	1000	1000

RITENUTO che il Servizio dei conflitti del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego provveda al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore di Servizio, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie tra le quattro Province in relazione alle domande presentate, per il pieno soddisfacimento delle esigenze locali;

VISTI i commi 11 e 12 dell'articolo 6 bis della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 come modificata dall'articolo 4 comma 6 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, che prevedono la nomina di un commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego e il contestuale subentro del medesimo nelle competenze del Comitato programmatico dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 637 del 4 marzo 2002 con la quale è stato deciso di nominare commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego il signor Gianfranco Patuanelli;

VISTO il decreto n. 065/Pres. dell'8 marzo 2002 con il quale il signor Gianfranco Patuanelli è stato nominato Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego;

tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1) di ripartire le 1000 quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero del lavoro, con D.M. 4 febbraio 2002, per i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di paesi candidati all'adesione alla Unione europea e di paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, tra le quattro Province nelle seguenti misure: n. 53 unità per la Provincia di Gorizia, n. 356 per la Provincia di Pordenone, n. 11 per la Provincia di Trieste, n. 580 per la Provincia di Udine.

2) Il Servizio dei conflitti del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego provvederà al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore di Servizio, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie tra le quattro Province in relazione alle domande presentate, per il pieno soddisfacimento delle esigenze locali.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Trieste, 15 marzo 2002

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Patuanelli

(approvato con decreto del Commissario n. 1 del 15 marzo 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 1015 del 28 marzo 2002)

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2002.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e, in particolare l'articolo 4, comma 7, ai sensi del quale l'Agenzia regionale per l'impiego è soppressa a partire dall'1 gennaio 2003, ed il comma 11, ai sensi del quale entro un mese dall'entrata in vigore della citata legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, è nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia e di liquidare la medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTO, altresì, il comma 12 del medesimo articolo ai sensi del quale dalla data di nomina del Commissario decadono gli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 31, 34 e 35 della legge regionale 1/1998 e nelle loro competenze subentra il Commissario;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 637 del 4 marzo 2002 con la quale si individua il Commissario nella persona del sig. Gianfranco Patuanelli;

VISTO il decreto del Presidente della regione n. 065/Pres., dell'8 marzo 2002 con il quale il sig. Gianfranco Patuanelli è nominato Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego, con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego e di liquidare la medesima secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

ATTESO, altresì, che con il decreto da ultimo citato è stata dichiarata la decadenza, tra gli altri organi, del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia, con decorrenza dalla data del decreto medesimo;

VISTA la delibera n. 78 del 17 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2002 da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92, 93, e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ATTESO che le competenze dell'organo di amministrazione dell'Ente, come sopra specificato, a decorrere dall'8 marzo 2002, fanno capo al Commissario dell'Ente medesimo;

VISTO il decreto del Commissario dell'Ente n. 4 del 15 aprile 2002, con il quale all'interno della U.P.B. 11 - Acquisto attrezzature e libri - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è stata prelevata, dal capitolo 350, «Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni, anche informatiche», la somma di euro 7.000,00 al fine di incrementare lo stanziamento del capitolo 340, «Acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio» per il medesimo importo;

ACCERTATO che a fronte di tale modifica effettuata successivamente alla delibera di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2002, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguenti variazioni del Programma di attività per l'anno 2002:

- nella parte del Programma relativo al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito della U.P.B. 11 - Acquisto attrezzature e libri - capitolo 340 (Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio) la parole «euro 10.000,00» viene sostituita dalla parola «euro 17.000,00»;

- nella parte del Programma relativo al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito della U.P.B. 11 - Acquisto attrezzature e libri - capitolo 350 (Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni, anche informatiche), la parola «euro 10.000,00, viene sostituita dalla parola «euro 3.000,00»;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2002 che si riportano di seguito:

- nella parte del Programma relativo al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito della U.P.B. 11 - Acquisto attrezzature e libri - capitolo 340 (Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio) la parole «euro 10.000,00» viene sostituita dalla parola «euro 17.000,00»;
- nella parte del Programma relativo al Servizio degli affari amministrativi e contabili, nel contesto delle spese di funzionamento, a pagina 14, nell'ambito della U.P.B. 11 - Acquisto attrezzature e libri - capitolo 350 (Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni, anche informatiche), la parola «euro 10.000,00, viene sostituita dalla parola «euro 3.000,00»;

2. di autorizzare ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94, le relative spese previste dalle modificazioni al Programma e più precisamente:

- euro 17.000,00 sul capitolo 340 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002;
- euro 3.000,00 sul capitolo 350 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

Trieste, 15 aprile 2002

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Patuanelli

(decreto n. 5 del 15 aprile 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 1478 del 7 maggio 2002)

Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2002 con integrazioni e variazioni.

IL COMMISSARIO

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e, in particolare l'articolo 4, comma 7, ai sensi del quale l'Agenzia regionale per l'impiego è soppressa a partire dall'1 gennaio 2003, e comma 11, ai sensi del quale entro un mese dall'entrata in vigore della citata legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, è nominato Commissario con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia e di liquidare la medesima, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTO, altresì, il comma 12 del medesimo articolo ai sensi del quale dalla data di nomina del Commissario decadono gli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 31, 34 e 35 della legge regionale e nelle loro competenze subentra il Commissario;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia il Presidente, e l'articolo 35 che ne disciplina i compiti;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 637 del 4 marzo 2002 con la quale si individua il Commissario nella persona del sig. Gianfranco Patuanelli;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 065/Pres., dell'8 marzo 2002 con la quale il sig. Gianfranco Patuanelli è nominato Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego, con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego e di liquidare la medesima secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTO il decreto del Commissario n. 5 del 15 aprile 2002 di modifica del Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2002;

VISTO il decreto del Commissario n. 7 del 22 aprile 2002 relativo all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001;

VISTO il decreto del Commissario n. 8 del 22 aprile 2002 con il quale è stato approvato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e sono state apportate una serie di variazioni al bilancio per l'esercizio 2002;

ACCERTATO che è, conseguentemente, necessario provvedere ad apportare una serie di modificazioni e integrazioni al Programma stesso;

CONSIDERATO, altresì, che il Programma di gestione informatica ASCOT in dotazione dell'Ente richiede che le U.P.B. siano numerate secondo un codice diverso rispetto a quello adottato nella attuale formulazione del Programma;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle variazioni e integrazioni del Programma di attività per l'anno 2002 che si riportano evidenziate in grassetto corsivo sottolineato nel testo del Programma di attività medesimo allegato al presente;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, le integrazioni e variazioni al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2002 che si riportano evidenziate in grassetto nell'allegato testo del Programma delle attività medesimo, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione della medesima.

- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

Trieste, 26 aprile 2002

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Patuanelli

(approvato con decreto del Commissario n. 9 del 26 aprile 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 1758 del 23 maggio 2002)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2002

SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

ATTIVITÀ PROGETTUALI

Progetto n. 1: gestione avviamento NETLABOR4.

Nell'ambito del progetto nazionale denominato SIL, gli obiettivi del progetto sono:

- avvio e completamento delle attività connesse alla conversione della base dati di NETLABOR3 a NETLABOR4;
- rendere operativo un sistema integrato tra le funzioni di collocamento ed impiego e quelle di orientamento e formazione professionale, che consenta di fornire informazioni e servizi all'impiego ai lavoratori e alle aziende, mediante l'utilizzo progressivo dei moduli informatici realizzati;
- monitoraggio delle nuove funzionalità delle procedure utilizzate dagli Uffici periferici, realizzato instaurando un sistema organico di raccolta e di filtro dei problemi e/o suggerimenti provenienti dagli utenti del sistema e le eventuali successive comunicazioni al consulente tecnico per gli adeguamenti del software;
- avvio dell'utilizzo del programma @-Labor, per la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante le connessioni ad Internet in fase di ultimazione da parte del Ministero del lavoro.

Il progetto richiede l'utilizzo di risorse umane.

Progetto n. 2: attività connesse all'estrazione di dati dai sistemi informativi utilizzati dagli Uffici periferici dell'ARI, e successiva elaborazione per la formulazione di modelli di rilevazione statistici a pubblicazione periodica.

Il progetto si sostanzia nell'acquisizione dei dati prelevati da una base dati regionale frutto di singole elaborazioni effettuate presso gli Uffici periferici dell'Ente; i dati acquisiti vengono a loro volta rielaborati con cadenza periodica secondo i modelli statistici elaborati dal Servizio competente.

Il progetto richiede l'utilizzo di risorse umane.

Progetto n. 3: attività di supporto informatico per l'attuazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1999.

Il progetto prevede la raccolta dei dati previsti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1999, presso gli Uffici periferici dell'Agenzia, nell'aggregazione degli stessi in un unico archivio regionale e la successiva ripartizione secondo il Repertorio Comparti elaborato dalla Direzione regionale della formazione professionale, per la trasmissione alla Direzione regionale citata ed agli enti accreditati alla formazione dei lavoratori apprendisti, individuati dalla medesima Direzione.

Il progetto richiede l'utilizzo di risorse umane.

Progetto n. 4: attività legate alla realizzazione di procedure informatizzate locali a supporto dei processi amministrativi.

Le attività del progetto consisteranno nella realizzazione e nella sperimentazione di singole procedure informatizzate a supporto di talune procedure amministrative in attesa di una completa integrazione del sistema informativo dell'Ente.

Il progetto richiede l'utilizzo di risorse umane.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le seguenti spese di funzionamento attengono all'assunzione delle spese generali dell'Ente relative:

- alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente, di Commissioni, gruppi di lavoro ed organismi collegiali previsti per legge;
- agli oneri relativi all'esercizio delle funzioni proprie del consigliere di parità;
- a lavori di rilegatura;
- all'acquisto di materiali di cancelleria e di consumo;
- all'acquisto di giornali e di altre pubblicazioni;
- a spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- a spese per la manutenzione ed il noleggio delle attrezzature e macchine d'ufficio: adempimento delle clausole del contratto, di durata triennale, per l'assistenza tecnica per fotocopiatrici e fax, stipulato il 28 maggio 2001;
- a spese per la partecipazione del personale dell'Ente ad iniziative formative esterne;
- alla pubblicazione di avvisi relativi all'attività istituzionale dell'Ente;
- all'adempimento per il 2002 del contratto, di durata biennale, di consulenza fiscale, stipulato il 29 luglio 2000;
- alla stipula di un contratto di consulenza fiscale;
- all'adempimento della convenzione con il Servizio informativo regionale per la gestione del sistema informativo dell'Ente;
- ad iniziative di carattere promozionale e di rappresentanza;
- *ad oneri relativi all'attività degli Euroconsiglieri*;
- ad oneri fiscali, assicurativi e contributivi obbligatori;
- ad oneri per controversie e rimborsi diversi;
- *ad oneri connessi alla conversione lire/euro*;
- alla restituzione di somme assegnate con vincolo di destinazione dalla Regione o da altri Enti e non utilizzate;
- alla realizzazione e all'acquisizione di software e di applicativi;
- all'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche;
- all'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;
- alle spese non classificabili.

Capitolo **Spesa massima prevista 2002**

U.P.B. 001.1.001 - Oneri relativi alla corresponsione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi spese agli organi dell'Ente

Capitolo			
100	(gettoni di presenza)	euro	10.000,00
105	*(gettoni di presenza ai componenti della Commissione e dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili)*	*euro*	*30.000,00*
110	(indennità di carica al collegio revisori)	euro	15.000,00
120	(indennità di carica al Vicepresidente)	*euro*	*6.000,00*
125	*(indennità di carica al Commissario)*	*euro*	*30.000,00*
130	(rimborso spese e missioni Amministratori)	*euro*	*10.000,00*

U.P.B. 001.1.032 - Oneri relativi all'esercizio delle funzioni proprie del consigliere di parità

Capitolo			
135	(spese per la retribuzione dei permessi ad assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 50 ore mensili)	*euro*	*7.500,00*
136	(spese per la corresponsione di una indennità per permessi non retribuiti)	euro	1.500,00
137	(spese per missioni)	euro	5.000,00

U.P.B. 001.1.002 - Oneri relativi all'acquisto di beni di consumo e servizi

Capitolo			
140	(spese per rilegature)	euro	500,00
160	(acquisto materiali di consumo)	euro	10.000,00
170	(acquisto giornali, pubblicazioni)	euro	10.000,00
180	(spese telefoniche, postali)	euro	3.100,00
190	(manutenzione e noleggi)	euro	10.300,00

U.P.B. 001.1.034 - Oneri relativi ad iniziative formative

Capitolo			
195	(spese per la partecipazione del personale dell'Ente ad iniziative formative esterne)	*euro*	*20.000,00*

U.P.B. 001.0.003 - Oneri relativi ad incarichi di consulenza e pubblicitari

200 (spese per pubblicità) *euro 5.700,00*

210 (spese per incarichi e consulenze) *euro 7000,00*

U.P.B. 001.1.004 - Sistema informativo dell'Ente - Spese di gestione

220 (spese per la gestione del sistema informativo) *euro 113.000,00*

U.P.B. 001.1.005 - Spese relative ad iniziative di carattere promozionale e di rappresentanza

230 (spese per pubblicazioni e produzione opuscoli di carattere non pubblicitario) euro 2.500,00

240 (spese di rappresentanza) euro 500,00

U.P.B. 001.1.038 - Oneri relativi alla realizzazione dei progetto Eures ed Eures/Euralp da parte degli Euroconsiglieri

255 (spese a sostegno delle attività degli Euroconsiglieri) euro 9400,00

256 (rimborso missioni degli Euroconsiglieri alla Regione) euro 5.000,00

U.P.B. 001.1.006 - Oneri fiscali, assicurativi e contributivi obbligatori

260 (assicurazioni) euro 5.000,00

270 (imposte e tasse) euro 70.000,00

280 (spese di cui al D.M. 2 maggio 1996 n. 281) euro 10.000,00

U.P.B. 001.1.007 - Oneri per controversie e rimborsi diversi

290 (restituzioni e rimborsi) euro 50.000,00

300 (liti arbitraggi e risarcimenti) *euro 150.000,00*

U.P.B. 001.1.035 - Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SAAC

304 (Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SAAC) euro 100,00

U.P.B. 001.1.036 - Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SPOML

305 (Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SPOML) euro 100,00

U.P.B. 001.1.037 (- Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SAPAL)

306 (- Pagamento quote di residuo passivo in relazione alla conversione in euro - SAPAL) euro 100,00

U.P.B. 001.2.011 - Restituzioni

325 (restituzione somme assegnate con vincolo di destinazione dalla Regione o da altri Enti e non utilizzate) euro 804.632,97

U.P.B.001.2.009 - Sistema informativo dell'Ente - Spese per lo sviluppo

330 (realizzazione e acquisizione software e applicativi) *euro 50.000,00*

U.P.B. 001.2.010 - Acquisto attrezzature e libri

340 (acquisto materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche) euro 10.000,00

350 (acquisto di libri e riviste) *euro 10.000,00*

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Funzione di controllo

La funzione di controllo, così come prevista dalla legge regionale 1/1998, si sostanzia nelle seguenti attività:

- riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa;
- controllo della legalità dei suddetti provvedimenti e degli altri assunti dagli organi dell'Ente ivi compresi i provvedimenti delle Commissioni di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale 1/1998;
- vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dell'Ente, in particolare sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione del Servizio di Tesoreria.

Funzione della gestione amministrativa e contabile

La funzione amministrativa e contabile comprende le seguenti attività:

1. Adempimenti dell'Ente quale sostituto d'imposta:

- liquidazione IRAP, tasse e contributi previdenziali di cui alla legge 335/1995 e alla legge 446/1997;
- versamento delle imposte;
- presentazione delle dichiarazioni di cui ai modelli Unico, 770, e delle dichiarazioni periodiche ed annuali relative ad I.R.A.P.;
- contenzioso tributario;
- liquidazione e pagamento delle ritenute d'acconto dovute per legge ed invio della certificazione relativa alle medesime detrazioni d'imposta ai percettori di somme soggette alla ritenuta alla fonte (vedi articolo 3 D.P.R. 600/1973).

2. Gestione finanziaria.

Gli adempimenti relativi sono i seguenti:

- predisposizione del bilancio di previsione;
- riassestamento di cassa del bilancio previsionale;
- predisposizione delle variazioni e storni al bilancio;

- riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- predisposizione del conto consuntivo, del rendiconto finanziario e del conto patrimoniale;
- verifica del conto giudiziale;
- accertamento, registrazione e versamento delle entrate;
- predisposizione degli ordini di riscossione delle entrate e loro invio al Tesoriere;
- vigilanza sulla gestione delle entrate;
- impegni e liquidazione della spesa;
- ordinazione della spesa ed invio al Tesoriere dei mandati di pagamento;
- riscossione cumulativa e pagamento delle ritenute d'acconto operate su mandati emessi;
- controllo gestionale del Servizio di tesoreria;
- gestione dei crediti e dei debiti dell'Ente;
- dichiarazioni di inesigibilità dei crediti;
- inoltro all'Ufficio legislativo e legale della Regione delle pratiche di recupero e cura del relativo contenzioso;
- gestione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - articolo 22, legge 412/1991.

Tra le citate incombenze rientra anche la gestione informatizzata dei movimenti contabili e la stampa dei relativi modelli, nonché quella delle scritture contabili.

Funzione della gestione del patrimonio

Detta funzione si concretizza nell'espletamento delle seguenti attività:

- tenuta dell'inventario dei beni mobili;
- ricognizione dei beni mobili e del materiale di facile consumo;
- carico e scarico dei beni mobili e gestione del materiale di facile consumo;
- attività contrattuale residuale per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- chiusura annuale degli inventari.

L'attività di cui ai precedenti capoversi è svolta attraverso l'utilizzazione di procedure informatizzate e comporta l'aggiornamento dei registri, la catalogazione e l'identificazione dei nuovi acquisti ed il computo dell'ammortamento.

Funzione della gestione dei servizi di carattere generale

Tale funzione si articola nelle seguenti attività:

- Gestione della corrispondenza

E' prevista la ricezione della corrispondenza in arrivo e l'invio al protocollo; la corrispondenza in partenza va inoltrata all'Ufficio spedizioni dell'Amministrazione regionale con eventuali modelli di accompagnamento. Tale modalità riguarda la struttura centrale dell'Agenzia regionale per l'impiego.

- Gestione del protocollo

La gestione del protocollo, sia in arrivo, sia in partenza viene svolta con l'utilizzo di strumenti informatici secondo le disposizioni del Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

- Gestione dell'archivio generale

E' prevista una riorganizzazione dell'archivio generale degli atti e delle pratiche ai sensi del Regolamento sopra citato.

- Adempimenti connessi alla gestione del personale

L'attività riguarda l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate messe a disposizione dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

FONDO SOCIALE EUROPEO

Obiettivo 3 - 2000-2006

Interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione di impresa e lavoro autonomo.

Asse A

Misura A2: inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo

Misura A3: inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

Asse B

Misura B1: inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione.

Misura B1/Impr: interventi diretti a favorire l'inserimento nella neoimprenditorialità dei gruppi svantaggiati.

Asse D

Misura D3: sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale.

Asse E

Misura E1: promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente.

Misura E1/Impr: interventi diretti a favorire l'inserimento nella neoimprenditorialità delle donne.

Si procederà all'istruttoria delle domande di contributo, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse e saranno, quindi, adottati i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.039

Anno 2001

600 Misura A2	*euro*	*2.582.000,00*
605 Misura A3	*euro*	*260.000,00*
610 Misura B1	*euro*	*670.000,00*
615 Misura E1	*euro*	*775.000,00*

Anno 2002

616 Misura E1	*euro*	*775.000,00*

U.P.B. 003.1.040

Anno 2001

713 Misura B1/Impr	*euro*	-
715 Misura D3	*euro*	*1.400.000,00*
717 Misura E1/Impr	*euro*	*775.000,00*

ATTIVITA' PROGETTUALI

Lavoro dipendente

Anni 1998/1999

Progetto 1/A: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente.

Si procederà alla definizione di 10 domande che sono in attesa degli esiti istruttori.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.016

Cap. 520: spese per incentivi all'occupazione nell'area del lavoro dipendente (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 7) - euro 52.000,00.

Anno 1999

Progetto 3: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali.

Si procederà alla definizione della richiesta di erogazione della prima ed unica tranche di contributo in relazione ad una domanda per la quale è stato inoltrato quesito all'Ufficio legale.

Fondi già impegnati.

Si procederà all'istruttoria delle richieste di erogazione delle tranches di contributo successive alla prima che perverranno all'Agenzia e alla relativa concessione dei contributi.

Fondi già impegnati.

Anno 2000

Progetto 2: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali.

Si procederà alla definizione della richiesta di erogazione della prima tranche di pagamento e delle eventuali successive con erogazione di fondi già impegnati.

Articolo 16 della legge regionale 20/1999

Contributi alle piccole e medie imprese che creino posti aggiuntivi di lavoro

Anno 1999

Si procederà alla definizione delle domande che sono in attesa di risposta per le verifiche richieste.

Fondi già impegnati.

Anno 2000

Si procederà all'istruttoria delle domande di contributo e all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse; saranno successivamente adottati i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.019: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro nelle piccole e medie imprese.

Cap. 550 - euro 3.460.000,00.

Nuove attività imprenditoriali

Anno 1998

Progetto 2: nuove attività imprenditoriali.

Si procederà all'esame della situazione di 3 imprese che solo alla fine del 2001 concludono il triennio di realizzazione del piano di impresa, e alla successiva concessione ed erogazione del saldo dei contributi qualora spettanti sulla base della documentazione che sarà presentata.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.2.022: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati al sostegno di iniziative imprenditoriali.

Cap. 710 - euro 42.000,00.

Anno 1999

Progetto 2: nuove attività imprenditoriali.

Si procederà all'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del saldo dei contributi relativamente a 77 imprese che presenteranno la documen-

tazione a conclusione del triennio di attività ovvero a conclusione degli investimenti programmati.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.2.022: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati al sostegno di iniziative imprenditoriali.

Cap. 710 - euro 517.000,00.

Progetto borse di studio

Anno 2000

Progetto 1: borse di studio.

Si prevede di completare l'erogazione delle borse di studio a fronte delle domande accolte.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.016

Cap. 490: programma di interventi per una politica attiva del lavoro - progetto pilota per borse di studio (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 11) - euro 260.000,00.

PROGRAMMA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Sono soppresse le seguenti parole

Anno 2001

Progetto 1

Interventi per borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.016

Cap. 490: programma di interventi per una politica attiva del lavoro - progetto pilota per borse di studio (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 11) - euro 200.000,00.

Sono soppresse le seguenti parole

«U.P.B. 1.21.0003

Cap. 655: programma di interventi per una politica attiva del lavoro - progetto pilota per borse di studio (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 11) - Fondi propri - euro 370.000,00.»

Progetto 2

Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.016

Cap. 510: programma di interventi per una politica attiva del lavoro - contributi a sostegno di piani occupazionali (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 18) - euro 500.000,00.

Progetto 3

Progetto per azioni positive

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.016

Cap. 500: interventi di progetti di ricerca e/o di intervento diretti ad eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nel mondo del lavoro (legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1, articolo 14) - euro 50.000,00.

Progetto 4

Inserimento lavorativo dei disabili

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.020: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili.

Cap. 570 e Cap. 571 - euro 100.000,00.

Cap. 572 - Restituzione di somme previste in eccedenza a titolo di contributo esonerativo - euro 20.000,00

Progetto 5

Progetti di telelavoro

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.2.023: oneri inerenti gli interventi contributivi per l'attuazione di progetti di telelavoro.

Cap. 720 - euro 50.000,00.

Per tutti i progetti, si procederà all'istruttoria delle domande di contributo presentate entro il 28 febbraio; saranno successivamente adottati i provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Sono soppresse le seguenti parole

Attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.031: Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria.

Cap. 581 - euro 851.255,31.

Stipula di un contratto con un professionista incaricato per la certificazione delle spese relative all'acquisto di beni immobili previsti dal FSE obiettivo 3 - 2000-2006 misure B1/impr, D3, E1/impr.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.013: Oneri per incarichi di consulenza relativi alle politica attiva del lavoro.

Cap. 450 - euro 16.000.

Stipula di un contratto con un professionista per la certificazione di corrispondenza alle finalità previste dall'articolo 12 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 1/1998 dei beni acquistati in attuazione del progetto 4 del programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2001.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.013: oneri per incarichi di consulenza relativi alle politica attiva del lavoro.

Cap. 450 - euro 8.000.

PROGETTI PREVISTI
DALLA NORMATIVA STATALE

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

Si provvederà alla stipula di eventuali ulteriori convenzioni con organizzazioni sindacali dei dirigenti e dei datori di lavoro e all'espletamento delle attività con queste connesse in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 266/1997 nel rispetto di condizioni, termini e modalità previsti dal Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 agosto 1999.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali della previdenza sociale, tramite l'I.N.P.S.

Gestione dell'importo previsto dall'articolo 20, comma 5, legge 266/1997 per finanziare attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato

Il Progetto si sostanzia nell'organizzazione di tre convegni sul seguente tema: «Incentivi al reimpiego di dirigenti e per il sostegno alla piccola impresa» e nella eventuale predisposizione di un inserto speciale in notiziario sulla legge 266/1997 articolo 20 e sull'annesso Regolamento di attuazione.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.018: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo di personale con qualifica dirigenziale.

Cap. 540 - euro 23.563,22.

Progetti di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

La realizzazione di tale progetto è subordinata all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni normative.

Il progetto si sostanzia nella corresponsione dell'indennità, sulla base degli impegni assunti negli anni precedenti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla vigente normativa.

Si prevede comunque di conguagliare all'I.N.P.S. le somme, di pertinenza dell'ARI, anticipate dall'istituto alle aziende che hanno utilizzato i giovani con i PIP (articolo 12 della legge regionale 12/2001).

Indennità ai volontari del C.A.I.

Il progetto si sostanzia nella conclusione del pagamento delle indennità relative all'anno 2001 e nel pagamento delle indennità concernenti l'anno 2002 spettanti ai lavoratori autonomi, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, impegnati in operazioni di soccorso o di esercitazione.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.015: oneri inerenti la concessione di indennità a lavoratori autonomi.

Cap. 470 - euro 10.000,00.

Fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999

Si provvederà alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con le imprese che ne faranno richiesta, al fine della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge sopra citata, nel rispetto di condizioni termini e modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente.

Si procederà, altresì, all'erogazione delle somme spettanti per gli anni 2000-2001 a fronte delle convenzioni già stipulate o da stipularsi.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.020: oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili.

Cap. 560 - euro 700.000,00.

Lavori socialmente utili

Si provvederà alla concessione di contributi agli enti pubblici che hanno realizzato progetti di lavori socialmente utili e hanno presentato la domanda per i rimborsi, previsti dalla normativa statale in materia, per la formazione, le attrezzature e l'assistenza tecnico progettuale.

Risorse necessarie:

U.P.B. 003.1.031: Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati a progetti di lavori socialmente utili e misure di politica attiva dell'impiego in armonia con la normativa comunitaria.

Cap. 580 - euro 180.759,91

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Servizi per l'occupazione

1. Attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Servizi all'impiego e servizi di orientamento professionale e al lavoro.

3. Attività connesse all'iscrizione dei lavoratori nell'albo dei centralinisti non vedenti (legge 113/1985) e dei terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 29/1994) e alla tenuta dei rispettivi albi professionali.

4. Attività connesse ad avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni per assunzioni in ambito intercircoscrizionale e regionale (legge 56/1987).

5. Attività connesse alla tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e di ogni altro adempimento in materia (articolo 56 legge regionale 1/1998).

6. Attività connesse alla determinazione delle tariffe di cottimo pieno (legge 877/1973).

7. Determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio (articolo 56 legge regionale 1/1998).

8. Attività connesse all'istruttoria di:

- progetti per assunzioni con contratti di formazione e lavoro (legge 863/1984, legge 169/1991, legge 451/1994);
- proroghe, sostituzioni e revisioni dei progetti di formazione e lavoro;
- progetti di formazione e lavoro interregionali.

9. Attività connesse alle comunicazioni inerenti gli elenchi dei militari in ferma di leva prolungata (legge 958/1986).

10. Attività di coordinamento del Servizio EURES/EURALP.

11. Autorizzazioni alle istituzioni formative private non aventi scopo di lucro a divenire soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 legge 196/1997.

12. Attività connesse all'attivazione delle convenzioni per l'ammissione a tirocinio pre-lavorativo per portatori di handicap da assumere ai sensi della legge 68/1999 (legge 56/1987 e legge 104/1992).

13. Convenzioni ex articolo 17 legge 56/1987.

14. Attività connesse all'autorizzazione agli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

15. Attività connesse all'autorizzazione alla compensazione territoriale a livello regionale per i datori di lavoro privati, soggetti all'assunzione obbligatoria di disabili che, su loro motivata richiesta, chiedono di assumere in una unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunto in altre unità produttive, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, legge 68/1999.

16. Attività connesse all'attivazione di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e stipulazione delle medesime giusta autorizzazione di cui al punto 1) delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

17. Attività connesse all'attivazione ed alla stipula di convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto 142/1998, nonché all'attivazione ed alla stipula di convenzioni generali con le associazioni interessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto citato, nonché attività connesse alla nomina di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività dei soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ai sensi del decreto 142/1998: tali iniziative non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

18. Attività connesse all'istituzione e all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei giovani in obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 144/1999.

Attività istituzionale svolta in organi collegiali

- Segreteria Commissione centralinisti non vedenti (legge 113/1985 e articolo 37 legge regionale n. 1/1998).
- Presidenza e segreteria Commissione per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 38 legge regionale 1/1998, come modificato dall'articolo 5 legge regionale 12/2001).
- Segreteria Commissione bilaterale per l'impiego (articolo, 33, legge regionale 1/1998).

Rinnovo e sostituzione componenti organi collegiali

- Si tratta di attività connesse al rinnovo dei Comitati provinciali I.N.P.S., Commissioni CISOA e Commissioni CIG-industria e CIG-edilizia, valutando il grado di rappresentatività delle varie OO.SS. datoriali e dei lavoratori.
- Parimenti l'attività si esplica anche nel provvedere alla sostituzione dei vari componenti che si dimettono dai citati organismi.

Attività svolte dagli uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'impiego

Gli uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'impiego, dipendenti dal Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, svolgono tutte le attività previste dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare:

- espletano attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di impiego anche avvalendosi dell'apposito sistema informatico;

- svolgono azioni mirate all'orientamento professionale;
- espletano attività finalizzate all'inserimento di soggetti con ridotte potenzialità lavorative;
- attuano un capillare servizio informativo rivolto agli utenti ed alle altre componenti sociali;
- provvedono ad effettuare le interviste ai lavoratori, le iscrizioni, le reiscrizioni nelle liste dei disoccupati, le cancellazioni dalle medesime, gli accertamenti delle professionalità, le variazioni, il controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni varie, nonché ogni altra attività ad esse connesse;
- gestiscono le procedure degli avviamenti a selezione dei lavoratori presso le Amministrazioni dello stato e gli Enti pubblici;
- curano le attività connesse all'aggiornamento e alla gestione informatica delle liste di mobilità e all'inserimento, nelle predette liste, dei lavoratori licenziati ovvero collocati in disponibilità;
- effettuano la convalida della trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del decreto legislativo 61/2000;
- espletano le attività connesse all'attuazione dei tirocini formativi, di cui al decreto ministeriale n. 142/1998;
- provvedono all'assegnazione di lavoratori agli Enti gestori per le attività socialmente utili;
- espletano le attività connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 181/2000;
- svolgono le attività connesse alla gestione dell'anagrafe di coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico, in collaborazione con gli Istituti scolastici, ai sensi del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, per poter applicare il controllo sull'obbligo formativo dei giovani ex articolo 68 della legge 144/1999;
- curano il rapporto di lavoro a domicilio e la tenuta del registro dei lavoratori a domicilio;
- provvedono alla verifica dei presupposti di legge relativamente al rapporto di apprendistato, ai contratti di formazione lavoro, ai contratti a tempo determinato e a tempo parziale;
- accertano l'assolvimento dell'onere della riserva a favore delle c.d. fasce deboli da parte delle aziende;
- accertano il rispetto dei termini stabiliti per le comunicazioni di assunzione e cessazione di lavoratori da parte delle aziende;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie, previo esame della prescritta documentazione, ai fini della formulazione degli elenchi provinciali per l'avviamento presso aziende private;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti da assumere obbligatoriamente, previo esame della prescritta documentazione, ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
- curano le attività connesse all'iscrizione al collocamento dello spettacolo;
- ricevono le richieste di autorizzazione al lavoro subordinato per stranieri da parte dei datori di lavoro interessati, con esclusione di quelle relative ad appalti o subappalti, e provvedono all'immediata trasmissione delle stesse agli Uffici SCL per l'istruttoria di competenza e conseguente rilascio del provvedimento conclusivo;
- ricevono dagli Uffici SCL i provvedimenti conclusivi dei procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione al lavoro per stranieri per la successiva consegna ai datori di lavoro interessati, nei soli casi in cui questi ultimi ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione;
- procedono al monitoraggio e controllo dei movimenti della manodopera straniera iscritta nelle liste di collocamento e di ogni ulteriore fenomeno rilevabile a livello territoriale;
- ricevono dal Servizio dei conflitti di lavoro ogni informazione relativa all'attività del medesimo e dei suoi Uffici decentrati;
- forniscono tutte le informazioni all'utenza sia in materia delle politiche dell'immigrazione sia sulle altre competenze del Servizio dei conflitti di lavoro, garantendo ogni supporto per la diffusione degli stampati;
- espletano le competenze in materia di collocamento agricolo;
- provvederanno, nel caso dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative inerenti l'attuazione dei piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione, a comunicare al lavoratore interessato, con l'apposito provvedimento, il contenuto del progetto redatto dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e collegi professionali, in occasione dell'assegnazione del lavoratore stesso al progetto;
- effettuano la convalida delle dimissioni per matrimonio;
- curano gli adempimenti attuativi delle convenzioni;
- curano l'istruttoria relativa alla concessione delle indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;

- provvedono a ricevere le richieste di iscrizione da parte dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio nell'apposito registro e le trasmettono al SAPAL;
- svolgono attività divulgativa ed informativa in favore dei lavoratori e delle altre componenti sociali al fine di un positivo inserimento dei lavoratori;
- svolgono attività di preselezione dei lavoratori in relazione alle specifiche richieste;
- svolgono un servizio di supporto per i lavoratori disagiati;
- svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento e dell'avviamento al lavoro ed erogano i servizi al pubblico dell'ARI.

Gli Uffici periferici aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia (escluso l'Ufficio di Trieste che, per queste competenze, è sostituito dal SAPAL) svolgono le seguenti ulteriori attività:

- curano la ricezione e la raccolta dei prospetti informativi annuali da parte delle aziende e degli Enti pubblici sul personale in forza e controllano le scoperture dei lavoratori tutelati dalle norme che dispongono in materia di collocamento obbligatorio;
- formulano le graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione per gli enti pubblici ed all'avviamento presso le aziende private;
- ricevono da parte delle aziende private le domande di sospensione degli obblighi occupazionali per crisi aziendale, nonché di compensazione territoriale di carattere regionale, e le trasmettono al SAPAL per la loro definizione;
- ricevono da parte delle aziende private e degli Enti pubblici economici, in copia, le domande di esonero parziale che, in originale, sono indirizzate al SAPAL che provvede alla loro definizione per l'intero ambito regionale;
- svolgono l'attività connessa all'istruttoria delle domande delle aziende private di compensazione territoriale di carattere pluriregionale e di gradualità degli avviamenti per le aziende che hanno trasformato la loro natura da pubblica in privata che sono definite dal Ministero del lavoro;
- provvedono a segnalare alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, tutte le inadempienze nell'applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, a cui spetta la definizione delle sanzioni amministrative;
- ricevono e istruiscono le richieste di stipula di convenzione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
- rilasciano ai datori di lavoro pubblici e privati, dopo le opportune verifiche, le certificazioni di ottemperanza per gli obblighi del collocamento obbligatorio;
- svolgono l'attività di supporto e di segreteria del Comitato Tecnico;
- inoltre, svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento obbligatorio e dell'avviamento al lavoro ed erogano i servizi al pubblico dell'Agenzia regionale per l'impiego.

SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO

ATTIVITA' PROGETTUALI

Politiche dell'immigrazione

Progetto n. 1 - Verso il riconoscimento giuridico dello status di lavoratore frontaliero.

Obiettivo: ridurre gli attuali obblighi esistenti per l'ingresso ed il soggiorno, per motivi di lavoro, rispettivamente nel Friuli-Venezia Giulia ed in Slovenia, dei cittadini «frontalieri», al fine tra gli altri, di consentire, con la semplificazione delle complesse procedure oggi esistenti, l'emersione e la conseguente regolarizzazione di lavoro attualmente non regolare.

Avviare la reciproca conoscenza tra Friuli-Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia, in vista dell'adesione di quest'ultima alla Unione europea, dei rispettivi regimi in materia di retribuzioni, qualifiche, contributi previdenziali, assicurativi e sociali. L'attività si pone quale necessario supporto per la realizzazione dei progetti Interreg e Phare Cross Border per l'informatizzazione dell'incontro domanda/offerta di lavoro tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia, già avviati nel corso del 2001.

Modalità di realizzazione: le attività consistono nel proseguire i contatti con rappresentanti dei competenti uffici del lavoro della Slovenia e in contatti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli organi istituzionali competenti in materia, al fine dell'applicazione della convenzione ITA/SLO sulla materia in corso di negoziazione tra i due Governi.

ATTIVITA' PROGETTUALI DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI

Politiche dell'immigrazione

I progetti in esame, rappresentano la prosecuzione dei progetti già presentati per l'anno 2000, e 2001 nel corso dei quali sono state analizzate, insieme agli altri Servizi interessati, le modalità di costituzione delle banche dati previste nei progetti.

Negli ultimi mesi dell'anno 2000 il Ministero del lavoro ha istituito l'Anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari (AILE) ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998 (prevede l'istituzione dell'anagrafe delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, in colle-

gamento con gli archivi dell'I.N.P.S. e delle Questure) e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999: articolo 29, comma 2 (adozione da parte del Ministero del lavoro di misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti informatizzati dei dati dei lavoratori stranieri, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Questure), articolo 32, comma 4 e articolo 33 (prevedono che i dati relativi alle liste dei lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia sono immessi nel Sistema informativo lavoro (SIL) e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle O.O.S.S. che ne fanno motivata richiesta, tramite le DPL).

Poiché detto sistema sta entrando a regime a livello nazionale, nel corso del 2002 sarà possibile collegarsi al sistema AILE, per quanto concerne i lavoratori immigrati, salvaguardando, nel contempo, il sistema di banche dati di cui ai progetti seguenti, che si presenta come sistema unico di gestione delle banche dati aziende/lavoratori di tutto il Servizio dei conflitti del lavoro e dei suoi Uffici decentrati, per una maggiore semplificazione e sicurezza nella gestione dell'attività ordinaria degli uffici.

Progetto 1 - Realizzazione di una banca dati per la gestione delle autorizzazioni al lavoro in appalto a ditte estere.

Obiettivo: costituire una banca dati regionale delle aziende richiedenti l'autorizzazione al lavoro in appalto, delle ditte estere alle quali è affidata l'esecuzione dei predetti lavori e dei lavoratori stranieri dipendenti dalle ditte estere medesime, che consenta un maggiore controllo delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio dei conflitti del lavoro, nonché una più agevole gestione delle procedure, degli atti da emanare e degli adempimenti statistici, anche in eventuale collegamento con tutti gli Uffici periferici dell'ARI al fine di ogni opportuna verifica in sede locale.

Modalità di realizzazione: caricamento dei dati relativi agli appalti in corso e di quelli a regime.

Progetto n. 2: Informatizzazione della gestione del rilascio delle autorizzazioni al primo ingresso di lavoratori stranieri.

Obiettivo: creare una banca dati comprendente le caratteristiche delle aziende interessate all'assunzione di lavoratori stranieri nonché i dati anagrafici e professionali dei lavoratori.

La sua costituzione consentirà una velocizzazione del rilascio delle autorizzazioni al lavoro da parte degli Uffici, una gestione analitica delle statistiche e fungerà da archivio storico dei relativi movimenti.

Modalità di realizzazione: caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri, a regime.

Collocamento degli italiani all'estero

Progetto n. 1 - Informatizzazione delle procedure di iscrizione e di rilascio del nulla-osta all'assunzione di lavoratori italiani disponibili ad occuparsi in imprese italiane operanti in paesi extracomunitari.

Obiettivo: creare una banca dati che sostituisca l'attuale schedario cartaceo dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 398/1997.

Modalità di realizzazione: caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri, a regime.

Attività conciliative dei conflitti del lavoro

Progetto n. 1 - Realizzazione di un programma informatico per la gestione delle statistiche relative alle funzioni proprie dell'attività conciliativa.

Obiettivo: costituzione di una banca dati che consenta l'elaborazione delle statistiche riguardanti la gestione del deposito dei verbali in sede sindacale, del deposito dei contratti collettivi del lavoro, di quelle relative alla costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato, nonché la gestione dei dati relativi alla costituzione del comitato dei garanti nell'ambito delle elezioni delle R.S.U., delle indagini di rappresentatività delle O.O.S.S. e dei dati relativi agli accordi tra le parti nell'ambito delle procedure di mobilità e di C.I.G.S.

Modalità di realizzazione: caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri, a regime.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le attività affidate a Servizio sono le seguenti:

1. Iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori italiani disponibili a lavorare in aziende italiane operanti all'estero.

2. Concessione dei nulla-osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero.

3. Istruttoria delle domande di autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri dipendenti da ditte estere operanti in Italia a seguito di contratti di appalto o subappalto con ditte comunitarie e rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero di diniego.

4. Attività di coordinamento con le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro e con il Servizio per l'attuazione delle politiche del lavoro e suoi Uffici periferici in materia di immigrazione.

5. Individuazione dei fabbisogni annuali dei lavoratori stranieri in Regione.

6. Monitoraggio dei flussi dei primi ingressi in Italia di cittadini stranieri ai fini della verifica del rispetto delle quote di autorizzazioni concesse a livello regionale.

7. Istruttoria dei ricorsi amministrativi indirizzati alla Commissione bilaterale per l'impiego.

8. Esame congiunto di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 218/2000 ai fini della richiesta di C.I.G.S. da parte delle aziende al Ministero del lavoro.

9. Esame congiunto previsto dalle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale (articolo 3, comma 2 decreto legislativo n. 469/1977 in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima.

10. ricezione degli accordi stipulati in sede sindacale a conclusione della procedura di mobilità al fine delle conseguenti comunicazioni ai competenti Uffici ARI.

11. Indagini sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.

12. Attività relativa all'organizzazione ed al coordinamento delle quattro strutture stabili inferiori al Servizio.

In merito all'attività svolta dal Servizio, principalmente rivolta alla soluzione di problematiche relative a questioni connesse all'immigrazione ed in particolare alla disciplina degli appalti e suoi riflessi in termini di disciplina dei rapporti di lavoro in campo internazionale nonché nell'ambito di particolari regimi giuridici nel settore marittimo e della navigazione, si rende necessario nel corso del 2002 avvalersi della consulenza di figure professionali, in grado di supportare l'ufficio in termini immediati e certi a fronte di problematiche particolarmente complesse nelle materie indicate, non risolvibili utilizzando i canali ordinari.

Attività degli uffici decentrati del servizio dei conflitti del lavoro

1. Istruttoria delle domande di autorizzazioni al lavoro subordinato per cittadini stranieri residenti all'estero e rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego, sentito il Direttore di Servizio nei casi che esulano dalla ordinaria amministrazione;

2. Attività di coordinamento con le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro e con il Servizio per l'attuazione delle politiche del lavoro e suoi Uffici periferici in materia di immigrazione, in sede locale.

3. Monitoraggio dei flussi dei primi ingressi in Italia di cittadini stranieri ai fini della verifica del rispetto delle quote di autorizzazioni concesse a livello provinciale.

4. Attività inerente il rilascio di autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri del settore dello spettacolo.

5. Rilascio dell'attestazione di deposito dei contratti integrativi aziendali e di secondo livello.

6. Verifica dell'autenticità, per il successivo deposito presso le competenti Preture, di accordi di conciliazione in sede sindacale.

7. Attività conciliativa nelle vertenze collettive di lavoro al fine del raggiungimento di accordi tra le parti, anche in materia di mobilità ovvero di C.I.G.S., solo in caso di specifica delega da parte del Direttore del Servizio.

8. Tenuta dei registri di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali della regione designati alla stipula di accordi.

9. Costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato e nomina d'ufficio del presidente, in caso di mancato accordo tra le parti sul nominativo del medesimo, previa delega da parte del Direttore di Servizio.

10. Istruttorie per la costituzione dei comitati dei garanti da istituire a seguito di ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni per le R.S.U. nel pubblico impiego e nel settore privato e presidenza dei medesimi comitati. Provvedono alla costituzione su delega specifica del Direttore del Servizio.

11 Istruttoria ed invio agli Enti degli esiti delle indagini sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali richieste dagli Enti ed Uffici interessati, se limitati ad un solo ambito provinciale.

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

ATTIVITÀ PROGETTUALI

A tale proposito si prevede di sviluppare nell'anno le seguenti attività:

Progetto 1: Progettazione e realizzazione di un software di gestione delle informazioni acquisite attraverso i rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile ex articolo 9 della legge 125/1991, inviati alla Consigliera di parità ed analisi dei dati così elaborati.

Risorse necessarie: 25.000,00 euro.

Progetto 2: trasposizione dei dati statistici su CD rom dell'archivio cartaceo delle statistiche dell'Osservatorio.

L'archivio cartaceo delle statistiche dell'Osservatorio comprende tutti i modelli inviati dagli Uffici periferici dal 1990 ad oggi in ottemperanza delle indicazioni ministeriali di rilevazione che costituiscono una notevole mole di documentazione. Da tale documentazione venivano predisposti gli aggregati a livello provinciale che fino a settembre 2000 erano trasmessi al Ministero.

Ancorché tale documentazione non trovi continuità né con il sistema informatico Netlabor 3, né, presumibilmente, con i dati che verranno raccolti allorquando sarà operativa la riforma del collocamento con l'istitu-

zione dell'anagrafe dei lavoratori, pur sempre essa costituisce un materiale di rilevante interesse ove si dovesse condurre una indagine storica sui fenomeni occupazionali della Regione.

Tuttavia appare inopportuno il mantenimento del supporto cartaceo di tale documentazione che, oltre tutto, occupa un rilevante spazio nei locali dell'Ente. A tal fine è possibile procedere alla trasposizione dei dati statistici su CD rom dei documenti dopo un adeguato studio della loro catalogazione e collocazione, nonché sulla strumentazione da utilizzare e la formazione del personale.

Risorse necessarie: 2.500,00 euro.

ATTTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le attività istituzionali del Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro si possono riassumere come segue:

1. Predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei Regolamenti attuativi (articolo 55, lettera a), legge regionale 1/1998)

Sulla base degli indirizzi annualmente individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articolo 2 e 3 della legge regionale 1/1998, viene predisposto il Programma di politica attiva del lavoro ed i Regolamenti attuativi degli interventi ivi previsti. E' necessario evidenziare, a questo proposito, che gran parte delle azioni di competenza dell'Ente e facenti parte di detto Programma, sono state assorbite dagli interventi comunitari ricompresi nell'obiettivo 3.

2. Gestione dell'Osservatorio del mercato del lavoro (articolo 55, lettera b), legge regionale 1/1998)

Coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 1/1998, l'obiettivo di fondo che il Servizio programmazione e Osservatorio del mercato del lavoro si prefigge è la realizzazione di un Osservatorio capace di essere strumento per la programmazione delle politiche del lavoro. In un mercato del lavoro sempre più fluido e mutevole com'è quello di oggi non è più sufficiente la semplice «conoscenza» dei fatti economici (concetto statistico che, al più conduce all'efficienza) ma si impone la necessità di rivedere l'approccio alla programmazione in termini di «efficacia». Per questo l'Osservatorio dovrà operare in modo dinamico ed attivo: dovrà cioè «monitorare» il mercato attraverso verifiche continue (sia «in itinere», sia «ex post») degli effetti prodotti sulle componenti del mercato stesso da scelte già operate in sede di precedente programmazione. Sarà così possibile intervenire tempestivamente per correggere eventuali effetti indesiderati o quantitativamente incongrui.

3. Attività connesse alle precedenti (articolo 55, lettera d), legge regionale 1/1998)

Per quanto riguarda l'attività connessa alla predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei Regolamenti attuativi questa si sostanzia nella predisposizione della modulistica che deve essere redatta in modo da facilitarne la compilazione pur a fronte della complessità dei dati e delle informazioni coinvolte.

Riconducibile, seppur in una chiave di lettura più generale, è l'attività di predisposizione di testi regolamentari relativi ad interventi non ricompresi nel Programma di politica attiva del lavoro che rivestono comunque natura di incentivazione finanziaria. In questo senso è stata sviluppata una stretta collaborazione, in particolare con il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, per la redazione dei testi normativi e per la predisposizione della modulistica.

Per quanto riguarda il sito Internet dell'Ente, già attivato dal gennaio 2000, sarà, invece, compito del Servizio proseguire l'attività di aggiornamento, in stretta collaborazione con gli altri Servizi, per quanto attiene le nuove forme di incentivazioni finanziarie di competenza dell'Agenzia e le altre forme di informazioni su attività di carattere generale dell'Ente che si ritenga necessario pubblicizzare maggiormente.

DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

1. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma decide, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., di addivenire alla stipula di tutti i contratti e delle convenzioni previsti dal programma stesso ed autorizza, anche in via permanente, i Direttori di servizio ai sensi degli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessari per l'attuazione del programma medesimo in tutte le sue articolazioni.

2. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma, decide, altresì, il ricorso alle tipologie contrattuali qui di seguito specificate:

a) alle spese in economia, per tutte le specie di spesa e nei limiti previsti dall'apposito Regolamento approvato dal Commissario straordinario con decreto n. 47 del 5 luglio 1999 regolarmente esecutivo ed in conformità alle norme di cui al Titolo III, Capo II del citato decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105;

b) alla trattativa privata, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 68, comma 2, del Regolamento in argomento;

c) alla licitazione privata, qualora, in base alle previsioni del sopracitato Regolamento, non sia consentito il ricorso alla trattativa privata;

d) all'appalto-concorso, qualora sia necessario ed opportuno avvalersi dell'apporto in particolari competenze tecniche o di competenze specifiche dell'offerente per l'elaborazione di progetti, opere, studi o lavori.

3. Qualora vengano esperite licitazioni private, la scelta delle imprese da invitare e l'aggiudicazione vengono effettuate dalle apposite commissioni costituite con deliberazione del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali. Di norma il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.

4. Nelle ipotesi di appalto-concorso, l'apposita commissione procede preliminarmente a verificare che i soggetti, che hanno richiesto di parteciparvi, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e successivamente esamina i progetti presentati e procede alla scelta del progetto migliore.

5. Tutti i contratti dovranno contenere le modalità essenziali previste nel Titolo III, capo I del menzionato Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti.

6. I contratti e le convenzioni sono stipulati da parte del Direttore di servizio competente, secondo quanto previsto dagli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18. Ad eccezione dei contratti e delle convenzioni di maggiore rilevanza viene utilizzato, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, come modalità di stipulazione, lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

7. Il Direttore dell'Ente provvede all'approvazione dei contratti e delle convenzioni così come disposto dagli articoli 51, comma 1, lettera d) e 66, comma 2 della legge regionale 18/1996.

VISTO: IL COMMISSARIO: PATUANELLI

Regolamento per l'iscrizione all'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

Centralinisti telefonici.

Art. 1

Albo professionale

1. L'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale, cessa l'attuale numerazione con la data del 30 giugno 2002.

2. Dal 1° luglio 2002 l'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista è articolato a livello Provinciale.

3. L'iscrizione e l'aggiornamento del predetto Albo è attuato dall'Ufficio competente.

4. La numerazione, progressiva iniziando dal numero «0001», sarà preceduta dal codice «05», assegnato dal Ministero del lavoro per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e seguito dalla sigla della relativa Provincia: per la Provincia di Trieste «TS», per la Provincia di Gorizia «GO», per la Provincia di Udine «UD», per la Provincia di Pordenone «PN».

Art. 2

Procedure per la domanda di iscrizione.

1. Il candidato, presenta all'Ufficio competente, direttamente ovvero per il tramite della competente struttura, la domanda di iscrizione all'Albo professionale corredata dalla documentazione prevista.

Art. 3

Procedure di esame

1. L'Amministrazione Provinciale competente, provvede alla Costituzione della Commissione per gli esami di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

2. Acquisite le domande per l'iscrizione all'Albo dei centralinisti telefonici privi della vista, l'Amministrazione Provinciale provvede a convocare la Commissione per procedere alla valutazione della documentazione prodotta e quindi procedere all'ammissione dei candidati all'esame.

3. Le prove di abilitazione saranno effettuate secondo il programma d'esame stabilito dal Ministero del lavoro.

4. In attesa della Costituzione, da parte dell'Amministrazione Provinciale competente, della Commissione per gli esami di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, gli esami di abilitazione, dei candidati che hanno presentato la domanda, sono svolti dalla Commissione regionale per l'esame dei centralinisti telefonici privi della vista.

Art. 4

Procedure di iscrizione

1. Acquisito, dalla Commissione, l'esito dell'esame di abilitazione, il competente ufficio procede, con provvedimento dell'Amministrazione provinciale, all'iscrizione, nell'Albo professionale, dei soli candidati che hanno superato le prove ed hanno conseguito l'abilitazione alla funzione di centralinista e che risultano residenti nella Provincia.

2. Della predetta iscrizione dovrà essere data comunicazione al candidato iscritto, alla competente Direzione del Ministero del lavoro, al competente ufficio di residenza del candidato.

3. Per i residenti fuori Provincia, il competente ufficio provvede a dare apposita comunicazione agli uffici competenti interessati ai fini dell'iscrizione nell'Albo professionale.

4. Per i residenti fuori Regione, il competente ufficio provvede alla sola comunicazione al candidato iscritto e alla competente Direzione del Ministero del lavoro.

5. Per coloro che non hanno superato le prove e conseguentemente non hanno ottenuto l'abilitazione alla funzione di centralinista, il competente ufficio provvede a dare comunicazione agli interessati.

6. Per coloro che svolgono mansioni di centralinista, il competente ufficio procede, con provvedimento dell'Amministrazione provinciale, all'iscrizione nell'Albo professionale.

7. Della predetta iscrizione dovrà essere data comunicazione al candidato iscritto, alla competente Direzione del Ministero del lavoro, all'ufficio del lavoro di residenza del candidato.

Terapisti della riabilitazione

Art. 5

Albo professionale

1. L'Albo professionale dei terapisti della riabilitazione privi della vista, articolato a livello regionale, cessa l'attuale numerazione con la data del 30 giugno 2002.

2. Dall'1 luglio 2002 l'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista è articolato a livello provinciale.

3. L'iscrizione e l'aggiornamento del predetto Albo è attuato dall'ufficio competente avente sede nel Capoluogo della Provincia interessata.

4. La numerazione, progressiva iniziando dal numero «0001», sarà preceduta dal codice «05», assegnato dal Ministero del lavoro per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e seguito dalla sigla della relativa Provincia: per la Provincia di Trieste «TS», per la Provincia di Gorizia «GO», per la Provincia di Udine «UD», per la Provincia di Pordenone «PN».

Art. 6

Procedure per la domanda di iscrizione.

1. Il candidato presenta all'ufficio competente, direttamente ovvero per il tramite della competente struttura, la domanda di iscrizione all'Albo professionale corredata dalla documentazione prevista.

Art. 7

Procedure di iscrizione

1. Acquisita la domanda di iscrizione e valutati i requisiti richiesti, il competente ufficio procede, con provvedimento dell'Amministrazione provinciale, all'iscrizione, nell'Albo professionale.

2. Della predetta iscrizione dovrà essere data comunicazione al candidato iscritto, alla competente Direzione del Ministero del lavoro e al competente ufficio di residenza del candidato.

Art. 8

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia centralinisti telefonici privi della vista.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia terapisti della riabilitazione privi della vista.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Pattuaneli

(decreto del Commissario n. 21 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 2257 di data 28 giugno 2002).

Regolamento per le procedure di approvazione dei contratti di formazione e lavoro.

Art. 1

Procedure di approvazione del progetto

1. Il datore di lavoro che intende assumere, predispone, su apposita modulistica, il progetto di formazione e lavoro.

2. Il progetto deve essere presentato all'ufficio competente della Provincia nel cui ambito territoriale il datore di lavoro ha la sede o l'unità locale presso cui verrà effettuata l'assunzione.

3. Il progetto è sottoposto all'approvazione del competente Organo dell'Amministrazione provinciale.

4. L'approvazione e la relativa autorizzazione viene comunicata, dall'ufficio competente, al datore di lavoro richiedente.

5. Qualora i progetti di formazione e lavoro prevedano un accertamento di conformità al progetto nazionale approvato dal Ministero del lavoro, preventivo alla stipula del contratto di formazione e lavoro, l'ufficio competente, acquisita la documentazione relativa, provvede alla prevista verifica.

6. In caso positivo il competente ufficio procede al rilascio del visto di conformità.

Art. 2

Benefici contributivi

1. I benefici contributivi concessi dall'I.N.P.S. per i contratti di formazione e lavoro, sono parzialmente riconosciuti quali aiuti comunitari de minimis. L'importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare 100.000,00 euro in un periodo di tre anni.

Art. 3

Procedure di proroga, sostituzione e revisione.

1. La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio competente.

2. La proroga viene concessa direttamente dall'ufficio competente.

3. La richiesta di sostituzione deve essere presentata all'ufficio competente.

4. La sostituzione viene concessa direttamente dall'ufficio competente.

5. La richiesta di revisione deve essere presentata all'ufficio competente.

6. La richiesta di revisione è sottoposta all'approvazione del competente organo dell'Amministrazione provinciale.

7. L'approvazione e la relativa autorizzazione viene comunicata, dall'ufficio competente, al datore di lavoro richiedente.

Art. 4

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di formazione e lavoro ed i provvedimenti di natura regolamentare adottati dalla Commissione regionale per l'impiego (Delibere n. 4/1995 del 31 marzo 1995 e n. 2/1996 del 12 marzo 1996).

2. I progetti di formazione e lavoro, le proroghe, le sostituzioni e le revisioni, sono sottoposti all'approvazione dell'Organo previsto dall'articolo 34 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, fino alla data in cui sarà operativo l'organo individuato dalle Amministrazioni provinciali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Pattuaneli

(decreto del Commissario n. 22 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 2258 di data 28 giugno 2002).

Regolamento per il funzionamento degli Uffici di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1.

Art. 1

1) Gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego svolgono i seguenti compiti:

1. espletano attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche avvalendosi dell'apposito sistema di informatizzazione;
2. provvedono ad effettuare le interviste ai lavoratori, le iscrizioni, le reiscrizioni nelle liste dei disoccupati, le cancellazioni dalle medesime, gli accertamenti delle professionalità, le variazioni, il controllo dello stato di disoccupazione, il rilascio di certificazioni varie, nonché ogni altra attività ad esse connesse;
3. svolgono attività di preselezione dei lavoratori in relazione alle specifiche richieste;
4. svolgono azioni mirate all'orientamento previsto dal decreto legislativo 181/2000 ed esplicano le attività connesse all'applicazione del decreto medesimo;
5. svolgono attività divulgativa ed informativa in favore dei lavoratori e delle altre componenti sociali al fine di un positivo inserimento dei lavoratori;
6. svolgono attività connesse all'istruttoria di:

- progetti per assunzioni con contratti di formazione e lavoro;
- proroghe, sostituzioni e revisioni dei progetti di formazione e lavoro;

7. espletano attività finalizzate all'inserimento di soggetti con ridotte potenzialità lavorative;
8. svolgono attività di tutoraggio verso coloro che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e non hanno ancora adempiuto l'obbligo formativo ex articolo 68 della legge 144/1999;
9. svolgono attività di tutoraggio ai sensi del decreto 142/1998;
10. curano gli adempimenti attuativi delle convenzioni ex articolo 17 legge 56/1987;
11. gestiscono le procedure degli avviamenti a selezione dei lavoratori presso le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici di loro competenza;
12. su richiesta dell'Ufficio con sede nel capoluogo di Provincia o della Regione, trasmettono le adesioni per gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni e gli Enti pubblici, per la formulazione della graduatoria integrata rispettivamente a livello provinciale o regionale;
13. curano le attività istruttorie finalizzate all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati ovvero collocati in disponibilità e trasmettono i relativi elenchi all'Ufficio con sede nel capoluogo di Provincia;
14. provvedono all'assegnazione di lavoratori agli enti pubblici per l'utilizzo diretto degli stessi in attività socialmente utili;
15. provvedono alla verifica dei presupposti di legge relativamente al rapporto di apprendistato, ai contratti di formazione lavoro, ai contratti a tempo determinato e a tempo parziale;
16. accertano l'assolvimento dell'onere della riserva a favore delle c.d. fasce deboli da parte delle aziende;
17. accertano il rispetto dei termini stabiliti per le comunicazioni di assunzione e cessazione di lavoratori da parte delle Aziende;
18. segnalano alla Direzione provinciale del lavoro le inadempienze e le irregolarità in materia di lavoro;
19. ricevono le richieste di iscrizione e reiscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie, previo esame della prescritta documentazione, e le trasmettono all'Ufficio competente con sede nel Capoluogo di Provincia, ai fini della formulazione degli elenchi provinciali per l'avviamento presso datori di lavoro privati ed Enti pubblici economici ed ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici;
20. curano il rapporto di lavoro a domicilio e la tenuta del registro dei lavoratori a domicilio;
21. ricevono le richieste di iscrizione da parte dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio nell'apposito registro e le trasmettono all'Ufficio competente con sede nel Capoluogo di Provincia;
22. effettuano la convalida della trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del decreto legislativo 61/2000;
23. effettuano la convalida delle dimissioni per matrimonio;
24. curano le attività connesse all'iscrizione al collocamento dello spettacolo;
25. espletano le competenze in materia di collocamento agricolo;
26. provvedono in caso di attuazione dei piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione, a comunicare al lavoratore interessato, con apposito provvedimento, il contenuto del progetto redatto dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e collegi professionali, in occasione dell'assegnazione del lavoratore stesso al progetto;
27. curano l'istruttoria relativa alla concessione delle indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del C.A.I.;
28. ricevono le domande di contributi, in materia di politica attiva del lavoro, che i datori di lavoro possono presentare, fornendo stampati e informazioni al riguardo, e le trasmettono rispettivamente o all'Ufficio con sede nel Capoluogo di Provincia o all'A.R.I., secondo la competenza;
29. ricevono le richieste di autorizzazione al lavoro subordinato per stranieri che i datori di lavoro interessati possono presentare, con esclusione di quelle relative ad appalti o subappalti, e provvedono all'immediata trasmissione delle stesse agli Uffici posti alle dipendenze del Servizio dei conflitti di lavoro aventi sede nei Capoluoghi di Provincia, per l'istruttoria di competenza;
30. ricevono dagli Uffici posti alle dipendenze del Servizio dei conflitti di lavoro i provvedimenti conclusivi dei procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione al lavoro per stranieri per la successiva consegna ai datori di lavoro interessati, nei soli casi in cui questi ultimi ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione;
31. in collaborazione con il Servizio dei conflitti di lavoro forniscono stampati ed ogni utile informazione, sia in materia delle politiche dell'immigrazione

sia sulle altre competenze del Servizio dei conflitti di lavoro;

32. svolgono ogni altro compito in materia di collocamento e di avviamento al lavoro.

2) Oltre ai compiti di cui al comma 1), gli Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego aventi sede nei Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le seguenti ulteriori attività:

1. svolgono attività connesse all'istituzione e all'aggiornamento dell'anagrafe dei giovani in obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 68 della legge 144/1999;
2. svolgono attività connesse all'attivazione ed alla stipula di convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto 142/1998, nonché all'attivazione ed alla stipula di convenzioni generali con le associazioni interessate, ai sensi dell'articolo 4, comma del decreto citato;
3. curano la gestione delle liste di mobilità;
4. formulano gli elenchi di disponibilità dei lavoratori posti in mobilità dagli enti pubblici;
5. svolgono attività connesse ai progetti di formazione e lavoro interregionali;
6. gestiscono le procedure degli avviamenti a selezione dei lavoratori presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, che insistono in più circoscrizioni della stessa Provincia, predisponendo la graduatoria integrata;
7. svolgono attività connesse all'iscrizione ed alla tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e di ogni altro adempimento in materia;
8. svolgono attività connesse alle comunicazioni inerenti gli elenchi dei militari in ferma di leva prolungata ai sensi della lire 958/1986;
9. offrono il servizio EURES/EURALP attraverso gli euro consiglieri;
10. ricevono le domande di iscrizione/reiscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie trasmesse dagli altri uffici della Provincia, istituiscono un elenco dei disabili che risultano disoccupati e provvedono alla formulazione della relativa graduatoria;
11. ricevono i prospetti informativi annuali, da parte delle Aziende e degli Enti pubblici economici e non, sul personale in forza e controllano le scoperture dei lavoratori tutelati dalle norme che dispongono in materia di collocamento obbligatorio;
12. ricevono da parte delle aziende private le domande di sospensione degli obblighi occupazionali per crisi aziendale ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999 e ne curano l'istruttoria;
13. ricevono le domande di esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei disabili delle Aziende che hanno sede legale nella Provincia e ne curano l'istruttoria;
14. forniscono gli elementi necessari per l'istruttoria delle domande di compensazione territoriale di carattere regionale o pluriregionale, avanzate da aziende private, e di gradualità degli avviamenti presentate dalle aziende che hanno trasformato la loro natura da pubblica in privata, e le trasmettono rispettivamente alla Regione o al Ministero del lavoro per la loro definizione;
15. ricevono e istruiscono le richieste di stipula di convenzione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 68/1999, che hanno sede nella Provincia;
16. ricevono le domande di agevolazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 68/1999 e ne curano l'istruttoria;
17. rilasciano ai datori di lavoro pubblici e privati, dopo le opportune verifiche, le certificazioni di ottemperanza per gli obblighi del collocamento obbligatorio;
18. svolgono l'attività di supporto e di Segreteria del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili;
19. svolgono attività di Segreteria degli eventuali Organi collegiali istituiti dalle Province;
20. svolgono attività connesse all'attivazione delle convenzioni per l'ammissione a tirocini prelavorativi per i portatori di handicap, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 dicembre 1993;
21. segnalano alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, cui spetta la definizione delle sanzioni amministrative, tutte le inadempienze riscontrate nell'applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68;
22. svolgono a livello Provinciale le attività connesse all'iscrizione dei lavoratori nell'Albo dei centralinisti non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, secondo quanto disposto dal Regolamento regionale per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
23. procedono nell'ambito dei programmi di politica attiva del lavoro ad istruire le domande presentate a seguito dei progetti regionali riguardanti le borse di studio, le azioni positive, i piani occupazionali e l'inserimento dei disabili;
24. curano l'istruttoria per il rinnovo o la sostituzione degli eventuali membri dimissionari degli organi collegiali, che operano presso gli Istituti di previdenza sociale di ciascuna Provincia (comitati pro-

vinciali I.N.P.S. e speciali Commissioni - Commissioni CISOA - Commissioni CIG industria - Commissioni CIG edilizia);

25. svolgono, inoltre, ogni altro compito connesso alla materia del collocamento obbligatorio e dell'avviamento al lavoro.

Art. 2

1) Alle strutture stabili di cui al presente Regolamento è preposto un coordinatore scelto secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.

Art. 3

1) Il coordinatore, in caso di assenza ed impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale del coordinatore medesimo o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile, fermo restando che il sostituto non può, comunque, appartenere alla qualifica funzionale inferiore a quella di Segretario.

Art. 4

1) Il dipendente cui viene conferito l'incarico di coordinatore ha la responsabilità organizzativa della struttura alla quale è preposto con compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica dell'attività del personale ad essa addetto al fine di assicurare l'efficienza ed il buon funzionamento della struttura medesima; provvede a distribuire e coordinare il lavoro del personale ed a mantenere i rapporti con la direzione del Servizio da cui dipende direttamente.

Art. 5

1) Il Coordinatore, per quanto concerne la gestione del personale, si avvale delle procedure automatizzate esistenti.

2) Il Direttore del Servizio da cui dipendono gli Uffici può delegare ai Coordinatori dei medesimi i compiti di seguito indicati:

- Autorizzare le missioni sul territorio regionale e nazionale, lo svolgimento del lavoro straordinario nei limiti del monte-ore assegnato dal Direttore regionale, la fruizione delle ferie ed, in generale, le uscite ed i rientri per motivi di servizio ovvero personali di coloro che operano presso l'Ufficio, inviando, alla fine di ogni mese, i relativi registri debitamente vistati ed ogni altra documentazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
- Provvedere a comunicare direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale le assenze per malattia del personale operante presso l'Ufficio sulla base delle disposizioni vigenti.
- Provvedere, in caso di infortunio sul lavoro, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, a denunciare l'accaduto alle autorità territoriali competenti (I.N.A.I.L. - Questura), avvalendosi degli appositi formulari, dandone, nel contempo, contestuale comunicazione all'Agenzia regionale per l'impiego.

Art. 6

1) I Coordinatori degli Uffici di cui al presente Regolamento sono, inoltre, nominati vice consegnatari dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia regionale per l'impiego in dotazione ai singoli Uffici.

Art. 7

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Pattuaneli

(decreto del Commissario n. 23 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 2259 di data 28 giugno 2002).

Adempimenti procedurali ai fini del collocamento in mobilità dei lavoratori licenziati a seguito di riduzione di personale.

Art. 1

Attivazione della procedura di mobilità

1. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini della applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 24, 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e dell'articolo 5, commi da 1 a 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 così come integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 151, l'impresa è tenuta ad inviare la comunicazione di cui all'articolo 4 comma 2 nonché la copia della ricevuta del versamento all'I.N.P.S. di cui allo stesso articolo 4 comma 3 della citata legge 223/1991, qualora dovuto, al competente Ufficio posto alle dipendenze del S.C.L. della Provincia nel cui ambito territoriale risulti ubicata l'unità produttiva interessata all'eccedenza di personale.

2. L'impresa invierà, altresì, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, anche una scheda riportante i dati strutturali dell'Azienda, specificando:

a) denominazione e sede legale dell'Impresa;

b) sede dell'unità produttiva interessata alla riduzione di personale;

c) settore economico di appartenenza e attività produttiva scolta;

d) C.C.N.L. applicato;

e) organico aziendale complessivo suddiviso per sesso tra Dirigenti, quadri, impiegati, operai, lavoranti a domicilio, apprendisti e C.F.L. alla data dell'apertura della procedura ex articoli 4 e 24 della legge 223/1991;

f) organico aziendale dell'unità produttiva interessata all'esubero di personale con le suddivisioni sopra richiamate al momento dell'attivazione della procedura di mobilità;

g) i motivi del licenziamento;

h) numero dei lavoratori da collocare in mobilità suddivisi per sesso tra quadri, impiegati, operai e lavoranti a domicilio.

3. Qualora l'eccedenza di personale annunciata dall'Impresa riguardi unità produttive ubicate in diverse provincie della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Impresa stessa provvederà a trasmettere la comunicazione, unitamente alla copia della ricevuta del versamento all'I.N.P.S. di cui al comma 1 al competente Servizio regionale.

Art. 2

Conclusione della procedura di mobilità

1. Esaurite le fasi di consultazione sindacale e/o amministrativa, previste all'articolo 4, commi 5 e 7 della legge 223/1991 succitata, l'Impresa trasmetterà al competente Ufficio posto alle dipendenze del S.C.L. - o del Servizio regionale nel caso di cui al precedente articolo 1), comma 3 -, copia del verbale di accordo ovvero di mancato accordo a conclusione della procedura.

2. L'impresa provvederà ad inviare, altresì, un elenco con i nominativi dei lavoratori da collocare in mobilità al competente Ufficio posto alle dipendenze del S.C.L. - o del Servizio regionale nel caso di cui al precedente articolo 1, comma 3, specificando, per ciascuno di essi:

a) le generalità del dipendente con il codice fiscale

b) la residenza;

c) la qualifica;

d) il livello di inquadramento;

e) l'età;

f) il carico di famiglia;

g) data di assunzione;

h) data di licenziamento nel rispetto del termine previsto;

3. Qualora l'Impresa preveda per gli esuberi una mobilità scaglionata nel termine previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223, salvo diversa indicazione risultante dall'accordo sottoscritto a chiusura della procedura, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 236, l'elenco di cui al precedente comma 2 dovrà essere preceduto da una comunicazione riportante la data di stipula dell'accordo con l'indicazione del numero dei lavoratori già posti in mobilità rispetto al numero complessivo previsto dall'accordo succitato e così per ogni comunicazione successiva alla prima.

Art. 3

Adempimenti amministrativi ai fini dell'inserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità

1. Il competente Ufficio posto alle dipendenze del S.C.L. - o del Servizio regionale nel caso di cui al precedente articolo 1), comma 3 succitato - dopo aver acquisito agli atti la documentazione prodotta dall'Impresa, e precisamente:

a) comunicazione di apertura della procedura per riduzione di personale;

b) copia del versamento all'I.N.P.S. di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 223/1991;

c) scheda con i dati strutturali dell'azienda;

d) verbale di accordo o mancato accordo a conclusione della procedura;

e) elenco di cui al precedente articolo 2, comma 2;

provvede all'invio dell'elenco di cui alla lettera e) contestualmente:

A) a tutti i competenti Uffici in materia di collocamento in ambito regionale;

B) all'organismo competente dell'Amministrazione provinciale ai fini della successiva approvazione della lista di mobilità da parte di quest'ultimo, ovvero dalla Commissione bilaterale per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

2. I competenti Uffici in materia di collocamento in ambito regionale, nelle more dell'approvazione da parte dell'organismo di cui al precedente comma 1, lettera B), ovvero dalla Commissione bilaterale per l'impiego, ciascuno per quanto di competenza, provvedono ad inserire immediatamente nel sistema informatico in uso i dati dei lavoratori residenti nei rispettivi ambiti territoriali.

3. L'organismo competente della Provincia di cui al precedente comma 1 lettera B), ovvero la Commissione bilaterale per l'impiego, dopo aver approvato la lista di mobilità provvederà a darne comunicazione a tutti i competenti Uffici in materia di collocamento in ambito regionale, segnalando, altresì, eventuali rigetti di iscrizione alla stessa lista di mobilità, ai soli Uffici nel cui ambito territoriale i lavoratori interessati risultino residenti.

4. I competenti Uffici in materia di collocamento in ambito regionale, provvederanno ad inserire nel sistema informatico in uso, la data dell'approvazione della lista di mobilità comprovante l'avvenuta iscrizione del lavoratore nella lista medesima, dandone la relativa comunicazione agli interessati nonché alla sede territoriale competente dell'I.N.P.S..

Art. 4

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Pattuaneli

(decreto del Commissario n. 24 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 2260 di data 28 giugno 2002).

Regolamento delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio dipendenti dal Servizio dei conflitti del lavoro.

Art. 1

1. Gli Uffici decentrati del Servizio dei conflitti del lavoro adempiono alle funzioni indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2

Attività conciliativa

1. Provvedono alla tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali.

2. Ricevono in deposito i contratti collettivi aziendali ai sensi delle leggi n. 402/1996 e n. 135/1997 stipulati da aziende aventi sede ovvero unità locali interessate nei rispettivi ambiti Provinciali di competenza e provvedono al rilascio della relativa attestazione di deposito dandone comunicazione alle competenti sedi provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L..

3. Ricevono in deposito i verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del C.P.C., attestandone l'autenticità e provvedendo al loro successivo deposito presso l'Autorità giudiziaria competente.

4. Ricevono le comunicazioni di avvio e di conclusione della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, relativamente alle sole unità produttive interessate in ambito Provinciale, nonché gli elenchi dei lavoratori da collocare in mobilità.

5. In caso di mancato accordo tra le parti nella prima fase di consultazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 223/1991 convocano le parti interessate ai fini della sottoscrizione dei conseguenti verbali di accordo o mancato accordo.

6. Inviano, contestualmente, a tutti gli uffici competenti in materia di collocamento della Regione e all'organismo dell'Amministrazione provinciale competente all'approvazione delle liste di mobilità ovvero alla Commissione bilaterale per l'impiego, gli elenchi dei lavoratori da collocare in mobilità trasmessi da ciascuna impresa interessata ai sensi del precedente comma 4.

7. Ricevono i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle RSU nel pubblico impiego e nel settore privato, relativamente alla Provincia di competenza e curano l'istruttoria dei medesimi.

8. Ricevono ed istruiscono le richieste di costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 300/1970.

9. Ricevono le richieste di conciliazione delle vertenze collettive in ambito provinciale; istruiscono le medesime al fine della preparazione degli incontri e della stipula di accordi ovvero della stesura di verbali di mancato accordo.

10. Ricevono le richieste di verifica del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali e delle categorie professionali a livello provinciale provvedendo alla raccolta dei dati richiesti sulla base della modulistica predisposta dal competente Servizio regionale e provvedono alla trasmissione degli stessi alle Amministrazioni richiedenti.

Art. 3

Primi ingressi di lavoratori extracomunitari residenti all'estero

1. Curano l'istruttoria delle domande di autorizzazione al lavoro per cittadini extracomunitari presentate, anche tramite altri Uffici periferici, dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 22, 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, tenuto conto dell'ambito provinciale di competenza per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma del presente articolo, curano l'istruttoria delle do-

mande presentate ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del citato decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 4

Ulteriori compiti

1. Curano la tenuta dei registri dei provvedimenti emanati.

2. Provvedono agli adempimenti statistici periodici richiesti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il competente Servizio regionale, e dalla Regione.

Art. 5

Coordinamento delle strutture

1. Alle strutture stabili è preposto un coordinatore scelto secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.

2. Il coordinatore, in caso di assenza ed impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale del coordinatore o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore; in ogni evenienza il sostituto non potrà appartenere alla qualifica funzionale inferiore a quella di Segretario.

3. Il coordinatore ha la responsabilità organizzativa della struttura con i compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica dell'attività del personale ad esso addetto al fine di assicurare l'efficienza ed il buon funzionamento della struttura medesima; provvede a distribuire e coordinare il lavoro del personale ed a mantenere i rapporti con il competente Direttore di Servizio da cui dipende.

4. Il coordinatore autorizza le missioni sul territorio regionale e nazionale, lo svolgimento del lavoro straordinario nei limiti del monte-ore assegnato dal competente Direttore di servizio, la fruizione delle ferie e delle uscite e dei rientri per motivi di servizio ovvero personali di coloro che operano presso la struttura; alla fine di ogni mese provvede all'invio dei registri relativi alle presenze e alle assenze del medesimo per il relativo visto da parte del competente Direttore di servizio.

5. Il Coordinatore provvede a comunicare direttamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale le assenze per malattia del personale operante presso la struttura sulla base delle vigenti disposizioni regionali.

6. Il Coordinatore provvede, in caso di infortunio sul lavoro e nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, a denunciare l'accaduto alle autorità territoriali competenti (I.N.A.I.L. - Questura), avvalendosi degli appositi formulari, dandone, nel contempo, contestuale comunicazione al competente Direttore di servizio.

Art. 6

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO:
sig. Gianfranco Pattuaneli

(decreto del Commissario n. 25 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta regionale n. 2261 di data 28 giugno 2002).

Decreto del direttore sostituto del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 26 giugno 2002, n. 43/SAPAL. Determinazione della durata in carica dei componenti la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA - istituita presso la sede provinciale I.N.P.S. di Gorizia (articolo 14 legge 457/1972).

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;

VISTO l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S. di una Commissione competente a deliberare la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della succitata legge;

VISTO l'articolo 79, 4° comma, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale ove l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, menziona il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o a un suo delegato;

VISTO il decreto n. 5/1972, prot. n. 8954/I-B, del 20 novembre 1972 del Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Gorizia, con cui è stata istituita la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato presso la sede provinciale I.N.P.S. di Gorizia;

CONSIDERATO che la norma istitutiva di detta Commissione non prevede un termine di durata in carica dei relativi componenti;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/92 del 19 marzo 1992 che detta delle disposizioni in merito al rinnovo delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione Guadagni ordinaria per gli operai dipendenti di imprese industriali e della Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori dell'edilizia ed affini, istituite presso le sedi provinciali I.N.P.S.;

RITENUTO che anche per la Commissione di cui trattasi, come per le precedenti sopra menzionate, è necessaria, per assicurare la partecipazione delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul territorio, una periodica verifica del grado di rappresentatività di ciascun sindacato;

CONTESTATO che il D.P.R. n. 639/1970, sull'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti gli organi centrali e periferici dell'I.N.P.S.;

RITENUTO pertanto opportuno determinare uguale durata anche per la Commissione provinciale di Gorizia prevista dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, istituita dal Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Gorizia il 20 novembre 1972, uniformemente alle corrispondenti Commissioni operanti nelle altre sedi provinciali I.N.P.S. della Regione;

DECRETA

La durata in carica dei componenti la Commissione provinciale di Gorizia di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, avrà scadenza il 19 novembre 2004.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Gorizia è incaricato di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla notifica ed esecuzione del presente decreto.

Trieste, 26 giugno 2002

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott.ssa Giuseppina Fossati

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la locazione dell'edificio ad uso commerciale e ricettivo di proprietà comunale sito nella frazione di Cesclans.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla deliberazione giuntale n. 101 del 18 giugno 2002, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, e alla propria determinazione n. 120 del 24 giugno 2002;

RENDE NOTO

che si procederà ad un esperimento d'asta presieduta dal Segretario comunale il giorno 24 luglio 2002 alle ore 10 presso la sede municipale di Cavazzo Carnico per la locazione del seguente immobile:

- edificio ad uso commerciale e ricettivo;
- importo a base d'asta: euro 4.200,00 annui;
- durata contratto: anni 9.

Tutti coloro che sono interessati alla locazione possono richiedere il relativo avviso d'asta direttamente all'Amministrazione comunale, Ufficio di segreteria, telefono 0433-93003.

Cavazzo Carnico, lì 24 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dr. Antonio Mainardis

COMUNE DI GORIZIA

Avviso di gara esperita per la ristrutturazione della Casa di riposo per anziani «A. Culot» e costituzione di un reparto protetto per non autosufficienti - 2° lotto generale (stralci A e B).

In esito al pubblico incanto indetto ai sensi degli articoli 20, 21, 1° comma, lettera c) della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, 44 della legge regionale 13/1998 così come modificata dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000, per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della Casa di riposo per anziani «A. Culot» e di costituzione di un reparto protetto per non autosufficienti - 2° lotto generale (stralci «A» e «B») nel quale hanno presentato offerte le seguenti ditte:

1. Elettrotecnica Generale S.r.l. di Ragusa; 2. V.I.T. Veneta Impianti Tecnologici S.r.l. di Vicenza; 3. Sima Impianti S.r.l. di Preganziol (Treviso); 4. Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna; 5. Ellepi S.r.l. di Ragusa; 6. Costituenda A.T.I. tra E.P.A.S. Elettromeccanica S.n.c. e Roccassalva Salvatore di Modica (Ragusa).

È risultato aggiudicatario il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna con l'importo di euro

857.722,00, corrispondente ad un ribasso del 5,43%, indicando in sede di gara quale consorziata affidataria dei lavori da concludersi entro 480 giorni dalla loro consegna la Edilcoop Friuli di Gemona del Friuli (Udine).

Il Direttore dei lavori è l'ing. Ignazio Spanò.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 009 LL.PP.:
ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di terreni agricoli di proprietà comunale siti nel territorio comunale di Lestizza.

In esecuzione della Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 547 del 12 giugno 2002,

SI RENDE NOTO

Che il giorno martedì 20 agosto 2002 alle ore 10.00 nella sede municipale del Comune di Lestizza - via Roma n. 36 - presso la Sala consiliare comunale, davanti alla Commissione di gara, si procederà al secondo esperimento di asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita per i singoli lotti dal n. 1 al n. 12 dei seguenti immobili comunali ad eccezione del n. 11:

Lotto	*Fg.*	*Mapp.*	*Mq.*	*Valore a base d'asta*
1	2	96	4.800	euro 8.924,38
2	3	2	3.940	euro 7.121,94
3	11	48	10.300	euro 19.150,22
4	11	67	5.420	euro 10.077,11
5	12	40	4.930	euro 9.166,08
6	15	120	1.900	euro 3.532,57
7	20	24	2.320	euro 4.313,45
8	28	46	320	euro 280,95
9	32	143	11.020	euro 20.488,88
10	33	107	1.740	euro 1.527,68
12	34	143	310	euro 272,17

I lotti n. 3 e 5 sono oggetto di un contratto d'affitto di fondi rustici secondo le scadenze e i canoni mensili indicati nell'allegato elenco.

Il conduttore ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Modalità d'asta.

L'asta si svolgerà separatamente per ogni singolo immobile, con il metodo dell'offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato a fianco di ogni terreno, ai sensi del Regolamento comunale per l'alienazione degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 giugno 1998.

La vendita non è soggetta ad I.V.A.

L'aggiudicazione che avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, avverrà a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia maggiore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

L'aggiudicazione avverrà in via provvisoria in attesa che gli eventuali aventi diritto manifestino l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Scaduti infruttuosamente i termini delle leggi predette, si procederà con determinazione del Responsabile all'aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente.

Modalità di partecipazione alla gara.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far pervenire le offerte, separatamente per ogni singolo lotto, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Lestizza - via Roma n. 36 - 33050 Lestizza, esclusivamente per posta in plico raccomandato, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 19 agosto 2002, antecedente a quello fissato per l'espletamento della gara.

Le offerte, per singoli lotti, dovranno essere accompagnate da una cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta, da presentarsi mediante assegno circolare e dalle dichiarazioni previste dal bando di gara.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale del Comune di Lestizza, tel. 0432761935, arch. Andrea Bindelli, dove sarà disponibile copia dell'avviso d'asta e della perizia di stima relativa ai beni oggetto di vendita.

Lestizza, 17 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Andrea Bindelli

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di gara esperita relativa alla concessione della gestione dell'energia di illuminamento comprendente la fornitura di energia elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Pasiano di Pordenone.

1. Ente appaltante: Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini n. 18, tel. 0434/614311, fax 0434/614312, c.a.p. 33087, Pasiano di Pordenone (Pordenone).

2. Atto di aggiudicazione: Determinazione ufficio tecnico - Settore ambiente manutenzioni e servizi n. 524 del 17 giugno 2002.

3. Procedura e criteri di aggiudicazione: Asta pubblica, ai sensi del decreto legislativo 157/1995.

4. Numero di offerte ricevute: 4 (quattro):

L'Assistente S.r.l. e Siram S.p.A. in associazione temporanea di imprese con sede in viale Libertà n. 74 a Pordenone; S.E.A. S.n.c. - Società elettrica con sede in piazza Montegrappa n. 16 a Stretti di Eraclea (Venezia); V.R.G. Impianti S.r.l. con sede in via Lazio n. 21 a Motta di Livenza (Treviso); Amiga S.p.A. con sede in via del Cotonificio n. 60 a Udine (Udine);

5. Ditta aggiudicataria: L'Assistente S.r.l. e Siram S.p.A. (in associazione temporanea di impresa), viale Libertà n. 78, Pordenone (PN).

6. Importi di aggiudicazione: Riportati nell'atto di aggiudicazione.

7. L'avviso di gara è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia n. 16 del 17 aprile 2002, integralmente (rettificato successivamente con determinazione n. 330 del 17 aprile 2002 e successivi chiarimenti effettuati con determinazione n. 408 del 6 maggio 2002) all'Albo pretorio comunale del 26 marzo 2002 al 16 maggio 2002 compreso e sulla Gazzetta «aste e appalti pubblici» n. 64 del 2 aprile 2002.

Pasiano di Pordenone, lì 20 giugno 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE AMBIENTE MANUTENZIONI E SERVIZI: arch. Francesca Nicolò

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'appalto di fornitura delle derrate alimentari e non, nonchè per la produzione, per il trasporto e la distribuzione di pasti per la mensa scolastica del Comune di San Canzian d'Isonzo per il periodo 1 settembre 2002-30 giugno 2004.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo, largo Garibaldi n. 37 - località Pieris, telefono 0481/472333 - fax 0481/472334, indice un'asta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di derrate alimentari e non, per la produzione a gestione mista di pasti per la mensa scolastica, nonchè per il trasporto e la distribuzione degli stessi per il periodo 1 settembre 2002-30 giugno 2004. Importo presunto di euro 195.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'offerta da indirizzare all'Ufficio protocollo del Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 agosto 2002.

Per il rilascio di copia integrale del bando, delle documentazioni inerenti la gara e per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità operativa «Servizio Attività Culturali e Sociali» del Comune di San Canzian d'Isonzo (telefono 0481/473333).

Dalla Residenza Comunale, lì 1 luglio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI: rag. Lucia Crasnich

---

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di riconversione e ristrutturazione della Pescheria di Riva N. Sauro.

Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80.

Imprese invitate: 1) Riccesi S.p.A. - Trieste; 2) Associazione temporanea d'imprese Spinosa Costruzioni generali S.r.l. - Isernia (Capogruppo)/RE.CO. S.r.l. - Venafro (Isernia); 3) dott.ing. M. Innocente e E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 4) Associazione temporanea d'imprese Scarica & Rossi S.n.c. (Capogruppo)/Giovanni Cramer & Figli S.n.c./Savino S.p.A. - Trieste; 5) Associazione temporanea d'imprese Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste (Capogruppo)/Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 6) Associazione temporanea d'imprese Achille Fadalti Costruzioni S.p.A. - Fontanafredda (Pordenone) (Capogruppo)/Protto S.p.A. - Gorizia; 7) Gherardi ing. Giancarlo S.r.l. - Roma; 8) Calosi & Del Mastio S.p.A. - Roma; 9) Ing. E. Pasqualucci S.r.l. - Roma; 10) Sacaim S.p.A. - Venezia (Venezia); 11) Poichain S.r.l. - Roma; 12) R.E.R. S.r.l. - Napoli; 13) Cividin & Co. S.p.A. - Trieste; 14) Costruzioni S.r.l. - Altamura (Bari); 15) Brancaccio Costruzioni S.p.A. - Napoli; 16) Associazione temporanea d'imprese Rizzani De Eccher S.p.A. - Udine (Capogrup-

po)/Grisovelli & Settimo S.r.l. - Trieste; 17) C.A.E.C. Soc.Coop. a r.l. - Comiso (Ragusa); 18) Bonatti S.p.A. - Parma; 19) Carena S.p.A. - Genova; 20) Ingg. Provera e Carassi S.p.A. - Roma; 21) Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 22) Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso); 23) Associazione temporanea d'imprese Filuppucci S.r.l. - Matera (Capogruppo)/Cantieri d'Europa S.r.l. - Potenza; 24) Edil Co. S.r.l. - Altamura (Bari); 25) Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. - San Giovanni Teatino (Chieti).

Imprese partecipanti: 1) Rizzani De Eccher S.p.A. - Udine; 2) Associazione Temporanea d'Imprese Spinosa Costruzioni Generali S.r.l. - Isernia (Capogruppo)/RE.CO. S.r.l. - Venafro (Isernia); 3) Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso): 4) Cividin & Co. S.p.A. - Trieste; 5) S.A.C.A.I.M. S.p.A. - Venezia; 6) Carena S.p.A. - Genova; 7) Associazione temporanea d'imprese Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste (Capogruppo)/Polese S.p.A. - Sacile; 8) Ing. E. Pasqualucci S.r.l. - Roma; 9) Dott. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 10) Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 11) Riccesi S.p.A. - Trieste; 12) Edil Co. S.r.l. - Matera; 13) Costruzioni S.r.l. - Altamura (Bari); 14) Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. - San Giovanni Teatino (Chieti); 15) Bonatti S.p.A. - Parma; 16) C.A.E.C. Soc. Coop. a r.l. - Comiso (Ragusa); 17) Associazione temporanea d'imprese Filippucci S.r.l. - Matera (Capogruppo)/Cantieri d'Europa S.r.l. - Potenza; 18) Ingg. Provera e Carrassi S.p.A. - Roma; 19) Restauri & Recuperi S.r.l. - Napoli; 20) Pouchain S.r.l. - Roma.

Impresa aggiudicataria: Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso).

Importo di aggiudicazione: euro 4.118.521,03 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 730 giorni.

Direttore dei lavori: prof. arch. Giuseppe Gambirasio di Bergamo.

Modalità di aggiudicazione: Licitazione privata a' sensi degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994 n. 109 nonchè dell'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 2000 n. 0163/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 0362/Pres.

Trieste, 25 giugno 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

DIREZIONE REGIONALE DEGLI
AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
TRIESTE

Estratto dell'avviso di affittanza di immobili a destinazione agricola a Colloredo di Monte Albano.

L'Amministrazione regionale intende procedere all'affittanza mediante esperimento di gara ufficiosa degli immobili individuati in C.C. di Colloredo di Monte Albano, Foglio 18, mappale 105 (seminativo), mappali 98, 101, 103, 104, 106, 107 e 154 (seminativo-arboreo), mappali 95, 99, 102, 109 e 155 (prato), mappale 96 (incolto produttivo) e mappale edificiale 100 (fabbricato rurale in avanzato stato di degrado e relativa area pertinenziale) per complessivi mq. 68.570 al canone base di euro 1.300,00.

Gli interessati che avessero intenzione di essere invitati a presentare offerta per l'affittanza degli immobili regionali sopra descritti potranno all'uopo rivolgere formale istanza scritta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio - Servizio gestione immobili, corso Cavour, 1 - Trieste, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 luglio 2002, dove potranno anche essere assunte le informazioni relative alla presente affittanza.

Trieste, 25 giugno 2002

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Silvano Iacuz

FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita del seguente cespite immobiliare: casetta con giardino, libera, sita a Trieste in via Vincenti n. 10.

La Fondazione Filantropica Ananian indice asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta a corpo di euro 64.000,00, ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita del seguente cespite immobiliare: casetta con giardino, libera, sita a Trieste in via Vincenti n. 10.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita in-

dicata sono precisate nel Capitolato speciale d'oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione dell'ente a Trieste in via Pascoli n. 31, telefono 040/3736210, fax 040/3736220.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 24 del giorno 8 agosto 2002, esclusivamente a mezzo di spedizione raccomandata postale. L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste, presso la sede istituzionale, in via Pascoli 31, il giorno 9 agosto 2002, alle ore 10.00.

Le date di cui sopra costituiscono proroga dei precedenti termini di cui all'avviso del 10 c.m.

Responsabile del procedimento: dr. Eleonora Brischia.

Trieste, 21 giugno 2002

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Tariffe di vendita acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel territorio del «Consorzio acquedotto Cornappo» per l'anno 2001.

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine in qualità di gestore del servizio idrico comunica che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di vendita dell'acqua potabile nel territorio del Consorzio acquedotto Cornappo relativamente agli utenti dei Comuni di Tricesimo, Cassacco e Treppo Grande, per l'anno 2001, per cui le condizioni tariffarie di consumo applicate all'utenza - I.V.A. ed imposte e tasse escluse - assumono i seguenti valori:

Tariffa agevolata per i quantitativi relativi agli usi domestici fondamentali fino alla concorrenza di 200 litri/giorno per appartamento:	euro 0,198
Tariffa base per i quantitativi sottoscritti e concessi in abbonamento oltre i 200 litri/giorno e per le utenze non domestiche:	euro 0,353
Utenze comunali a consumo libero	euro 0,353
Maggiori consumi oltre l'abbonamento	euro 0,533

La decorrenza dell'applicazione all'utenza delle tariffe succitate è fissata al 1° gennaio 2002 relativamente ai consumi assegnabili al periodo successivo a quello non ancora bollettato rispetto alla data di decorrenza come sopra fissata, con attribuzione su base giornaliera, considerato convenzionalmente costante il consumo nel periodo intercorrente tra le letture precedenti e successive.

Comunica inoltre che vengono variati, a seguito deliberazione C.I.P.E. n. 52/2001 del 4 aprile 2001, rispetto ai provvedimenti C.I.P. 45 e 46/74 le quote mensili di utenza, mentre rimangono invariati i canoni per gli impianti antincendio; essi sono fissati come segue:

A) Quote fisse annuali di utenza, in conformità al punto 1.3 del provvedimento C.I.P.E. 52/2001 per gli attuali impegni minimi contrattuali sottoscritti in abbonamento:

• da 0 a 1.200 mc/anno	euro	8,37
• da 1.201 a 6.000 mc/anno	euro	13,94
• da 6.001 a 18.000 mc/anno	euro	37,18
• oltre 18.000 mc/anno	euro	74,37

B) Canoni per impianto antincendio in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) del provvedimento C.I.P. n. 45/1974:

- Bocche antincendio diametro fino a 80 mm.:
  - Canone annuo euro 1,34
- Bocche antincendio diametro da 81 fino a 100 mm.:
  - Canone annuo euro 3,36
- Bocche antincendio diametro oltre 100 mm.:
  - Canone annuo euro 6,71

Udine, 20 giugno 2002

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R.
PORDENONE

Bilancio consuntivo dell'anno 2001.

(approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 6040 del 23 maggio 2002)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Situaz. 31.12.01	Situaz. 31.12.00
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	225.648.373	244.828.371
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159.837.793.018	158.697.178.196
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**160.063.441.391**	**158.942.006.567**
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	201.415.220	2.870.905.845
II) CREDITI	20.001.104.184	22.489.628.930
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON COST.IMMOBILIZZAZ.	6.810.289.742	17.266.300.694
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.953.122.833	4.026.834.629
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**43.965.931.979**	**46.653.670.098**
D - RATEI E RISCONTI	**1.458.843.578**	**1.694.484.495**
TOTALE ATTIVO	**205.488.216.948**	**207.290.161.160**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	Situaz. 31.12.01	Situaz. 31.12.00
A - PATRIMONIO NETTO		
I) CAPITALE NETTO - DOTAZIONI E DEVOLUZIONI	3.202.859.460	3.202.859.460
III) RISERVE RIVAL. MONETARIA Legge 19/03/83 n. 72	19.243.124.706	19.243.124.706
IV) RISERVA LEGALE	100.350.027	100.350.027
VII) ALTRE RISERVE	155.152.087.205	152.127.170.289
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**177.698.421.398**	**174.673.504.482**
C - TRATTAM. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	**2.364.285.700**	**2.402.051.659**
D - DEBITI	**20.319.624.295**	**24.522.063.026**
E - RATEI E RISCONTI	**5.105.885.555**	**5.692.541.993**
TOTALE PASSIVO	**205.488.216.948**	**207.290.161.160**

CONTO ECONOMICO

	Situaz. 31.12.01	Situaz. 31.12.00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.276.663.043	19.986.278.800
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	24.572.481.062	18.430.303.678
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.704.181.981	1.555.975.122
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.261.128.710	1.205.874.370
D) RETTIFICHE VALORI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	10.890.309	- 525.194.492
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	2.976.201.000	2.236.655.000
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.976.201.000	2.236.655.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-

IL VICEDIRETTORE:
dr. Angioletto Tubaro

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale (piano di recupero) - di iniziativa pubblica - dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 32 del 22 maggio 2002 di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale (piano di recupero) - di iniziativa pubblica - dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Che la suddetta variante è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 18 giugno 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Maurilio Verardo

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
(Gorizia)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata Tavernetta al Castello. Determinazione n. 9 del 20 giugno 2002. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DETERMINA

1. di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera Tavernetta al Castello sita a Capriva del Friuli in via Spessa, 7, con n. 9 camere a n. 2 posti letto e n. 1 camera a n. 2 posti letto e n. 1 aggiuntivo, per un totale di n. 21 posti letto, il livello di classificazione «Albergo tre stelle»;

2. la riclassificazione attribuita ha validità dal giorno 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 57, 2° comma, della legge regionale 2/2002;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente riclassificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni;

5. la presente determinazione è esecutiva dal giorno dell'adozione.

Capriva del Friuli, 20 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E COMMERCIO:
ag. sc. Roberto Pussi

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata - via del Bosco a San Leonardo.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 22 maggio 2002, divenuta esecutiva l'8 giugno 2002, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata - via del Bosco a San Leonardo.

Copia del summenzionato Piano completo degli elaborati tecnici rimarrà depositato presso la Segreteria

comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data del presente avviso, e quindi fino al 20 luglio 2002.

Montereale Valcellina, lì 17 giugno 2002

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica Piano per gli insediamenti produttivi di Montereale Valcellina - variante n. 2.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22 maggio 2002, divenuta esecutiva l'8 giugno 2002, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica Piano per gli insediamenti produttivi di Montereale Valcellina - variante n. 2.

Copia del summenzionato Piano completo degli elaborati tecnici rimarrà depositato presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data del presente avviso, e quindi fino al 20 luglio 2002.

Montereale Valcellina, lì 17 giugno 2002

IL SINDACO:
(firma illeggibile

COMUNE DI OVARO
(Udine)

Statuto comunale.

Premesse

Il Comune di Ovaro, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini che, sulla base dei principi di corresponsabilità e di democrazia, concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di solidarietà e di uguaglianza, nella garanzia dell'esistenza di pari opportunità per tutti di usufruire dei servizi erogati dall'Ente.

Il Comune di Ovaro nel rispetto del patrimonio di autonomia - e con l'intendimento di perseguire una sua valorizzazione - intende con il presente Statuto evitare un ulteriore isolamento, favorendo l'apertura alle sollecitazioni della società moderna, considerando che i profondi cambiamenti in corso in tutto il mondo - ed in Europa in particolare - impongono anche ad un piccolo Comune scelte realistiche ed impegni concreti, per attrezzarsi alle sfide di una società in continua evoluzione.

L'auspicio è che il momento statutario costituisca realmente l'inizio di un miglioramento nei rapporti con lo Stato, la Regione e con gli altri apparati della Pubblica amministrazione e, contemporaneamente, un elemento di rinnovamento nel rapporto fra partiti, istituzioni e società civile.

Tutto ciò premesso, il Comune di Ovaro adotta il proprio Statuto nella seguente articolazione:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Ovaro riconosce quale patrimonio ideale morale e storico l'eredità della Comunità Carnica e, memore dei valori e delle esperienze della Resistenza, sosterrà ogni iniziativa per la reale e completa autonomia delle nostre Comunità locali, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il Comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri Enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

4. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

5. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

6. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico, il raggiungimento della felicità - riconoscendo il valore della famiglia, l'importanza del volontariato, la funzione sociale del lavoro ed il diritto alla casa - ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

Art. 2

Popolazione, territorio e sede

1. Il Comune di Ovaro (classificato montano ad ogni effetto di legge) è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità delle Frazioni di Agrons, Cella, Chialina, Clavais, Cludinico, Entrampo, Lenzone, Liariis, Luincis, Luint, Mione, Muina, Ovaro ed Ovasta e dal relativo territorio di pertinenza.

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Ovaro Capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3

Progresso e sviluppo della comunità

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della Comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio sociale, economico, storico, culturale, linguistico e ambientale locale.

Art. 4

Cooperazione, scambi e gemellaggi internazionali

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e della Carta Europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal Regolamento.

4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con Istituzioni ed Enti locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed attua programmi di educazione sanitaria e di prevenzione di ogni patologia di rilevanza sociale.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e migliorare l'ambiente, promuovendo - sulla base delle vigenti disposizioni di legge - piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

Promozione dei beni culturali,
dello sport del turismo e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione e la diretta fruizione del proprio patrimonio culturale - anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali - monumentale, storico ed urbanistico.

2. Incoraggia e promuove le attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

3. Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando anche con altre Istituzioni od Enti pubblici e privati.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

5. L'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da appositi Regolamenti.

Art. 8

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulane

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, promuovendo la costituzione di organismi operativi, anche a livello di vallata.

6. Esercita - tramite i propri organi, servizi, uffici e unità operative - il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche attraverso l'adesione ad Enti e Consorzi (anche con partecipazione di operatori privati) con finalità turistiche a carattere intercomunale.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative, cooperative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti locali con competenza sovra comunale, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto o il parere preliminare dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 12

Servizi pubblici e gestione del patrimonio

1. Il Comune, per i servizi che - per loro natura e dimensione - non possono essere gestiti direttamente, nonchè per la gestione del patrimonio, può provvedere mediante una delle forme associative o una delle forme di gestione previste dalla legge.

Art. 13

Pari opportunità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:

a) di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;

b) di tutelare le differenze di genere in tutte le politiche generali e di settore;

c) di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;

d) di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 14

Promozione e valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove il contributo del volontariato e dell'associazionismo, sostenendo la costituzione e l'attività dei gruppi di volontari e delle associazioni operanti in ambito comunale, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla risoluzione

dei problemi delle parti socialmente più deboli o finalizzate ad affrontare particolari emergenze.

2. A tale scopo, coordina la gestione e i programmi dei propri servizi con l'attività del volontariato e delle associazioni locali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 15

Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia degli stessi, nell'interesse delle diverse Comunità.

2. Ai fini di quanto previsto con il precedente comma, viene istituita la «Conferenza permanente per il Canale di Gorto» fra i Comuni di Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Prato Carnico e Ravascletto.

Art. 16

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri soggetti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 17

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

Art. 18

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire specifici servizi, rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale o per ottenere economie di scala, qualora non sia opportuno avvalersi delle forme associative previste nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 19

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 17 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 20

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude Accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 21

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a Fondazioni, Istituzioni, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le Aziende speciali e le istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune nelle Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano le norme di legge.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero Organo esecutivo, di un'Azienda speciale e di Istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od Organi.

Art. 22

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono relazionare al Sindaco, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.

4. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione Amministrativa comunale.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Art. 23

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24

Consiglio comunale

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 12 membri, che insieme concorrono a formare la base numerica sulla quale computare il quorum funzionale e strutturale per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 25

Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

4. Le proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio, a meno che non costituiscano atti di mero indirizzo politico, devono essere corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile, se comportano impegno o riduzione di spesa.

Art. 26

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva il Regolamento del proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

Art. 27

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Il Consiglio comunale viene convocato almeno 4 volte all'anno. Viene convocato, inoltre, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze proprie del Consiglio.

Art. 28

Gruppi e Commissioni consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno di cui all'articolo 26, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Qualora il Consiglio comunale ravvisasse la necessità di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai Rappresentanti dei gruppi di minoranza.

Art. 29

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale unitamente al nome del Capogruppo.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale.

5. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che provvede entro i termini di legge alla convocazione del Consiglio per procedere alla surroga del dimissionario.

7. Il Consigliere che risulti assente senza giustificazione decade e il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta successiva utile. L'assenza viene desunta dai verbali di tre sedute consecutive del Consiglio comunale. Il Consigliere interessato potrà partecipare alla seduta consiliare per far valere le cause giustificative della assenza.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

La Giunta comunale

1. La Giunta è l'Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.

Art. 31

Nomina e composizione della Giunta comunale

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ed entrano in funzione al momento della accettazione della nomina.

2. La Giunta è composta dal Sindaco - che la presiede - e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale, nonché nominare il Vicesindaco, scegliendolo tra gli Assessori.

3. Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti la Giunta comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità, di eleggibilità e di candidabilità alla carica di Consigliere comunale. Il mancato possesso dei requisiti alla carica di Assessore, può essere eccepito nel corso della seduta in cui il Sindaco comunica al Consiglio comunale le nomine effettuate.

5. In caso un Assessore cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Sindaco procede alla sua sostituzione, in tempi idonei a non pregiudicare la continuità e funzionalità della Giunta.

6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute consiliari, ma non è loro riconosciuto diritto di voto.

Art. 32

Funzionamento

1. La Giunta, convocata dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) Responsabili di servizi,

b) Revisore del conto,

c) Consiglieri comunali,

d) esperti e Consiglieri esterni.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici o del Segretario comunale qualora sia anche Direttore generale. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente designato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 33

Attribuzioni

1. La Giunta adotta tutti gli atti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e nelle materie assegnatale dalla legge.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze che esplicitamente la legge o il presente Statuto attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

3. In particolare spetta alla Giunta in via esemplificativa, ma non esaustiva:

a) approvare progetti e perizie di variante non sostanziali di opere pubbliche, sempre che esista la relativa iscrizione dell'intervento in bilancio;

b) deliberare l'assegnazione di indennità e compensi a dipendenti o a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle leggi;

c) determinare per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;

d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

e) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazione e rinunzie, previo riconoscimento, da parte del Consiglio, del debito fuori bilancio, qualora ne ricorrano gli estremi;

f) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora non specificatamente disciplinati e nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento stesso.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta, direttamente o tramite proprio delegato, il Comune nell'Assemblea dei Consorzi comunali e provinciali, nelle Associazioni di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società partecipate.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

4. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 35

Attribuzioni del Sindaco

1. Al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Il Sindaco quale Organo di amministrazione:

a) convoca e presiede il Consiglio fissandone l'Ordine del giorno e la data della adunanza;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio direttamente o tramite proprio delegato, nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della Giunta o, in particolari circostanze, dopo aver acquisito l'indirizzo del Consiglio;

c) ha la rappresentanza generale del Comune nei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle Società Partecipate, nelle Associazioni o nelle Convenzioni di cui il Comune è parte. Può nominare un proprio delegato per assolvere a tali incombenze;

d) promuove davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

e) ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi tributari e può costituirsi in giudizio innanzi le Commissioni tributarie direttamente o tramite proprio delegato;

f) convoca i comizi per i Referendum comunali;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai Regolamenti;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;

i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

l) ha la facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti, in aggiunta a quelli che la legge o lo Statuto non abbia già a loro attribuito, nonché la facoltà di conferire a Consiglieri incarichi a rilevanza interna, per trattare specifiche materie. Nel provvedimento di delega deve essere stabilita la rilevanza interna o esterna dell'incarico attribuito;

m) adotta ordinanze ordinarie;

n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in assenza di specifica attribuzione ai Responsabili dei servizi;

o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi;

p) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi Responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di altre Amministrazioni operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

r) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sentito il Segretario comunale o il Direttore generale;

s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna in casi eccezionali allorquando non può farsi ricorso alla dotazione organica.

3. Il Sindaco, inoltre:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

b) sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale secondo le previsioni delle leggi e norme di settore;

c) sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti secondo le previsioni di legge;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze del Responsabile di servizio.

4. Adotta gli atti di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dalla legge.

2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, è presentata al Protocollo ed è comunicata a cura del Segretario comunale al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

3. Nell'Ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 37

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al Protocollo del Comune.

2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 38

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta comunale e lo scioglimento del Consiglio comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

2. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 39

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Deve essere Consigliere comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 40

Dotazione organica e organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito Regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;

b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli Uffici.

Art. 41

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, il cui status giuridico ed economico viene disciplinato della legge e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto dalla legge, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 42

Vice Segretario

1. Nella dotazione organica può essere prevista la figura del Vice Segretario, che coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al prece-

dente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. Dirige il servizio amministrativo quale figura apicale dello stesso.

3. Le mansioni di Vice Segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Art. 43

Responsabili dei servizi

1. Viene definito Responsabile di servizio il Dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'Unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 44

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni su obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

4. Il Comune può stipulare con associazioni e organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

Art. 46

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 45 - terzo comma - vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;

b) i rappresentati delle consulte dovranno essere espressi dagli aventi diritto al voto residenti nelle rispettive frazioni;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di sei per frazione.

2. Vengono, inoltre, riconosciute la Consulta dei giovani e la Consulta delle donne.

3. Con Regolamento verranno disciplinate la composizione e le modalità di nomina, funzionamento e pubblicità dei lavori delle Consulte di cui ai commi precedenti. Non saranno previste indennità di alcun genere - comunque denominate - per la carica di componente delle Consulte.

Art. 47

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte sarà data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 48

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. Alle interrogazioni sarà data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 49

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 50

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2. Lo specifico Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro il quale esso deve concludersi;

b) i criteri per l'individuazione del Responsabile dell'Istruttoria, del Responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

c) le forme di pubblicità del procedimento;

d) i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge;

e) le modalità di intervento nel procedimento di soggetti interessati;

f) i termini per l'acquisizione di pareri previsti dai Regolamenti comunali.

Art. 51

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati ovvero 1/3 (un terzo) degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- nomine e designazioni di rappresentanti del Comune.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.

4. Il Consiglio e la Giunta comunale - ciascuno negli ambiti di propria competenza - dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

CAPO II

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 52

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, la cui struttura e dotazione organica verrà stabilita in sede di verifica degli uffici e della pianta organica prevista dai successivi articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 29/1993.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 53

Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici nell'ambito delle sue competenze.

2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, e della valutazione economica dei benefici gestionali.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 55

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle leggi dello Stato e dal Regolamento comunale di contabilità, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.

2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

Art. 57

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di Previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, veridicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Art. 58

Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico e il Conto del patrimonio.

Art. 59

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione.

2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:

a) la congruità di risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;

b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;

c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

Art. 60

Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale nomina il Revisore del conto.

2. Il Revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali e non deve incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento di contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di legge.

3. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva a meno che la richiesta non sia formulata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'ado-

zione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 62

Abrogazione di norme contrastanti

1. Le norme e le disposizioni derivanti da regolamenti o deliberazioni, poste in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultino in parte in contrasto con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 63

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale e devono, comunque, essere sottoposti all'esame preventivo della competente commissione consiliare consultiva.

5. Affinché un atto generale possa avere valore regolamentare deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente, se non diversamente stabilito nel Regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinanti la materia regolamentata.

Art. 64

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei Regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali Regolamenti comunali.

Art. 65

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

(adottato con deliberazione consiliare 18 marzo 2002, n. 10).

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata, in zona «A1».

IL SINDACO

- VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 18 marzo 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona «A1» - approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 18 aprile 1996, presentata dalla ditta Ricci Luppis Giorgio.

L'atto deliberativo unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nello stesso periodo i proprietari e possessori degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Le osservazioni e opposizioni, redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al Protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del Servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Dalla Residenza comunale, lì 21 giugno 2002

IL SINDACO:
Paolo Santin

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea «B» denominato «Piano di recupero n. 20 di via Cavallotti».

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

- VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 10 giugno 2002, esecutiva il 29 giugno 2002, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea «B» denominato «Piano di recupero n. 20 di via Cavallotti».

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 10 luglio 2002 al 21 agosto 2002 compresi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 21 agosto 2002, chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni nei modi previsti dalla legge.

Pordenone, lì 1 luglio 2002

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA:
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI VALVASONE
(Pordenone)

Avviso ai creditori per i lavori di manutenzione ordinaria ricorrente, segnaletica orizzontale, rete nazionale, S.S. n. 13 «Pontebbana».

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO che con atto di cottimo fiduciario del 27 febbraio 2002 n. 63 di Registro dell'Ente nazionale per le Strade di Trieste sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - segnaletica orizzontale - rete nazionale S.S. n. 13 «Pontebbana» attraversanti il territorio comunale di Valvasone all'impresa Tamburrini Alessandro S.r.l. di San Cesareo (Roma);

ATTESO che i lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - segnaletica orizzontale - rete nazionale S.S. n. 13 «Pontebbana» attraversanti il territorio comunale di Valvasone hanno avuto esecuzione dall'8 agosto 2001 al 27 novembre 2001 da parte dell'impresa Tamburrini Alessandro S.r.l. di San Cesareo (Roma);

VISTO l'articolo 189 (avviso ai creditori) del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

con il presente

AVVISO

Invita tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di cui in premessa, a presentare entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Valvasone, 21 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Valter Montico

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2002, n. 131. Comune di Maniago. Approvazione progetto 4° lotto della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Maniago è titolare di una discarica di 1ª cat. sita in località Cossana;

RICORDATO che la predetta discarica si è finora sviluppata in 3 lotti, di cui i primi due sono esauriti ed il terzo è attualmente in esercizio;

VISTA l'istanza del Comune di Maniago prot. 18191 del 17 settembre 2001 assunta al prot. di questo Ente al n. 42353 del 19 settembre 2001, di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti, denominato «4° lotto della discarica di 1ª cat. sita in località Cossana», che interessa i mappali 218, 220, 161, 160, 214, 213, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 219 e 221 del foglio 57 del Comune di Maniago;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto definitivo del 4° lotto, redatto dalla Ditta Risorse BTA S.r.l. di Villesse, a firma dell'ing. Massimo Battiston:
- Relazione tecnica B01/009-2 comprensiva di computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari;
- Relazione geologico tecnica - dott. Mario Fogato;
- Studio di Impatto ambientale B01/009-3;
- Riassunto non tecnico - Studio di Impatto ambientale B01/009-4;
- Capitolato speciale B01/009-5;
- Piano particellare di esproprio B01/009-7;
- Disegni:
  - B01009001 Localizzazione e viabilità
  - B01009002 Corografia
  - B01009003 Estratto catastale
  - B01009004 Inquadramento urbanistico
  - B01009005 Rilievo stato di fatto - Pianta
  - B01009006 Planimetria generale
  - B01009007 Modalità esecuzione 1° stralcio
  - B01009008 Preparazione fondo nudo
  - B01009009 Pianta 1° manto HDPE - Monitoraggio
  - B01009010 Pianta 2° manto HDPE - Drenaggio
  - B01009011 Sezione tipica impermeabilizzazione
  - B01009012 Sezione tipo - Monitoraggio sottotelo
  - B01009013 Sezione tipo - Drenaggio sopratelo
  - B01009014 Schema raccolta acque bianche e nere
  - B01009015 Pozzetti acque bianche e nere
  - B01009016 Pezzi speciali/saldature
  - B01009017 Vasca acque bianche
  - B01009018 Geometria copertura finale - Pianta
  - B01009019 Reti estrazione biogas
  - B01009020 Particolari rete drenaggio e biogas
  - B01009021 Sezioni copertura finale
  - B01009022 Vasca raccolta percolato
  - B01009023 Modalità ricircolo percolato
  - B01009024 Particolare recinzione
  - B01009025 Sezioni trasversali
  - B01009026 Sezioni longitudinali
  - B01009027 P.R.G.C. - Variante n. 5 - Zonizzazione

RILEVATO che il progetto del 4° lotto prevede una volumetria della discarica, pari a 301.495 mc. al lordo delle ricoperture e della sistemazione finale;

CONSIDERATO che l'istanza, presentata dal Comune di Maniago con la nota succitata, deve ritenersi richiesta di realizzazione di una nuova discarica, con nota prot. 45900 del 15 ottobre 2001 è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, chiedendo, tra l'altro, al Comune di Maniago e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», di esprimere i pareri di competenza in merito al 4° lotto;

RILEVATO che l'area della discarica, 4° lotto, risulta ricadere, per una piccola porzione, in zona soggetta a vincolo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 13/1998, per la presenza di un vigneto con superficie superiore ad un ettaro, entro il raggio di 2 km;

DATO ATTO che il progetto si compone di due stralci funzionalmente indipendenti di cui il 1° non ricade in area soggetta al vincolo previsto all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 13/1998, mentre il 2° stralcio ricade in area vincolata;

RILEVATO che in relazione al vincolo di cui al precitato articolo 7, il Servizio tutela ambientale della Provincia ha inoltrato uno specifico quesito alla competente Direzione regionale autonomie locali al fine di

valutare l'istanza presentata, a cui a tutt'oggi non è stato dato seguito;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 699 del 4 dicembre 2001, con la quale sul progetto è stato espresso parere favorevole con condizioni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Maniago n. 313 del 22 ottobre 2001, con cui è stato espresso parere favorevole;

RICHIAMATE inoltre le osservazioni dell'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia Dipartimento provinciale di Pordenone, richieste dal Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone nell'ambito della propria istruttoria e assunte al prot. 50230 del 15 novembre 2001;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste al Comune di Maniago integrazioni progettuali trasmesse con nota assunta al prot. n. 14911 del 27 marzo 2002, e che si compongono dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica - Integrazioni - B01/009-8 marzo 2002;
- Relazione geologico tecnica - febbraio 2002;
- Relazione di valutazione di incidenza SIC 3310009 «Magredi del Cellina»;
- Disegni:
  - B01009001/A Localizzazione e viabilità;
  - B01009006/A Planimetria generale;
  - B01009012/A Sezione tipo/Monitoraggio;
  - B01009019/A Reti estrazione biogas;
  - B01009021/A Sezione copertura finale;
  - B01009028 Argine centrale e separazione stralci;
  - B01009029 Sistemazione finale;
  - B01009030 Coni visuali fotografie;

CONSIDERATO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il progetto della discarica in argomento il 13 maggio 2002 rilevando che il progetto si compone di due stralci funzionalmente indipendenti di cui il 1° non ricade in area soggetta al vincolo previsto all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 13/1998, mentre il 2° stralcio ricade in area vincolata;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica nella medesima seduta, visti anche i pareri dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», del Comune di Maniago e le osservazioni dell'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia, Dipartimento provinciale di Pordenone, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del 1° stralcio della discarica, mentre ha espresso parere non favorevole alla realizzazione del 2° stralcio;

RICHIAMATE quindi le precitate prescrizioni formulate dalla Conferenza tecnica relative al 1° stralcio:

- prima dell'inizio dei lavori venga presentato un progetto di chiusura della discarica concorde con le linee progettuali presentate, con maggiore dettaglio della previsione della sistemazione finale, che deve essere finalizzata alla ricostruzione del «magredo» e sulla quale dovrà essere acquisito il parere della Direzione regionale dei parchi, Servizio conservazione della natura;
- venga prevista la posa di un geotessuto di separazione ghiaia/argilla sul fondo;
- la stratigrafia dal nuovo pozzo di monitoraggio dovrà essere inviata, come anche i dati analitici dei campioni delle acque di falda, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dell'A.R.P.A.;
- una volta completata la cella dovranno essere terebrati i pozzi di captazione del biogas e collegati alla torcia;
- l'impermeabilizzazione di fondo dovrà essere realizzata con materiale avente una conducibilità idraulica media di $1x10^{-7}$ cm/s, prevedendo una percentuale di campioni massimo 1/4, che possono discostarsi dal valore di $1x10^{-7}$ cm/s e comunque rientrino nel calcolo della conducibilità idraulica media;
- le vasche di accumulo del percolato dovranno essere ubicate in un'area non interessata da vincoli di cui alla legge regionale 13/1998;
- la realizzazione del pozzo P4 sarà subordinata alle risultanze delle indagine effettuate sui pozzi P1, P2 e P3; inoltre qualora la collocazione del pozzo P4 dovesse essere modificata la Provincia valuterà l'opportunità della nuova ubicazione;
- la centralina di rilevamento dei parametri meteorologici dovrà essere integrata con i sensori della radiazione solare e della pressione atmosferica;
- che sia vietato il ricircolo del percolato;
- è vietato l'impiego di rifiuti per le coperture giornaliere della discarica;
- è vietato l'impiego di rifiuti per la sistemazione finale della discarica (ceneri, terre di fonderia, compost);
- dovranno essere previsti passaggi ecologici sulla recinzione, alla fine della coltivazione, inoltre la stessa dovrà essere smantellata terminato il periodo di post-gestione;

RILEVATO che alcune prescrizioni formulate dalla Conferenza tecnica attengono all'esercizio della discarica, pertanto, le stesse saranno recepite nella autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO quindi, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza del Comune di Maniago, relativamente alla approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione del 1° stralcio della discarica, denegando l'approvazione del progetto del 2° stralcio della discarica in argomento;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti, pertanto con nota prot. n. 26088 del 6 giugno 2002 è stata richiesta alla Direzione regionale dell'ambiente, la designazione dei Componenti di competenza;

RITENUTO quindi di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della Commissione di collaudo;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RITENUTO pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto trattasi di discarica a servizio dell'impianto di bacino;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000);

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998, il progetto della discarica di 1ª cat., denominato «4° lotto limitatamente al 1° stralcio, sita in località Cossana», nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Maniago.

2. Di denegare l'approvazione del 2° stralcio del progetto della discarica di 1ª cat., denominato «4° lotto, sita in località Cossana», nelle premesse descritto, presentato dal Comune di Maniago.

3. Di autorizzare il Comune di Maniago all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di cui al precedente punto 1, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

a) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di chiusura della discarica concorde con le linee progettuali presentate, con maggiore dettaglio della previsione della sistemazione finale, che deve essere finalizzata alla ricostruzione del «magredo» e sulla quale dovrà essere acquisito il parere della Direzione regionale dei parchi, Servizio conservazione della natura;

b) dovrà essere prevista la posa di un geotessuto di separazione ghiaia/argilla sul fondo;

c) la stratigrafia del nuovo pozzo di monitoraggio dovrà essere inviata, come anche i dati analitici dei campioni delle acque di falda, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e dell'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone;

d) l'impermeabilizzazione di fondo dovrà essere realizzata con materiale avente una conducibilità idraulica media di $1x10^{-7}$ cm/s, prevedendo una percentuale di campioni massimo 1/4 , che possono discostarsi dal valore di $1x10^{-7}$ cm/s e comunque rientrino nel calcolo della conducibilità idraulica media;

e) le vasche di accumulo del percolato dovranno essere ubicate in un'area non interessata da vincoli di cui alla legge regionale 13/1998;

f) la realizzazione del pozzo P4 dovrà essere subordinata alle risultanze delle indagini effettuate sui pozzi P1, P2 e P3 inoltre, qualora la collocazione del pozzo P4 dovesse essere modificata, la Provincia valuterà l'opportunità della nuova ubicazione;

g) la centralina di rilevamento dei parametri meteorologici dovrà essere integrata con i sensori della radiazione solare e della pressione atmosferica;

h) è vietato l'impiego di rifiuti per la sistemazione finale della discarica (ceneri, terre di fonderia, compost);

i) dovranno essere previsti passaggi ecologici sulla recinzione, alla fine della coltivazione, inoltre la stessa dovrà essere smantellata terminato il periodo di post-gestione;

4. Di stabilire che il progetto di cui alla prescrizione del precedente punto 3, lettera a), dovrà descrivere anche le successive prescrizioni del medesimo punto 3;

5. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione e all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data dell'ultimo conferimento di rifiuti.

6. Di stabilire che l'esecuzione dei lavori previsti di cui al precedente punto 3, è subordinata al successivo

provvedimento di nomina della Commissione di collaudo.

7. Di dare atto che l'esercizio della discarica è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

8. Di dare atto che le restanti prescrizioni di seguito riportate, formulate dalla Conferenza tecnica, sono attinenti all'esercizio della discarica e saranno recepite nella precitata autorizzazione all'esercizio, in particolare:

«- una volta completata la cella dovranno essere terebrati i pozzi di captazione del biogas e collegati alla torcia;

- che sia vietato il ricircolo del percolato;

- è vietato l'impiego di rifiuti per le coperture giornaliere della discarica».

9. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

10. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

11. Di stabilire che in caso di cessione della titolarità della discarica il Comune di Maniago dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Maniago, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

13. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato al Comune di Maniago e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Direzione regionale dell'ambiente, all'A.R.P.A, Dipartimento provinciale di Pordenone e ai componenti della Commissione di collaudo.

14. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2002/16 esecutiva in data 16 gennaio 2002.

15. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto trattasi di discarica a servizio dell'impianto di bacino.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2002, n. 132. Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi sito in San Vito al Tagliamento. Approvazione variante non sostanziale. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che attualmente la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. gestisce in Comune di San Vito al Taglia-

mento, via Carnia n. 9, Zona Ponte Rosso, su area catastalmente censita al Foglio 4, mappale n. 639, due impianti:

- impianto A) - di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi, imballaggi in genere, per un quantitativo massimo annuo di 38.000 tonnellate e per una capienza massima di 1.050 tonnellate;
- impianto B) - di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituiti da materiali vegetali, per un quantitativo massimo annuo di 3.000 tonnellate;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi della Provincia di Pordenone relativi all'impianto A:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 147 del 2 novembre 1994, di approvazione del progetto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 32 del 27 febbraio 1996 di autorizzazione alla costruzione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 1 dell'8 gennaio 1997 di approvazione di una variante non sostanziale;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 36 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 4 del 13 gennaio 1998 di approvazione della 2ª variante non sostanziale riguardante modifiche interne e impiantistiche e relativa autorizzazione alla costruzione e gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 9 aprile 1998 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Ditta Metraltrading S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 414 del 14 ottobre 1999 di approvazione della 3ª variante non sostanziale relativa all'ampliamento del capannone;
- determinazione dirigenziale del Settore tutela ambientale-energia della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2000/104 esecutiva in data 21 gennaio 2000 di volturazione dalla Ditta R.ECO.R S.r.l. alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A.;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 23 marzo 2000, esecutiva il 13 aprile 2000, di approvazione e realizzazione del progetto di 4ª variante, relativo all'installazione di ulteriori apparecchiature all'impianto di selezione manuale;
- determinazione dirigenziale del Settore tutela ambientale-energia della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2000/1450 esecutiva in data 4 settembre 2000 di autorizzazione all'esercizio delle varianti 3ª e 4ª;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 153 del 14 giugno 2001, esecutiva il 1° luglio 2001, di approvazione del progetto di 5ª variante, relativo alla delimitazione di un'area di stoccaggio esterna, l'installazione di un trituratore e cambio d'uso del box B1;
- determinazione dirigenziale del Settore tutela ambientale-energia della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/1294 esecutiva in data 11 luglio 2001 di aggiornamento dell'autorizzazione autorizzazione all'esercizio dell'impianto in seguito all'approvazione della 5ª variante;
- determinazione dirigenziale del Settore tutela ambientale-energia della Provincia di Pordenone n. 270 del 27 febbraio 2002 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio fino al 27 febbraio 2003;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi della Provincia di Pordenone relativi all'impianto B:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 146 del 2 novembre 1994, di approvazione del progetto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 33 del 27 febbraio 1996 di autorizzazione alla costruzione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 1 dell'8 gennaio 1997 di approvazione di una variante non sostanziale;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 40 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 68 del 10 aprile 1998 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Ditta Metaltrading S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- determinazione dirigenziale Num.Reg.Gen. 2000/105 esecutiva in data 21 gennaio 2000 di volturazione dalla Ditta R.ECO.R S.r.l. alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A.;
- determinazione dirigenziale del Settore tutela ambientale-energia della Provincia di Pordenone n. 271 del 27 febbraio 2002 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio fino al 27 febbraio 2003;

VISTA l'istanza della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, del 20 marzo 2002, assunta al prot. di questo Ente al n. 14088 del 22 marzo 2002, di approvazione del progetto di variante riguardante la nuova cabina di selezione e l'individuazione delle aree dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi, imballaggi

in genere, e dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituiti da materiali vegetali;

DATO ATTO che la suddetta istanza è comprensiva, fra l'altro, della richiesta di autorizzazione alla realizzazione della variante di che trattasi;

DATO ATTO che la variante progettuale, a firma dall'ing. Filippo Antonello, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica datata marzo 2002;
- Tav. 1.A Planimetria complessiva prima del sinistro del 16 dicembre 2001;
- Tav. 1.B Planimetria progetto di ripristino cabina di selezione;
- Disegno n. IR-10236-A-0000 Assieme generale piante e sezioni;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987 e che con nota prot. n. 15698 del 3 aprile 2002 è stato avviato il relativo procedimento, interessando il Comune di San Vito al Tagliamento, l'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, l'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» per eventuali rilevanze;

VISTA la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 6 maggio 2002, prot. n. 24765/ISP., pervenuta l'8 maggio 2002 ed assunta al prot. n. 21770, nella quale si legge che: «... nulla-osta dal lato igienico-sanitario alla realizzazione delle varianti proposte.»;

DATO ATTO che il Comune di San Vito al Tagliamento non ha inviato osservazioni in merito;

VISTA nota dell'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, del 15 aprile 2002, prot. n. 1012, pervenuta il 19 aprile 2002 ed assunta al prot. n. 18816 del 23 aprile 2002, con la quale: «... si comunica che nella cabina di selezione non risultano più presenti gli impianti di ventilazione e condizionamento ...» inoltre vengono avanzati i seguenti suggerimenti:

«1) venga richiesta la predisposizione di un programma di controlli e manutenzioni preventive;

2) in caso di manutenzioni, vengano allontanati tutti i materiali infiammabili e l'area interessata dall'intervento venga accuratamente pulita, sopratutto se è previsto il ricorso a mezzi di lavoro che possono liberare scintille o calore;

3) vengano installati rilevatori di fumo e relativi allarmi.»;

DATO ATTO che per le sopra richiamate osservazioni formulate dall'A.R.P.A., il Settore tutela ambientale della Provincia con nota del 24 maggio 2002, prot. 24128 ha chiesto alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. gli opportuni ragguagli in merito;

RICHIAMATA quindi la nota della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A., prot. 198/2002 del 28 maggio 2002, pervenuta a mezzo fax il 28 maggio 2002 e assunta al prot. 25170 del 31 maggio 2002, con la quale precisa che il progetto della cabina prevede la dotazione di impianti di ventilazione e condizionamento di cui si riportano le relative descrizioni, inoltre, in merito ai suggerimenti dell'A.R.P.A., la Ditta invia i richiesti ragguagli e, tra l'altro, in riferimento all'ipotesi di istallazione di rilevatori di fumo e relativi allarmi, la Ditta facendo riferimento al proprio Certificato di prevenzione incendi (n. 8766/40-312 del 6 dicembre 2000 e valido fino al 26 novembre 2003), precisa che lo stesso non prevede nessuna prescrizione in tal senso;

DATO ATTO inoltre, che i sopra richiamati suggerimenti 1) e 2) dell'A.R.P.A. riguardano la gestione dell'impianto, pertanto saranno eventualmente recepiti nella modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto che sarà rilasciata a seguito dell'approvazione della variante di cui al presente provvedimento;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A.;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stato incaricato, con decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 27 febbraio 1996 e successivi provvedimenti, l'ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone;

RITENUTO di confermare l'ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone, per il suddetto incarico;

RICHIAMATA la nota della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A., prot. 198/2002 del 28 maggio 2002, pervenuta a mezzo fax il 28 maggio 2002 e assunta al prot. 25170 del 31 maggio 2002 allegata alla quale è stata trasmessa anche la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che la società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il possesso dei requisiti soggetti di cui al comma 1., lettera i) dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibilein quanto la realizzazione della variante consentirà la ripresa produttiva della Ditta, attualmente interrotta a causa del sinistro del 16 dicembre 2001;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di variante non sostanziale descritto nelle premesse, riguardante la nuova cabina di selezione e la definizione e le modalità di utilizzo delle aree per l'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi, imballaggi in genere, e per l'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituiti da materiali vegetali, presentato dalla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9.

2. Di autorizzare la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A., con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- le apparecchiature di cui alla variante in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera che risulta vincolante per l'esercizio dell'impianto.

4. Di confermare per la realizzazione della predetta variante, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone, nato a Latisana (Udine) il 5 agosto 1941. Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

6. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato. Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato. Il certificato di collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A.

7. Di dare atto che l'esercizio della variante progettuale di cui al punto 1, sarà soggetto a specifica autorizzazione a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

8. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Geo Nova Friuli S.p.A., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di San Vito al Tagliamento potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.

9. Di stabilire che la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

10. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

11. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

12. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

13. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

14. Di stabilire che il presente atto verrà notificato alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone ed al collaudatore ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone.

15. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

16. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

17. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto la realizzazione della variante consentirà la ripresa produttiva della Ditta, attualmente interrotta a causa del sinistro del 16 dicembre 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6
«FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 collaboratori professionali sanitari infermieri.

In esecuzione della determinazione n. 616 del 9 maggio 2002, si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- n. 3 collaboratori professionali sanitari infermieri
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- personale: infermieristico infermiere
- categoria «D»
- fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 739/1994, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

1) diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

2) iscrizione all'albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

Prove d'esame:

- *Prova scritta:* tema o questionario a risposte sintetiche; potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie:
- Igiene, epidemiologia e statistica medica.
- Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.
- Infermieristica generale e clinica.
- *Prova pratica:* consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie:

- Igiene, epidemiologia e statistica medica.
- Infermieristica generale e clinica.

• *Prova orale:* vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

La prova orale comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: inglese, francese o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria e precisamente:

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

j) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari ad euro 3,87), in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda Sanitaria, come di seguito specificato:

  Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» presso «Rolo Banca 1473» - via Mazzini, 3 - Pordenone (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
3) per l'iscrizione all'albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;
4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore generale dell'Azienda (come precisato al punto 3) deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- inoltro a mezzo del servizio pubblico postale;
- presentazione diretta al Protocollo generale della Sede centrale dell'Azienda e presso la Struttura operativa gestione e sviluppo delle risorse umane della sede centrale dell'Azienda - stanza 65 - nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, potrà essere rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (telefono 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso.

L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

Sito web: http://www.montagnaleader.org/ass6pn/

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore Generale
Azienda Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Provincia ....)
via ...., n. .... - telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ...... post.....di ....
presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Diploma di.. conseguito il .... presso ....;
   - ....;
   - ....;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);
8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);
10) lingua straniera prescelta: ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma.....................

a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore tecnico cuoco, categoria B, fascia iniziale.

In esecuzione della determinazione n. 832 del 13 giugno 2002, si rende noto che è bandita pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 1 posto di operatore tecnico cuoco
- categoria B fascia iniziale
- profilo professionale: operatore tecnico

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 così come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, oltre che dall'articolo 9 della legge 207/1985 e dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché dal D.P.R. 220/2001, nonché dalla legge 127/1997, successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 165/2001 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di scuola dell'obbligo;

b) attestato di qualifica di cuoco.

Prove d'esame:

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE
DELLE PUBBLICHE SELEZIONI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni di selezione dell'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categoria protetta, è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria e precisamente:

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone.

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente. I cittadini membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'ammissione alla selezione;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori. La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982 n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» presso la - «Rolo Banca 1473» - via Mazzini, 3 - Pordenone, (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citata nel dettaglio la selezione a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Vanno indicate altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici.

Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento d'identità) relativa ai servizi prestati presso Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei

titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'iscrizione all'albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda (come precisato al punto 3) deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- inoltro a mezzo del servizio pubblico postale;
- presentazione diretta al Protocollo generale della Sede centrale dell'Azienda e presso la struttura operativa gestione e sviluppo delle Risorse umane della Sede centrale dell'Azienda - stanza 65 - nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, potrà essere rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

I candidati ammessi saranno preavvertiti del luogo e della data delle prove d'esame con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data delle prove stesse.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Le prove di selezione, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. 220/2001.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 40 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 20 punti;

b) titoli vari: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/40.

Il superamento della prova orale subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 16/30.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria della selezione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti, necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione alla selezione.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data dell'inizio del rapporto di lavoro;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa, qualora a suo giudizio, ne rilevassero la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso.

Sito web http://www.montagnaleader.org/ass6pn/

IL DIRIGENTE:
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione alla pubblica selezione
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
via della Vecchia Ceramica, 1
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Provincia ....)
via ...., n. .... - telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso alla pubblica selezione, a n. .... posti di ....
presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
3. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... e dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di selezione;
5. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... - indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7. di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6;
8. di avere diritto alla riserva di posti, ovvero: di avere diritto alla precedenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
9. di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;
10. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
11. che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di chirurgia generale.

In esecuzione della determinazione n. 375 del 9 maggio 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di chirurgia generale
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina: chirurgia generale.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o disciplina affine;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, successive modifiche e integrazioni.

Prove d'esame:

a) *prova scritta*: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale*: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

In esecuzione della determinazione n. 582 del 30 aprile 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche

- disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o disciplina affine;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, successive modifiche e integrazioni.

Prove d'esame:

a) *prova scritta*: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale*: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di medico dirigente di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della determinazione n. 588 del 30 aprile 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 4 posti di medico dirigente di anestesia e rianimazione
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina: anestesia e rianimazione

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o disciplina affine;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, successive modifiche e integrazioni.

Prove d'esame:

a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

In esecuzione della deliberazione n. 904 del 28 dicembre 2000 del Direttore generale, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- disciplina: nefrologia

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 27.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 - comma 2 - per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, prorogato di un ulteriore biennio, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999.

Prove d'esame:

a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari ad euro 3,87), in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'Iscrizione all'albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'albo.

Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

- lunedì - martedì - mercoledì	10.00 - 12.00
	14.30 - 15.30
- giovedì - venerdì	10.00 - 12.00

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- ore 9.00 - Sede della direzione generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre

disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 157, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4° piano della Sede centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877 - 369868).

(sito web:http://www.montagnaleader.org/ass6pn/)

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Magda Uliana

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Provincia ....)
via ...., n. ...., telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ...... post.....di ....
presso codesta Azienda per i Servizi sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
a) laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il .... presso ....;
b) Specializzazione in .... conseguita il .... presso ....;
c) Iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici della Provincia di ....;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... - indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6;

8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

9) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;

10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);

11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO
ED AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale (cat. «D» del ruolo amministrativo).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 253/2002 del 10 giugno 2002 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto, vacante nell'attuale dotazione organica di collaboratore amministrativo-professionale (cat. «D» del ruolo amministrativo).

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento organico dell'Istituto, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, adottato con decreto commissariale n. 318/2001 del 18 dicembre 2001.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. nel tempo vigenti.

REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE
(articolo 2 del Regolamento organico)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i candidati, che intendono partecipare ai concorsi pubblici, devono possedere - alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione - i sottoelencati requisiti:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

- Il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio.
- Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;

d) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI D'AMMISSIONE
(articolo 42 del Regolamento organico)

1. Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio oppure altra laurea equipollente.

PROVE D'ESAME
(articolo 3, comma 4 e articolo 43
del Regolamento organico)

L'Amministrazione in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 50, si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione predisposta direttamente dall'Istituto o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, al fine di riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 50.

Prova scritta:

- svolgimento di un tema oppure soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie sottoelencate:
  - diritto amministrativo;
  - legislazione sanitaria nazionale e regionale (con particolare riferimento alle gestioni degli uffici bilancio, programmazione e controllo contabile);
  - normativa regionale in materia di programmazione, contabilità e controllo.

Prova pratica:

- elaborazione di un atto formale connesso alla posizione professionale chiesta, con particolare riferimento alla gestione delle attività inerenti il bilancio, la programmazione ed il controllo contabile.

Prova orale:

- colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonchè sui compiti connessi alla posizione professionale da conferire;
- nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo e sloveno.

La lingua straniera, scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Domanda d'ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno non festivo (se festivo il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo), successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di ricevimento;
- oppure direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria n. 65/1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'inviare successivamente dei documenti è priva d'effetto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
b) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174;
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso di cui trattasi;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile;
g) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche amministrazioni (con l'indicazione del tipo di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le possibili cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);
i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996) per uso amministrativo.

E' d'obbligo precisare che quest'Amministrazione s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, delle quali si servirà soltanto per l'espletamento del concorso, per l'eventuale successiva stipulazione del contratto e per la gestione del conseguente rapporto di lavoro, ottemperando sempre le vigenti disposizioni in materia.

Nel caso in cui il candidato ometta d'esprimere il consenso all'uso dei dati personali elencati nella domanda, quest'Istituto valuta che si possa attribuire all'istanza stessa il valore di silenzio assenso, soltanto per il raggiungimento dei fini esplicitati nel precedente paragrafo.

I candidati portatori di handicap dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documenta-

zione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito chiesto per l'ammissione, comporta l'esclusione dal concorso, sempre che lo stesso non sia esplicitato in un documento probatorio allegato.

Le domande devono essere datate e firmate dai candidati, pertanto non si prenderanno in considerazione quelle non sottoscritte.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti devono specificare, nella domanda, i requisiti e le condizioni utili di cui sono in possesso, allegando alla stessa la relativa documentazione probatoria.

Si applicano tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione, purchè correttamente espresse, come di seguito specificato.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, che sarà notificato agl'interessati entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.

Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda:

1. L'originale della quietanza d'avvenuto versamento della tassa concorsuale ammontante a euro 3,87 che in nessun caso sarà rimborsabile. Il pagamento potrà essere effettuato:
    - direttamente presso la Cassa dell'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi;
    - oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste.
2. Tutta la documentazione relativa ai titoli che i candidati stimano opportuno produrre agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
3. Una fotocopia non autenticata, in carta semplice, di un documento d'identità personale, purchè valido.
4. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato. In esso devono essere elencate:
    - le attività professionali e di studio (che devono essere autocertificate), sia idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera sia specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Esse saranno valutate purchè non riferibili a titoli già presi precedentemente in considerazione;
    - gl'incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici;
    - le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari aventi finalità di formazione e d'aggiornamento professionale e d'avanzamento di ricerca scientifica.
5. La documentazione probatoria da parte di coloro che, nell'eventualità di parità di punteggio, stimano di aver diritto alle preferenze previste dalla vigente normativa (D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni).
6. Le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa.
7. Un elenco, in carta semplice, firmato e datato, dei documenti e dei titoli presentati.

La documentazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende ospedaliere e per i Servizi Sanitari dovrà specificare se ricorrano o no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali l'attestazione dovrà precisare la misura della riduzione del punteggio d'anzianità.

Non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Per attribuire i punteggi alle prove d'esame e per valutare i titoli di carriera, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale ci si atterrà a quanto indicato negli articoli 8 ed 11 del più volte citato Regolamento organico.

Nel caso in cui l'Amministrazione sia già in possesso della documentazione a cui il candidato fa riferimento, questi dovrà indicare con precisione in quale pratica, oppure in quale fascicolo si trova.

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro a titolo convenzionale dovrà contenere l'indicazione dell'attività svolta, della sua durata e dell'orario settimanale.

Coloro che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate e presso l'Arma dei Carabinieri possono allegare documentazione probatoria attestante il servizio svolto ai fini della valutazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Le certificazioni ed i documenti allegati - per essere presi in considerazione - dovranno essere rilasciati

dall'Autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato agl'interessati, prima dell'effettuazione delle prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 379/1988, la domanda e la relativa documentazione allegata non sono più soggetti all'imposta di bollo.

I titoli ed i documenti allegati possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi di legge;
- autocertificati nei casi e nei limiti della vigente normativa.

Autocertificazione

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con:

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma - da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma - da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione - per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.

Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata:

- in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare, contestualmente alla domanda, una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'articolo 76 del precitato D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Commissione esaminatrice

E' nominata dal Commissario straordinario dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dal più volte citato Regolamento organico.

Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;

- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di ameno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Graduatoria e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che, a parità di punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, si anteponga nella graduatoria il candidato più giovane in età.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.

La graduatoria suddetta potrà venir utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni nel caso in cui si rendessero vacanti altri posti nella dotazione organica dell'Istituto, per i quali si preveda una tipologia professionale uguale o simile a quella richiesta dal concorso in oggetto.

Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione:

1) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2) il certificato generale del casellario giudiziale;
3) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente il termine suddetto, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla stipulazione del contratto.

I candidati dichiarati vincitori avranno facoltà di chiedere all'Istituto entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3 della legge 241/1990.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. Comparto Sanità dell'1 settembre 1995, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, entro i termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

E' d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. Comparto sanità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevi le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento organico dell'Istituto.

Per ottenere informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno:

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio concorsi dell'Istituto per l'infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;

- telefonare al numero 040.3785.281 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso);

- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/direzioni/concorsi.htm.

Trieste, 17 giugno 2002

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'infanzia
via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

Il/La sottoscritt..... ....

CHIEDE

di essere ammess..... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale (cat. «D» del ruolo amministrativo).

- A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:
- di essere nat..... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza SI NO
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
  ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di ....
  ovvero di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ....
  conseguito il ....presso ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso: ....
  ....;
  - iscrizione all'Albo professionale di .... (se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina .... (se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni .... (d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una tra inglese, francese, spagnolo e sloveno): ....;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

Sig. ....

via/piazza .... n. ....

telefono n. ....

c.a.p. .... città.................................

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

(firma) ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» a Trieste in via dell'Istria n. 65/1 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30/14.00 - 15.00, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, sabato chiuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La sottoscritto/a ...., nato/a a .... il ...., con residenza nel Comune di .... in via ....,

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che/di ....

....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede.

Trieste, ...

....

Il dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a .... , nato/a a ....
il ...., con residenza nel Comune di .... in via ....,

- nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

....
....
....

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorso.

In fede.

Trieste, ...

....
Il dichiarante